PARTE SPECIALE

Modello ex D.Lgs. 231/2001
EASYDE & Co. S.r.l.

Versione integrata del 2026

Sommario

PARTE SPECIALE 1 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 7

1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal d.lgs. 231/2001 7

3) Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) 8

4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Indebita percezione di erogazioni europee di tipo agricolo (art. 640-bis c.p. e art. 2 L.n. 898/1986) 8

5) Frode in competizioni sportive (artt. 1 e 4 L.n. 401/1989) 8

6) Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 9

7) Turbata libertà degli incanti, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e Frode nelle pubbliche forniture (artt. 353, 353-bis e 356 c.p.) 10

8) La fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.) 11

9) Corruzione di atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 11

10) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 12

11) Concussione (art. 317 c.p.) 12

2. Funzione della parte speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A. 14

3. Le fattispecie di attività sensibili nei rapporti con la P.A. ai fini del D.Lgs. 231/2001 14

4. Il sistema in linea generale 15

4.1. Principi generali di comportamento 16

4.2. Principi procedurali (o protocolli di controllo specifici) 19

5. Il sistema delle deleghe e procure 20

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 21

PARTE SPECIALE 2 – I REATI SOCIETARI 22

1. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del D.lgs. 231/2001 22

2. Funzione della Parte Speciale – Reati societari 28

3. La fattispecie di attività sensibili relative ai reati societari 28

4. Il sistema in linea generale 29

4.1. Principi generali di comportamento 29

4.2. Protocolli di controllo specifici 31

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 35

PARTE SPECIALE 3 – I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO 36

1. Premessa 36

2. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai delitti con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico 39

3. Protocolli di controllo specifici 40

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 42

PARTE SPECIALE 4 – I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE 43

1. Premessa 43

2. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai delitti contro la personalità individuale 47

3. Il sistema in linea generale 47

3.1. Principi generali di comportamento 48

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 50

PARTE SPECIALE 5 – I REATI TRANSNAZIONALI 52

1. Premessa 52

2. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente 54
3. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati transnazionali 57
4. Funzione della Parte Speciale – Reati transnazionali 58
5. Principi generali di comportamento 58
5.1. Principi procedurali 59
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 59
PARTE SPECIALE 6 – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 60
1. Premessa 60
2. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente 60
3. Funzione della Parte Speciale – Reati in materie di salute e sicurezza sul lavoro 62
4. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro 63
5. Il sistema in linea generale 64
5.1. Principi generali di comportamento 64
5.2. Principi procedurali specifici 65
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 73
PARTE SPECIALE 7 – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA 74
1. Premessa 74
2. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente 74
3. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 76
4. Regole generali 77
4.1. Principi generali di comportamento 77
4.2. Principi procedurali specifici 78
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 81
PARTE SPECIALE 8 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI 82
1. Premessa 82
2. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente 82
3. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati di criminalità informatica 87
4. Il sistema in linea generale 88
4.1. Principi generali di comportamento 88
4.2. Principi procedurali specifici 89
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 90
PARTE SPECIALE 9 – REATI DI ABUSO DI MERCATO 91
1. Premessa 91
2. Reati richiamati dall'art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001 91
3. Illeciti amministrativi richiamati dall'art. 187-quinquies del TUF 94
4. Le informazioni privilegiate 99
5. Processi sensibili in relazione ai reati di abuso di mercato 103
6. Funzione della Parte Speciale – Reati di abuso di mercato 103
7. Principi procedurali specifici 104
8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 108
PARTE SPECIALE 10 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA 110
1. Premessa 110
2. Identificazione delle attività sensibili 112
3. Principi generali di comportamento 112

4. Protocolli di controllo specifici 113
PARTE SPECIALE 11 – REATI DI FALSO IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, NONCHÈ DI CONTRABBANDO 116
1. Premessa 116
2. Identificazione delle attività sensibili 123
3. Principi generali di comportamento 123
4. Protocolli di controllo specifici 124
PARTE SPECIALE 12 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 127
1. Premessa 127
2. Identificazione delle attività sensibili 128
3. Principi generali di comportamento 129
4. Protocolli di controllo specifici 129
PARTE SPECIALE 13 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 131
1. Premessa 131
2. Identificazione delle attività sensibili 132
3. Principi generali di comportamento 133
4. Protocolli di controllo specifici 133
PARTE SPECIALE 14 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA 135
1. Premessa 135
2. Identificazione delle attività sensibili 135
3. Principi generali di comportamento 135
4. Protocolli di controllo specifici 136
PARTE SPECIALE 15 – REATI AMBIENTALI 137
1. Premessa 137
2. Sistema sanzionatorio ex 231 144
3. Identificazione delle attività sensibili 145
4. Principi generali di comportamento 145
5. Protocolli di controllo specifici 147
PARTE SPECIALE 16 – REATI DI INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE TRA PRIVATI 149
1. Premessa 149
2. Sistema sanzionatorio ex 231 150
3. Identificazione delle attività sensibili 150
4. Principi generali di comportamento 151
5. Protocolli di controllo specifici 151
PARTE SPECIALE 17 – REATO DI AUTORICICLAGGIO 152
1. Premessa 152
2. Sistema sanzionatorio ex 231 152
3. Identificazione della attività sensibili 152
4. Principi generali di comportamento 153
5. Protocolli di controllo specifici 153
PARTE SPECIALE 18 – REATI INFORMATICI NELL'AMBITO DEL PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA 154
1. Premessa 154
2. Sistema sanzionatorio ex 231 155
3. Identificazione delle attività sensibili 156

4. Principi generali di comportamento 156
5. Protocolli di controllo specifici 156
PARTE SPECIALE 19 – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 157
1. Premessa 157
2. Sistema sanzionatorio ex 231 158
3. Identificazione delle attività sensibili 158
4. Principi generali di comportamento 159
5. Protocolli di controllo specifici 159
PARTE SPECIALE 20 – REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA 160
1. Premessa 160
2. Sistema sanzionatorio ex 231 160
3. Identificazione delle attività sensibili 160
4. Principi generali di comportamento 161
5. Protocolli di controllo specifici 161
PARTE SPECIALE 21 – REATI TRIBUTARI 163
1. Premessa 163
2. Sistema sanzionatorio ex 231 165
3. Identificazione della attività sensibili 165
4. Principi generali di comportamento 166
5. Protocolli di controllo specifici 167
PARTE SPECIALE 22 – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 169
1. Premessa 169
2. Sistema sanzionatorio ex 231 173
3. Identificazione della attività sensibili 173
4. Principi generali di comportamento 173
5. Protocolli di controllo specifici 174
PARTE SPECIALE 23 – REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI 176
1. Premessa 176
2. Sistema sanzionatorio ex 231 181
3. Identificazione della attività sensibili 182
4. Principi generali di comportamento 182
5. Protocolli di controllo specifici 183
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 185
PARTE SPECIALE 24 – REATI CONTRO GLI ANIMALI 187
1. Premessa 187
2. Sistema sanzionatorio ex 231 191
3. Identificazione delle attività sensibili 191
4. Principi generali di comportamento 192
5. Protocolli di controllo specifici 192
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 192
PARTE SPECIALE 25 – REATI DI VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA 194
1. Premessa 194
2. Sistema sanzionatorio ex 231 196
3. Identificazione delle attività sensibili 197
4. Principi generali di comportamento 197

5. Protocolli di controllo specifici 198
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza 200

PARTE SPECIALE 1 - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal d.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, novellati più volte e da ultimo nel 2023.

1) Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione, di finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinate alla realizzazione di una o più finalità, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, e dunque in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nell'ipotesi della mancata utilizzazione della somma.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

2) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: "L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che (…) la condotta

sanzionata dall'art. 316 ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati.

3) Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggiro, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/2001 è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2, n. 1, dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico, ovvero dell'Unione Europea.

4) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e Indebita percezione di erogazioni europee di tipo agricolo (art. 640-bis c.p. e art. 2 L.n. 898/1986)

La parte oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati. L'elemento specializzante, cioè l'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, è rappresentato da contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 640-bis c.p., è punito altresì dall'art. 2 L. n. 898/1986 chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

5) Frode in competizioni sportive (artt. 1 e 4 L.n. 401/1989)

I reati in esame si distinguono nella fattispecie di frode in competizione sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

La fattispecie della frode in competizioni sportive si realizza quando un soggetto offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da

altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio o ne accoglie la promessa.

La fattispecie dell'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa si realizza invece quando:

a)un soggetto esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;

b)un soggetto comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, da organizzazioni da esso dipendenti o dall'UNIRE;

c)un soggetto abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità;

d)d) un soggetto venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri;

e)un soggetto partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;

f)un soggetto organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge. È punito anche il partecipante a tali concorsi, giuochi o scommesse, fuori dei casi di concorso in uno di questi reati.

È altresì punito chiunque dia in qualsiasi modo pubblicità all'esercizio di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui sopra.

Queste disposizioni si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi elettronici per il gioco, nonché ai casi in cui soggetti sprovvisti di concessione, autorizzazione o licenza dell'Autorità svolgano in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o favorire l'accettazione o la raccolta in qualsiasi modo, anche per via telefonica o telematica, di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse di qualsiasi genere.

6) Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto in qualunque modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini dell'art. 24 D.Lgs. 231/2001, soltanto se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Tuttavia, è bene precisare che, con il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 184, il legislatore ha introdotto il nuovo art. 25-octies.1 all'interno del D.Lgs. n. 231/2001, relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Tale norma menziona nuovamente il reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p., questa volta sanzionandolo nell'ipotesi (non limitata allo Stato o ad altro ente pubblico) di cui al comma 2, punita in modo aggravato se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema informatico.

7) Turbata libertà degli incanti, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e Frode nelle pubbliche forniture (artt. 353, 353-bis e 356 c.p.)

Il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), introdotto come reato presupposto dall'art. 6-ter D.L. 10.8.2023 n. 105, convertito nella Legge 4.10.2023 n. ____, punisce chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private (le procedure di gara ad evidenza pubblica per la scelta del contraente) per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. La pena è aggravata se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità alle procedure di gara.

La condotta è punita altresì, in modo attenuato, nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), introdotto anch'esso come reato presupposto dall'art. 6-ter D.L. 10.8.2023 n. 105, convertito con Legge _____, ricorre quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente (c.d. *lex specialis*) al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

La disposizione è stata aggiunta al Codice penale dall'art. 10 della Legge 3.8.2010 n. 136, al fine di porre rimedio a quelle situazioni in cui le scelte delle stazioni appaltanti vengono condizionate al momento dell'indizione della gara, così da trarre un vantaggio a scapito di altre imprese partecipanti (realizzando un bando di gara "su misura"). Vengono così incriminate le medesime condotte previste all'art. 353, con la differenza che la punibilità interviene già nella fase di predisposizione della legge di gara, e quindi nel momento in cui l'Amministrazione interviene relativamente alle modalità con cui sceglierà il contraente privato.

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) si realizza quando un soggetto commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p., ossia nel caso in cui tale frode faccia mancare alla Stazione appaltante, in tutto o in parte, beni o opere (specialmente, sostanze alimentari, medicinali, reti telegrafiche o telefoniche, cose ed opere destinate all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato o a scongiurare un pubblico

infortunio o un pericolo) che siano necessari ad uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

8) La fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.)

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della Pubblica Amministrazione, a fronte della dazione di una somma di denaro od altra utilità da parte del privato nei confronti del pubblico ufficiale. È sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice penale distingue la corruzione propria da quella impropria. Il criterio discretivo è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio concerne un atto contrario ai doveri d'ufficio; la corruzione è impropria se il mercimonio ha per oggetto un atto conforme ai doveri d'ufficio.

La corruzione, poi, si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se il compenso è pattuito anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si ha se il compenso concerne un atto già compiuto.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio (quale definito dall'art. 358 c.p.), ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

L'art. 320 c.p. riconosce che i reati appena descritti, formulati come reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, vengono puniti anche quando a realizzarli è l'incaricato del pubblico servizio.

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o l'altra utilità, ossia al corruttore privato (art. 321 c.p.).

9) Corruzione di atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

In via esemplificativa, potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

La norma distingue tra due diverse ipotesi di corruzione in atti giudiziari: la prima, forma base del reato, punisce le condotte corruttive di cui agli artt. 318 e 319 c.p. commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; la seconda, aggravata, punisce le medesime condotte laddove dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione o all'ergastolo.

10) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio (cfr. art. 318 c.p.), ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio (cfr. art. 319 c.p.), qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

11) Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Nel reato in esame si presume l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

12) Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma c.p. ai soggetti specificati nell'articolo 322-bis c.p. stesso.

13) Peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314, primo comma, 314-bis e 316 c.p.)

A seguito della novella di cui al d.lgs. n. 75/2020, il legislatore ha inserito un nuovo periodo nel primo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 231/2001, introducendo nuove figure di reati presupposto, poi nuovamente integrati e modificati dalla L. 9.8.2024 n. 114,

sottoponendoli tuttavia solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea. In particolare, si tratta di:

Peculato (art. 314, primo comma, c.p.), che si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), che si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.), che si realizza quando, fuori dei casi previsti dall'art. 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità, e intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

14) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

A seguito della novella di cui alla L. n. 3/2019 (Anticorruzione), il legislatore ha inserito tra i reati presupposto anche il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), novellato poi con la L. 9.8.2024 n. 114, che si realizza quando chiunque, al di fuori dei casi di concorsi nei reati di cui agli artt. 318 c.p. e ss., e in modo aggravato se commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pbublico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti ad essi equiparati, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita. Per altra mediazione illecita, si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti ad essi equiparati a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

È punito altresì chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. È punito in modo aggravato se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio o altra qualifica di cui all'art. 322-bis.

Per i reati sopra elencati è prevista, in capo all'ente, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 800 quote, con aggravi di pena in caso l'ente abbia conseguito dal reato presupposto commesso un profitto di rilevante entità o da tale reato sia derivato un danno di particolare gravità, nonché sanzioni interdittive.

Le stesse pene si applicano ai delitti sopra elencati commessi dai membri delle Corti internazionali, dai membri degli organi dell'Unione Europea, dai membri di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e dai funzionari dell'Unione Europea o di Stati esteri (artt. 320 c.p. e 322-bis c.p.).

2. Funzione della parte speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti e partner, in relazione alle fattispecie di attività sensibili nei rapporti con la P.A.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti mantengano con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

I presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative sono stati individuati in:

a) un modello organizzativo e di controllo;
b) codice etico;
c) sistema sanzionatorio;
d) sistema di comunicazione.

Allo stesso modo sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale, ed in particolare:

- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del modello organizzativo, di razionalizzare le procedure decisionali (in un'ottica di documentabilità e verificabilità), di adottare un sistema chiaro di riparto dei compiti e delle responsabilità, di rendere operativo il flusso di informazioni tra le diverse funzioni aziendali e dalle stesse all'Organismo medesimo, di predisporre un sistema di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi sociali;
- l'adozione di un codice etico e/o di un codice di condotta che costituisce la carta dei valori aziendali, debitamente diffuso a tutti i componenti della struttura aziendale ed ai Partner contrattuali, costantemente aggiornato;
- l'adozione di un sistema disciplinare volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni interne;
- la predisposizione di un sistema di comunicazione dettagliato, completo e costantemente monitorato attraverso, ad esempio, manuali operativi, piani di formazione del personale, reti intranet.

3. Le fattispecie di attività sensibili nei rapporti con la P.A. ai fini del D.Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali della Easyde & Co. S.r.l. ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

In particolare, con riferimento ai reati oggetto della Presente Parte Speciale, sono stati individuati i seguenti Processi Sensibili:

- domande di permessi, licenze e concessioni;
- adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali, tecnici;
- richieste di agevolazioni di qualsiasi natura;
- gestione di omaggi, donazioni, finanziamenti e borse di studio;
- partecipazione a gare pubbliche di appalto, altre procedure ad evidenza pubblica e negoziazioni con la P.A. per affidamenti diretti;
- gestione dei rapporti contrattuali con la P.A. od enti locali;
- selezione di personale e assunzioni obbligatorie;
- rapporti con organismi pubblici concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- tutela dell'ambiente;
- il ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che si relazionano con la P.A. per conto della società;
- attività svolta presso gli organi di Governo, Parlamento ed Enti locali, Comunità Europee ed altri organismi sovranazionali (in particolare presso i funzionari/direttori dei Ministeri), al fine di tutelare al meglio gli interessi della società (es. per la predisposizione di pareri, regolamenti, modifiche normative, note tecniche), nonché per questioni sindacali, contrattazioni collettive;
- impiego di risorse finanziarie per operazioni di marketing, sponsorizzazione e pubblicità;
- rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- assegnazione e gestione di incarichi di consulenze esterne e del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.);
- gestione dei progetti con alta interazione con la P.A.;
- gestione delle risorse finanziarie, dei flussi finanziari e dei pagamenti.

4. Il sistema in linea generale

Le attività in tutti i Processi Sensibili sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice etico, ai valori e alle politiche della Società e, alle regole contenute nel Modello e nei protocolli attuativi dello stesso.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

a) conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti di altre società controllate o collegate alla società Easyde & Co., ove esistenti);

b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri e responsabilità;

c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

a) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");

b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;

c) adeguato livello di formalizzazione.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

4.1. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelli indicate ai successivi paragrafi gli Organi sociali, i Dirigenti e i Dipendenti della Società, nonché i Consulenti e i Partner nell'ambito delle attività da essi svolte conoscono e rispettano:

- in generale, la normativa applicabile;
- lo Statuto sociale;
- i principi di Corporate Governance approvati dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno (SCI), e quindi le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione.

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano in via diretta agli Organi sociali, ai Dirigenti e ai Dipendenti della Società, nonché ai Consulenti e ai Partner, in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi procedurali previsti nella presente Parte Speciale.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti secondo comportamenti corretti, formali e trasparenti, in linea con la normativa vigente, il Codice Etico adottato, le procedure aziendali e le disposizioni del presente Modello.

In particolare, è fatto divieto a dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, di:

- effettuare promesse o elargizioni in denaro a pubblici funzionari, italiani o stranieri, o a incaricati di un pubblico servizio;
- effettuare regali o altri omaggi, al di fuori della prassi aziendale (definita dal Codice Etico), cioè regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, iniziative di carattere benefico o culturale, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A., italiana o straniera, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia, sia con riguardo al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare della ricompensa: chiunque riceva omaggi o vantaggi non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico, ivi comprese le dichiarazioni non veritiere fornite al fine di creare un vantaggio economico o competitivo e/o per l'aggiudicazione di contratti;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati o con modalità diverse da quelle previste;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in esso contenuti.

Qualora la Società partecipi, direttamente o indirettamente, a procedure di evidenza pubblica, dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, conformando i propri comportamenti a principi di lealtà, trasparenza e correttezza. In particolare, è fatto divieto a dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, di:

- attuare qualsiasi tentativo di turbativa o d'impedimento della gara mediante collusioni, violenza, minaccia, promessa di doni o vantaggi ovvero artifizi, raggiri, menzogne o comportamenti ingannevoli, anche mediante l'omissione di informazioni;
- porre in essere irregolarità o condotte distorsive nelle fasi di svolgimento della gara

nonché ogni altro atto diretto ad influenzare le decisioni di gara;

- accordarsi con altri soggetti interessati all'assegnazione della gara e alla stipula del contratto al fine di limitare la concorrenza;
- Presentare dati e informazioni non corrette e veritiere sui prodotti e sulle attività sociali, in modo da indurre la Pubblica Amministrazione all'acquisto di beni o servizi non corrispondenti alle richieste e agli standards dei bandi di gara.

Ogni operazione effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o relativa all'esecuzione delle predette attività sensibili deve essere adeguatamente documentata al fine di consentire la rintracciabilità di ogni fase del processo.

Coloro che intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società devono possedere apposita delega formale ad operare in tal senso. Le deleghe devono definire in modo chiaro i poteri del delegato e la relativa linea di riporto gerarchico nello svolgimento delle attività specifiche. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti anche una specifica procura scritta.

Si precisa infine che, a seguito delle modifiche operate dalla L. n. 3/2019 e dal d.lgs. n. 75/2020, che hanno introdotto nuove figure di reati presupposto, è necessario implementare il catalogo dei predetti principi generali di comportamento.

Si precisa in particolare che le previsioni sinora elencate debbono trovare applicazione anche ai nuovi reati che, anche laddove reati propri del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, possono comportare la responsabilità della Easyde & Co. a titolo di concorso nel reato altrui. Pertanto, i principi generali di comportamento sinora elencati valgono e vengono richiamati anche per tali reati.

Inoltre, è fatto altresì divieto di:

- nel caso in cui la Società sia gestore, concessionario, appaltatore di opere, beni o servizi pubblici o, in generale, gestisca risorse pubbliche, accettare promesse o elargizioni di denaro da parte di qualsivoglia soggetto privato italiano o straniero, per l'esercizio delle proprie funzioni o per il compimento di atti esorbitanti dalle proprie funzioni o contrari al proprio dovere d'ufficio, o per una qualunque delle condotte sopra descritte e vietate dalla normativa penale;
- nel caso in cui la Società sia gestore, concessionario, appaltatore di opere, beni o servizi pubblici o, in generale, gestisca risorse pubbliche, accordare a sé o ad altri operatori economici privati un trattamento preferenziale o agevolato o dei vantaggi ingiustificati e indebiti, ovvero provocando ad altri operatori economici privati un danno ingiusto senza alcuna valida ragione, o rendersi complici in una di tali condotte;
- proporsi o accettare di farsi mediatore con qualsiasi pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per conto di altri soggetti, ricevendo da questi denaro o altra utilità per realizzare tale mediazione o per remunerare il pubblico funzionario per l'esercizio dei propri poteri o delle proprie funzioni, ovvero anche gratuitamente;
- in generale proporsi ai terzi o accettare per loro conto di farsi intermediari in grado di far pressione o esercitare attività di lobby, in modo lecito o illecito, sui funzionari delle pubbliche amministrazioni.

4.2. Principi procedurali (o protocolli di controllo specifici)

Relativamente alle attività commerciali di carattere rilevante, quali richieste di permessi e/o presentazione di qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi pratica concernente l'attività presso gli uffici pubblici, la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta o richiesta di finanziamenti pubblici, occorre individuare, attribuendo loro debita evidenza, adeguate procedure che garantiscano la tracciabilità e la trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'OdV tutta la documentazione di supporto.

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati nei precedenti paragrafi e capitoli, i Destinatari del Modello dovranno attenersi alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle regole e principi generali contenuti sopra e nella Parte Generale: questo sia in Italia sia all'estero.

Sono stabilite le seguenti regole:

- ai Dipendenti e ai componenti degli Organi sociali che intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società con il potere di impegnare la Società stessa deve essere attribuito formale potere in tal senso mediante inserimento in procura; per gli altri soggetti aziendali deve essere prevista una specifica attribuzione nell'ambito della responsabilità organizzativa;
- i contratti tra la Società e le società di Service, i Consulenti e i Fornitori che intrattengono rapporti con la P.A. devono: a) essere definiti per iscritto; b) contenere clausole che tengano conto di quanto indicato in prosieguo nel presente paragrafo e, in particolare, contenere clausole, definite con l'assistenza della Direzione Affari Legali, finalizzate al rispetto del D.lgs. 231/2001; c) specificare espressamente eventuali procure a trattare con la P.A.;
- i Consulenti e i Fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi;
- i Consulenti e i Fornitori devono essere inquadrati con contratti che evitino: i) pagamenti a favore di soggetti direttamente o indirettamente collegati a paesi con fiscalità privilegiata; ii) forme dirette o indirette di remunerazione legate al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella, o incentivare la, commissione di illeciti veicolata attraverso l'attività del Consulente o del Fornitore (quali success fees, misure provvisionali o altri bonus anche in forma di liberalità); iii) attività di consulenza in materia di strategie di change management e/o di leadership aziendale atte a eliminare o diminuire la trasparenza delle attività aziendali e la suddivisione nei processi decisionali;
- nei contratti con i Consulenti e con i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola con cui:

  a) la Società comunica di aver adottato un Codice Etico e un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001;

  b) il Consulente o il Fornitore si impegna a tenere nell'ambito dei rapporti instaurati con la Società comportamenti idonei a prevenire la commissione,

anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.lgs. 231/2001, nel rispetto della normativa di legge.

L'inadempimento, anche parziale, di tali obbligazioni sono sanzionate con la facoltà della Società di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento degli eventuali danni subiti;

- nella gestione del rapporto con i Consulenti e Fornitori devono essere previsti meccanismi e strumenti di rendicontazione tali da fornire evidenza precisa del contenuto e del valore delle attività svolte e dei costi sostenuti dal Consulente o dal Fornitore. In particolare tali strumenti prevedono:
  - ➢ richiesta al Fornitore/Consulente di verbali relativi allo stato di avanzamento dell'attività svolta;
  - ➢ l'inserimento in rendiconto dei soli costi per i quali alla data di predisposizione del verbale sia stata verificata l'inerenza;
  - ➢ specifici controlli per verificare l'aderenza della fornitura o della prestazione con quanto definito nell'ordine d'acquisto nonché per verificare la corrispondenza della fattura del Fornitore o del Consulente a quanto effettivamente ricevuto da dalla Società.
- sono vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo casi eccezionali esaurientemente documentati;
- le dichiarazioni rese ad enti pubblici italiani o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere informazioni assolutamente veritiere. La gestione dei fondi eventualmente ottenuti deve essere trasparente e prevedere la compilazione di un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione degli stessi;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- alle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. La documentazione delle ispezioni e i relativi verbali devono essere conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Copia del verbale finale dell'ispezione deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

5. Il sistema delle deleghe e procure

Il sistema delle deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza", ai fini della prevenzione dei reati, e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per delega l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita una "procura" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A., nazionale o straniera, devono essere dotati di delega formale in tal senso e - ove occorra – anche di procura (i Consulenti e Partner devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza o partnership);
b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confrontidei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
d) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:
   - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
   - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti;
g) il sistema delle deleghe e procure deve essere tempestivamente aggiornato.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso vi siano anomalie.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce all'Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico.

PARTE SPECIALE 2 – I REATI SOCIETARI

1. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del D.lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, in base al quale "*In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie (…)*".

Giova tuttavia rammentare preliminarmente che alcune fattispecie di reato sono state introdotte ovvero modificate da ultimo dalla L. 69/2015. A seguito delle numerose novelle legislative intervenute sull'art. 25-ter, oggi le condotte di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente sono le seguenti:

1) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale reato si configura, fuori dei casi previsti all'art. 2622 c.c., quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società consapevolmente espongono – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettono fatti materiali e informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari, e quando la condotta in discorso è da essi tenuta con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

Si noti che la fattispecie in esame è un reato di pericolo che si perfeziona con la semplice condotta idonea a trarre in inganno i soci e il pubblico descritta nella previsione normativa.

2) Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

In relazione al reato di false comunicazioni sociali, la L. 69/2015 ha introdotto una riduzione della misura sanzionatoria quando i fatti siano di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, ovvero allorquando i fatti stessi riguardino società che non

superano i limiti di c.d. “fallibilità” indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3) Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.)

Sempre la L. 69/2015 ha specificato che ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621 bis.

4) False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Tale reato, modificato da ultimo dalla L. 69/2015, si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori esponendo – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Deve trattarsi di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea. Ad esse sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari come *supra*; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Analogamente alla previsione di cui al punto precedente, la punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

Trattasi di un reato di danno di natura delittuosa che si differenzia dal reato di cui all’art. 2621 c.c. per il fatto che ai fini della sua configurazione è necessario che alla condotta illecita del soggetto attivo del reato sia seguito un danno in pregiudizio del soggetto passivo.

5) Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

La fattispecie di reato contravvenzionale in esame si configura quando chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle

offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari.

La pena è aumentata e il reato assume la veste di delitto se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

Occorre dare atto che, malgrado il presente reato sia stato abrogato dal D.L. 1°.7.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3.8.2009 n. 102, così come modificato dal D.L. 3.8.2009 n. 103, convertito con modificazioni dalla L. 3.10.2009 n. 141, la menzione dell'art. 2623 c.c. è ancora presente nel catalogo dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Va altresì dato atto che nel D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, recante il Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria (c.d. T.U.F.), è stato introdotto l'art. 173-bis finalizzato a sostituire il reato di falso in prospetto di cui all'art. 2623 c.c. abrogato.

Il reato in questione punisce chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

6) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

La fattispecie di reato contravvenzionale in esame si configura quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni medesime, attestano il falso o occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni riguardanti la predetta situazione.

La pena è maggiore e il reato assume la veste di delitto qualora la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Occorre dare atto che, malgrado il presente reato sia stato abrogato dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 39, la menzione dell'art. 2624 c.c. è ancora presente nel catalogo dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Va altresì dato atto che nel medesimo D.Lgs. 27.1.2010 n. 39, è stato introdotto un art. 27 volto a sostituire il reato di falsità nelle comunicazioni della società di revisione di cui all'art. 2624 c.c. abrogato.

Il reato in questione punisce i responsabili della revisione legale che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni

concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società soggetta a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione. La pena è aggravata se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni o se il reato è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o sottoposto a regime intermedio per denaro o per altra utilità data o promessa, o in concorso con la società assoggettata alla revisione.

La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo assoggettati a revisione legale che abbiano concorso a commettere il fatto.

Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha tuttavia sancito che "*Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, … ora configurato dall'art. 27 D.L.vo n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano le surrichiamate disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità*" (Cass. Sez. Un. 22.9.2011 n. 34476).

Del predetto principio deve tenersi conto anche con riguardo agli altri reati previsti "in sostituzione" di reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001.

7) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Commettono il reato in esame gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

8) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato mira a tutelare la integrità del capitale sociale, punendo gli amministratori ed i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso l'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

9) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci, ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli.

10) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si configura in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che

ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.

11) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Commettono il reato in esame gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio afferente l'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

12) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato in esame si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

13) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'art. 31 della legge del 28 dicembre 2005, n. 262, ha introdotto nel libro V, titolo XI, capo III del codice civile, l'art. 2629 bis.

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, la sanzione civile (dell'impugnativa della delibera del Consiglio di Amministrazione) prevista dall'art. 2391 per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.

La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore o il componente del consiglio di gestione, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli amministratori e al collegio sindacale previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile abbiano cagionato un danno alla società o a terzi.

14) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver ripartito i beni della società tra i soci prima ancora di aver

soddisfatto i creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifuso il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

15) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

16) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato punisce la condotta di colui che diffonde delle notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o in genere altri artifici idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonei ad incidere in maniera significativa sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

17) Ostacolo all'esercizio delle funzioni di autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale fattispecie criminale intende sanzionare la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori di società, ovvero di altri enti, nonché di tutti gli altri soggetti che – in virtù di disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi *ex lege* alle autorità di vigilanza:

a) espongono fatti materiali non corrispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazioni – relativamente alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza,

   ovvero

b) occultano in tutto od in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti sempre la situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza.

Ai fini della punibilità è altresì richiesto che la condotta venga posta in essere al fine di ostacolare l'attività di vigilanza.

La norma punisce altresì la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori di società od altri enti, nonché dei soggetti che – in virtù delle disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza o sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi modo (a titolo

esemplificativo si parla di omissione di comunicazioni dovute) ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle preposte autorità pubbliche.

18) False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 e 55 D.Lgs. n. 19/2023)

Con il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che, a sua volta, ha modificato la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. All'art. 54, il D.Lgs. n. 19/2023 ha introdotto il reato di False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare. Con il successivo art. 55, il legislatore è poi intervenuto ad inserire tale reato nell'elenco dei reati di cui all'art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001 (nuova lettera s-ter) che, pertanto, costituisce oggi un reato presupposto da cui può derivare la responsabilità amministrativa degli enti.

Il nuovo reato punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del medesimo decreto, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto è unito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare.

Il certificato preliminare è un atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione, di una scissione o di una trasformazione societaria transfrontaliera. Su richiesta della società italiana partecipante alla operazione societaria transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione straordinaria a carattere transfrontaliero. Alla richiesta la società richiedente deve allegare una serie di documenti (ad es., il progetto di fusione transfrontaliera, la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto, le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, ecc.).

Per tali reati sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 600 quote, aumentate di un terzo nel caso in cui l'ente societario abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

2. Funzione della Parte Speciale – Reati societari

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

3. La fattispecie di attività sensibili relative ai reati societari

L'analisi dei processi aziendali della Easyde & Co. ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

I principali Processi Sensibili individuati sono i seguenti:

- predisposizione delle comunicazioni ai soci, al mercato e/o alla stampa relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (quali a titolo esemplificativo, bilancio d'esercizio e bilancio consolidato corredati dalla relativa relazione sulla gestione, relazioni semestrali, ecc.);
- predisposizione dei prospetti informativi, laddove dovuti;
- gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- gestione e comunicazione di dati/notizie verso l'esterno relativi alla Società (rapporti con investitori istituzionali, comunicati *price sensitive*, ecc.);
- operazioni relative al capitale sociale;
- predisposizione delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana), laddove dovuti;
- amministrazione fondi della Società.

4. Il sistema in linea generale

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli Organi Sociali della Società (e i Dipendenti e Consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- i principi di Corporate Governance approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno (SCI), e quindi le procedure/linee guida aziendali eventualmente adottate, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting della Società;
- i principi contabili nazionali ed internazionali;
- le leggi, norme e regolamenti degli enti di controllo dei mercati (Consob, ecc.).

4.1. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta), dei lavoratori dipendenti e dei consulenti della Società (limitatamente e rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nel Codice Etico e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali dovute, al fine di fornire al socio ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2) tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi dalla Società, necessari per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, sull'evoluzione della sua attività nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti;
3) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e sulle società a questa eventualmente controllate o collegate;
6) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo nessun ostacolo all'esercizio delle funzioni di Vigilanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare di:

- con riferimento al precedente punto 1):

  a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società;

  b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- con riferimento al precedente punto 2):

  a) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

b)ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- con riferimento al precedente punto 3):

  a)porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del collegio sindacale o della società di revisione;

- con riferimento al precedente punto 4):

  a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società;

- con riferimento al precedente punto 5):

  a)omettere di effettuare, con la dovuta completezza, correttezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificatamente richiesti dalla predetta Autorità;

  b)esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società;

  c)porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

4.2. Protocolli di controllo specifici

Ai fini di una decisa attività di prevenzione dal rischio di commissione di illeciti la Easyde & Co. ha predisposto una serie di regole comportamentali e procedure operative, nonché appositi protocolli in relazione alle attività ritenute a maggior esposizione al rischio.

Sono stabiliti i seguenti principi procedurali:

- predisposizione delle comunicazioni ai soci, al mercato e alla stampa relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (quali a titolo esemplificativo, bilancio d'esercizio e bilancio consolidato corredati dalla relativa relazione sulla gestione, relazioni semestrali, ecc.)

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere che:

a) determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ogni funzione interessata deve fornire e i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;

b) prevedono la definizione delle suddette funzioni, idonee scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale rilascio di apposite certificazioni;

c) prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

d) prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento;

e) prevedono meccanismi condivisi nella formazione di dati statistici e stime;

f) prevedono la tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del CdA e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della bozza del bilancio, prima della riunione del CdA per l'approvazione dello stesso; deve essere mantenuta evidenza dell'avvenuta consegna della bozza in questione.

In relazione alla predisposizione delle comunicazioni di cui al presente paragrafo è prevista l'attuazione della seguente misura integrativa: la predisposizione di un programma di informazione che verrà definito dalle funzioni competenti, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche (con particolare rilievo alle relative responsabilità penali) sul bilancio e sulle comunicazioni sociali di carattere economico, patrimoniale e finanziario.

- predisposizione dei prospetti informativi

  La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

  a) utilizzo di procedure coerenti con quelle adottate per la predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

  b) utilizzo di informazioni previsionali condivise dalle funzioni interessate ed approvate dal CdA e/o Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico.

  Oltre alle predette procedure, è prevista l'attuazione della seguente misura integrativa: la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche (con particolare rilievo alle relative responsabilità penali) sui prospetti informativi rivolti al pubblico/investitori.

- gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di

comunicazione da parte di quest'ultima a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Nei rapporti tra la Società e la società di revisione contabile sono adottate le seguenti misure integrative:

a) rispetto delle procedure aziendali che regolamentano la fase di selezione delle proposte della società di revisione contabile;

b) salvo gli incarichi ed i compiti previsti per legge, alla società di revisione o ad altri soggetti ad essa collegati non possono essere attribuiti ulteriori diversi incarichi se non previa autorizzazione scritta dell'Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico;

c) istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale (ove previsto) e l'Organismo di Vigilanza per verificare i comportamenti tenuti dagli Amministratori, dal management e dai dipendenti nei rapporti con la società di revisione.

- gestione e comunicazione di dati/notizie verso l'esterno relativi alla Società (rapporti con investitori istituzionali, comunicati price sensitive)

  Fermo il rispetto delle linee guida e dei principi fondamentali indicati nel Codice Etico, le informazioni aziendali privilegiate devono essere comunicate nel rispetto della specifica Procedura interna per la gestione delle informazioni riservate.

  Inoltre, ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., la Easyde & Co. si impegna a diffondere le comunicazioni ricevute da persone "rilevanti" in relazione alle operazioni su strumenti finanziari da essa eventualmente emessi, o a questi collegati, in conformità ad un "Codice di comportamento in materia di Internal Dealing" adottato ai sensi del regolamento sopra citato.

- operazioni relative al capitale sociale

  Tutte le operazioni relative al capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali e di gruppo all'uopo eventualmente predisposte.

- predisposizione delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (Consob, Borsa Italiana)

  Con riferimento alle attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle Autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte dalle funzioni all'uopo designate ed individuate nelle disposizioni organizzative aziendali contenenti l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

  a) alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;

b) alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali);

c) alla trasmissione di dati e documenti specificatamente richiesti dalle Autorità di Vigilanza;

d) al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

Tali procedure postulano le seguenti attività:

1) attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;

2) adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;

3) prestazione, nel corso dell'attività ispettiva, da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate, della massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione, con tempestività e completezza, i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale delegato ad interloquire con l'autorità procedente;

4) partecipazione alle ispezioni dei soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, anche l'OdV ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

- altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

Oltre alle eventuali regole di Corporate Governance, dei principi procedurali/linee guida, e delle responsabilità organizzative definite, dovranno essere osservate le seguenti misure integrative:

a) attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di Corporate Governance e sui reati societari;

b) previsione di riunioni periodiche dell'OdV con il Collegio Sindacale (ove previsto) per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance;

c) identificazione delle principali fattispecie di interessi degli amministratori con conseguente specificazione di procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto di interesse relative agli amministratori;

d) formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi per oggetto l'osservanza della normativa societaria;

e) sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggior tutela che

venissero adottate nell'ambito della Società per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili specificamente individuati.

In tal senso il Modello non è da intendersi come un'unità statica, ma viene continuamente adeguato in linea con le modifiche organizzative di processo che la Società si trova via via ad affrontare.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce all'Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

PARTE SPECIALE 3 – I DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. Premessa

L'art. 25-quater introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali e alla Convenzione di New York.

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001.

Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, con riferimento alla categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" le seguenti fattispecie:

- quanto ai delitti previsti dal codice penale:
  - ➢ l'art. 270-bis c.p. (Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive (ai fini della configurabilità di tale reato, i soggetti facenti parte dell'associazione devono condividere un medesimo programma criminoso; il vincolo associativo viene punito a prescindere dalla effettiva commissione dei singoli reati scopo);
  - ➢ l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive;
  - ➢ l'art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) il quale punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;

- l'art. 270-quater.1 c.p. (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo) il quale, fuori dei casi di cui agli artt. 270-bis e 270-quater, punisce chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies;

- l'art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), che punisce Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale; è punita altresì la persona addestrata, nonché la persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies;

- l'art. 270-quinquies.1 c.p. (Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo), che punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte, nonché chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro;

- l'art. 270-quinquies.2 c.p. (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro), che punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies;

- l'art. 270-sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo), che considera con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia;

- l'art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione); l'art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

- l'art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

- l'art. 302 c.p. che disciplina l'istigazione a uno dei reati appena indicati.

Va puntualizzato altresì che l'art. 24-ter d.lgs. n. 231/2001, in materia di delitti di criminalità organizzata (di cui infra), riconosce la responsabilità amministrativa dell'ente anche nell'ipotesi di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p. (illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle c.d. "comuni da sparo" così definite dall'art. 2, comma terzo, L. 18 aprile 1975 n. 110.

- Quanto ai delitti previsti dalle leggi speciali:

  ➢ l'art. 1 della legge 15/1980 prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove, pertanto, un esponente di una società consapevolmente supporti taluno nel compimento di un'operazione che costituisca reato, nella consapevolezza della finalità terroristica da questi perseguita, potrà far sorgere la responsabilità dell'ente nel cui interesse abbia agito.

  Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della società, si indicano le fattispecie di:

  - riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648- ter c.p.);
  - disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 c.p.), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 c.p.), fede pubblica (articoli da 476 a 498 c.p.) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 c.p.);
  - reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.
  - la legge 342/1976 punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea;
  - la legge 422/1989 punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

  ➢ L'art. 25-quater, quarto comma, d.lgs. 231/2001, prevede un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa collegata alla commissione dei delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

  Ai sensi di detta Convenzione, tutti gli Stati membri devono prevenire e contrastare, tramite adeguate misure a livello nazionale, il finanziamento di terroristi e di organizzazioni terroristiche, sia esso di tipo diretto o indiretto tramite organizzazioni con dichiarati o presunti fini caritativi, sociali, culturali.

  Il finanziamento può riguardare anche organizzazioni che sono implicate in attività illegali come traffico di armi, di stupefacenti o attività di racket, incluso lo sfruttamento di persone al fine di finanziare attività terroristiche.

Gli Stati, inoltre, laddove sia considerato necessario, devono adottare disposizioni normative tese a contrastare movimenti finanziari sospettati di essere destinati a fini terroristici, senza però minacciare in alcun modo la circolazione dei capitali legali.

Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccogli fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o a coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione degli agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra descritti.

Per tali reati, sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote, nonché gravi sanzioni interdittive.

A conclusione della presente esposizione, va dato atto che, per via della formulazione della norma, che si riferisce in modo generico a tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico, l'art. 25-quater è caratterizzato da una singolare indeterminatezza, compiendo dei rimandi normativi che non sempre consentono di individuare la condotta punibile.

Perciò, appare quantomai complesso risalire o formulare un'elencazione esaustiva delle fattispecie aventi finalità di terrorismo che possono costituire reato presupposto della responsabilità dell'ente da D.Lgs. n. 231/2001, essendo di fatto rimesso integralmente all'interprete il compito di individuare quali siano, in concreto, le specifiche ipotesi contrassegnate da tali finalità, dalle quali far dipendente le responsabilità della Società.

Sicché, la Società dovrà tenere sempre in debito conto questi limiti, impegnandosi ad adottare i più opportuni principi di comportamento e i protocolli di controllo atti a scongiurare la commissione di qualsivoglia condotta che possa essere caratterizzata da finalità di terrorismo e/o eversione dell'ordine democratico, ancorché solo genericamente individuate.

2. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai delitti con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito vengono elencate le fattispecie di attività sensibili con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico:

1) compravendita di beni/servizi con controparti considerate a rischio;
2) realizzazione di investimenti con controparti considerate a rischio;
3) selezione dei partner commerciali/finanziari e gestione dei relativi rapporti con controparti considerate a rischio;
4) negoziazione e stipulazione di contratti di intermediazione con controparti considerate arischio;
5) realizzazione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni o altreliberalità) condotte in Paesi considerati a rischio;
6) gestione di server o di Siti Internet della Società;
7) assunzione di personale.

3. Protocolli di controllo specifici

L'individuazione dei protocolli di controllo specifici ha tenuto conto della considerazione che, al fine della prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, occorre valutare il c.d. "rischio controparte", ossia verificare che la persona fisica o giuridica con la quale la Società entra in contatto non svolga o tenti di svolgere attività terroristiche.

Lo strumento ritenuto idoneo per tale valutazione, in qualità di *best practice* internazionale, è l'utilizzo degli elenchi di persone ed entità cui sono associate specifiche misure restrittive per il contrasto del terrorismo internazionale (c.d. Liste di Riferimento).

Le Liste di Riferimento utilizzate devono essere predisposte dall'Unione Europea per la prevenzione dei reati con finalità di terrorismo e come misura per evitare che risorse economiche o servizi di qualunque tipo possono essere utilizzate per commettere atti terroristici.

Tali Liste: a) sono contenute in Regolamenti dell'Unione Europea, pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Unione Europea, e b) sono disponibili sul sito dell'Ufficio Italiano Cambi.

Attualmente, le Liste contengono nomi di persone fisiche e giuridiche, oltre a enti e associazioni. Sono, inoltre, previste misure restrittive nei confronti di funzionari pubblici di Paesi extra-europei ritenuti personalmente responsabili di atti anti-democratici. Sono, infine, previsti divieti di commercio relativi a materiale bellico e ad armamenti con alcuni Paesi extra-europei.

In considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno dei Destinatari del Modello assume nei confronti della Easyde & Co. nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di

comportamenti tali da integrare i reati sopra indicati (art. 25-quater d.lgs. 231/2001);

- utilizzare, anche occasionalmente, la Società (o società eventualmente controllate o collegate) o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui alla presente Parte Speciale;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche – residenti nei Paesi indicati nelle Liste Paesi;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti;
- nel caso in cui la società coinvolga nelle proprie operazioni soggetti residenti in uno dei Paesi di cui alle Liste Paesi, i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative ovvero siano notoriamente controllati dai soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominativi, le stesse vengono automaticamente sospese o interrotte;
- i dati raccolti relativamente ai rapporti con i clienti, Consulenti e Partner devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo;
- avere sempre conoscenza dell'utilizzo che verrà fatto dei fondi della Società gestiti da terzi;

- selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente;
- che nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte delle società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del d.lgs. 231/2001;
- che nei nuovi e/o rinnovi di contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al d.lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce all'Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

PARTE SPECIALE 4 – I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1. Premessa

L'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001 prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli enti che commettano reati contro la personalità individuale se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati nella presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Inoltre la legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha introdotto l'art. 25-quater-1, il quale dispone la punibilità dell'ente nel caso di commissione del reato di cui all'art. 583-bis c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) anch'esso introdotto nel codice penale dalla citata legge e punibile anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o straniero residente in Italia o in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. Per pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili si intendono la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo in assenza di esigenze terapeutiche. Oltre alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, sono altresì punite le condotte che provochino, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle elencate da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. La pena è aumentata quando le condotte punite siano commesse a danno di un minore o per fini di lucro. Le condotte punite comportano sempre, quando siano compiute dal genitore o dal tutore, la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale e l'interdizione perpetua dall'ufficio di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

Con la legge 6 febbraio del 2006, n. 38 contenete "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo di Internet", l'art. 25- quinquies del Decreto è stato ulteriormente integrato.

È stato, infatti, modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e la detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di essi (c.d. pornografia virtuale). La citata legge è intervenuta anche a modificare le disposizioni di cui agli artt. 600- bis, 600-ter e 600-quater c.p.

Con il Decreto del Ministero delle Comunicazioni in data 8 gennaio 2007, n. 24919 (c.d. Decreto Gentiloni) sono stati indicati i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla Rete Internet devono utilizzare al fine di impedire, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia; in particolare la nuova normativa richiede la realizzazione di idonei meccanismi di presidio che garantiscano la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate nonché l'applicazione di adeguati strumenti di filtraggio e di inibizione sui siti comunicati da tale Centro.

Il d.lgs. 231/2001 persegue, dunque, la commissione - nell'interesse o vantaggio della società - dei delitti contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001.

Tale categoria di reati include, in particolare, i seguenti delitti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.);
- detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.);
- reati connessi alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);

Ai sensi dell'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001, sono comminate sanzioni interdittive (oltre a sanzioni pecuniarie) a carico delle società i cui amministratori o dipendenti (così come definiti nell'art. 5 del medesimo d.lgs. 231/2001) commettano, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, i delitti sopra indicati.

I profili di rischio in concreto rilevanti con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001 possono ravvisarsi - verosimilmente - nei casi in cui l'esponente della società agisca in concorso con soggetti terzi.

Infatti, per "commissione" di detti reati, e in particolar modo dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, deve intendersi anche l'ipotesi di "concorso" negli stessi, e cioè di prestazione di un contributo alla loro commissione diretta da parte di terzi.

Pertanto, sebbene sia del tutto residuale l'ipotesi che amministratori o dipendenti pongano direttamente in essere delitti del tipo in questione "nell'interesse o a vantaggio" della società di appartenenza, appare - teoricamente - più verosimile l'ipotesi che detti soggetti pongano in essere specifici "atti di concorso" nella commissione di quegli stessi reati da parte di terzi.

Si ritengono attività a rischio quelle connesse alla prestazione di supporto, in qualsiasi modo ciò avvenga, o all'erogazione di finanziamenti - in senso lato - di singoli o associazioni che:

- riducano o mantengano una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 c.p.);

- pongano in essere una tratta di persone, vale a dire che le reclutino, le introducano nel territorio dello Stato, le trasferiscano anche al di fuori di esso, le trasportino, ne cedano l'autorità sulla loro persona, ovvero ospitino una o più persone che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 600 c.p., mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi, ovvero le inducano o le costringano, in qualsiasi modo, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio italiano (art. 601 c.p.);

- acquistino o alienino o cedano una persona che si trova in una delle condizioni sopra descritte (art. 602 c.p.);

- recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ovvero utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui *supra*, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno (art. 603 c.p.), anche mediante violenza o minaccia. A tal fine, costituisce indice di sfruttamento: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La fattispecie base - intorno alla quale le altre strutturalmente ruotano - è quella di cui all'art. 600 c.p. ("riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"), che si articola in due sub fattispecie a loro volta imperniate su due "stati della persona" chiamati schiavitù e servitù: stati che fungono da oggetto e/o evento di altrettante correlative tipologie di condotta criminosa.

La condotta che dà luogo a "schiavitù" è quella che si esprime nell'esercizio dei poteri tipici del diritto di proprietà sulle cose (a cominciare dalla pretesa di esserne titolare). In tal senso, l'art. 600 c.p. punisce chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà.

La condotta che dà luogo a "servitù" è quella che direttamente produce o mantiene il relativo stato di soggezione continuativa, esprimendosi strutturalmente nelle forme (alternative o meno) della violenza, della minaccia, dell'inganno (falsa rappresentazione della realtà), dell'abuso di autorità (legittima), nell'approfittarsi di situazioni di inferiorità (fisica o psichica) o di necessità. In tal senso, l'art. 600 c.p. elenca una serie di condotte di sottoposizione a servitù, punendo chi costringa una persona a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero al prelievo di organi.

Ovviamente, ai fini delle norme incriminatrici sopra illustrate, schiavitù e servitù debbono essere intese nei significati che vengono loro attribuiti nel nostro ordinamento, a nulla rilevando le diverse concezioni adottate e vigenti in altri paesi ove ci si trovi ad operare. In ogni caso, i delitti in questione possono anche essere commessi (non per concorso, ma come condotta tipica primaria) anche per interposta persona che venga pagata nel momento in cui determina schiavitù e/o servitù.

La responsabilità della società si configura altresì quando i soggetti di cui all'art. 5 del medesimo d.lgs. 231/2001 commettono, sempre e comunque nell'interesse o a vantaggio della società stessa, i reati previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, c.p. Tali norme sono tutte volte a tutelare la personalità e la libertà individuale dei minori, preservandoli dalla corruzione e dallo sfruttamento sessuali. La loro collocazione sistematica immediatamente dopo l'art. 600 c.p. rende chiaro che la prostituzione minorile viene equiparata, come forma di privazione e violazione della libertà individuale, alla riduzione in schiavitù o in servitù.

L'art. 600-bis c.p. punisce tre tipi di condotte: l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di soggetti minori degli anni diciotto. L'art. 600-ter incrimina la particolare forma di sfruttamento del minore (degli anni diciotto) consistente nell'usarne il corpo ai fini dell'esibizioni, produzioni o commerci pornografici. L'art. 600-quinquies colpisce l'organizzazione e la propaganda del c.d. "turismo sessuale".

Alla luce delle norme di legge sopra richiamate, si ritengono attività a "rischio" anche quelle connesse all'erogazione di finanziamenti o alla prestazione di supporto, in qualsiasi forma, a favore di soggetti, singoli o associazioni, che:

- reclutino o inducano alla prostituzione di un minore o ne favoriscano, ne sfruttino, ne gestiscano, ne organizzino o ne controllino la prostituzione, ovvero compiano, in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessi, atti sessuali con un minore (art. 600-bis c.p.);

- reclutino o sfruttino minori per realizzare esibizioni pornografiche o producano materiale pornografico, ovvero detengano o facciano commercio (anche attraverso reti telematiche) ovvero offrano o cedano ad altri, ovvero, con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulghino, diffondano o pubblicizzino tale materiale, ovvero notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale (art. 600-ter c.p.) oppure consapevolmente si procurino o detengano materiale pornografico realizzato utilizzando minori ovvero accedano senza giustificato motivo, mediante l'utilizzo della rete internet o altri mezzi di comunicazione, a materiale pornografico realizzato utilizzando minori (art. 600-quater c.p.); a tal fine, per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali;

- organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno dei minori (art. 600-quinquies c.p.);

- adeschino un minore di anni sedici (per ciò intendendosi qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o altri mezzi di comunicazione) per

commettere uno dei delitti di cui alla presente parte (art. 609-undecies c.p.);

- in assenza di esigenze terapeutiche, cagionino una mutilazione degli organi genitali femminili o provochino, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle elencate da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente (art. 583-bis c.p.).

Per tali reati sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote, oltre che alcune sanzioni interdittive.

2. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai delitti contro la personalità individuale

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Le attività ritenute sensibili in relazione ai reati contro la personalità individuale sono:

a) attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es. affidamenti di appalti);
b) attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative (es. realizzazione e gestione di strutture quali asili nido o colonie estive per i figli dei dipendenti);
c) attività in ambito cinematografico/editoriale (es. realizzazione di video/iniziative editoriali legate all'attività aziendale quali ad esempio materiale audiovisivo, didattico e/o pubblicazioni);
d) promozione e/o gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà (es. donazioni o altre liberalità);
e) attività di acquisizione/noleggio di materiale audiovisivo/fotografico, anche se finalizzata ad una fruizione interna alla Società;
f) gestione di server delle società o di siti Internet;
g) organizzazione/promozione di viaggi (es. viaggi premio) per dipendenti o partner commerciali;
h) attività che prevedono il ricorso a prestazioni di servizi forniti da agenzie specializzate o tour operator;
i) selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi.

3. Il sistema in linea generale

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche della Società, e alle regole contenute nel Modello e nei protocolli attuativi dello stesso.

La Società adotta politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei reati contro la personalità individuale.

3.1. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli Organi Sociali della Società (e i Dipendenti, Consulenti e Partner nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- i principi di Corporate Governance approvati dai Consigli di Amministrazione della società;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno (SCI), e quindi le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione.

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano in via diretta sia agli Amministratori, ai Dirigenti e ai Dipendenti della Società, nonché ai Consulenti e Partner Dipendenti, sia alle società di Service, ai Consulenti, ai Fornitori e ai Partner a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

È espressamente vietato agli Amministratori, ai Dirigenti e ai Dipendenti, agli Organi Sociali, nonché ai Consulenti e Partner:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi procedurali previsti nella presente Parte Speciale;
- utilizzare stabilmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

A tal fine, la Easyde & Co. richiede il rispetto dei seguenti principi:

- gli Amministratori, Dirigenti, Organi Sociali ed in genere i Dipendenti pongono la massima attenzione affinché i Partner commerciali rispettino le norme di legge in materia del lavoro minorile, lavoro femminile, rispetto dei lavoratori ai sensi della normativa vigente;
- i Partner commerciali devono attenersi scrupolosamente al rispetto della normativa legale applicabile;
- la Easyde & Co. disciplina attentamente l'organizzazione dei soggiorni all'estero evitando qualsiasi convention, viaggi premio, viaggi per i Dipendenti in genere collegabili in qualsiasi modo a mete note per il turismo sessuale;
- la Easyde & Co. richiama in modo inequivocabile i propri Dipendenti ad un corretto

utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.

3.2. Protocolli di controllo specifici

Con riferimento alle problematiche in oggetto, la Società si è dotata dei seguenti presidi:

- chi si occupa della selezione dei fornitori di particolari servizi (quali ad esempio le imprese di pulizia, società operanti in settori quali ad esempio comunicazione di materiale pubblicitario, volantinaggio mirato, imbustamento di dépliant illustrativi ai clienti di una determinata zona e cartellonistica, servizio di call center) deve sempre valutare con particolare attenzione, e in base ad apposita procedura interna, l'affidabilità di tali fornitori ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso un'indagine ex ante (es. si deve sempre avere conoscenza delle condizioni di lavoro, e della regolarità del rapporto, applicate da un fornitore nei confronti del proprio personale quando si è in presenza di particolari indicatori di rischio quali l'età, la nazionalità, il costo della manodopera di quel fornitore; si deve sempre richiedere che i propri fornitori rispettino gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e di donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali);

- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal fornitore, ne informa immediatamente l'Organismo di Vigilanza;

- nei contratti con i fornitori deve essere contenuta apposita clausola con cui: a) la Easyde & Co. comunica di aver adottato un proprio Codice Etico ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001; b) il fornitore si impegna a tenere nell'ambito dei rapporti instaurati con la Easyde & Co. (o una società da questa controllata o ad essa collegata) comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel d.lgs. 231/2001; c) il fornitore si impegna a fornire ad Easyde & Co., a mera richiesta di quest'ultima e/o entro un termine congruo pattuito, il proprio Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e il proprio Documento Unico di Regolarità Fiscale (D.U.R.F.);

- l'inadempimento, anche parziale, di tali obbligazioni è sanzionato con la facoltà della Società di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione, oppure d risolvere il medesimo contratto, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento di eventuali danni subiti;

- nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al d.lgs. 231/2001 (ad esempio clausole risolutive espresse, penali) nonché eventuali manleve;

- tra i programmi di formazione dei dipendenti aventi ad oggetto il d.lgs. 231/2001, uno specifico riferimento è fatto alla trattazione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale;

- i contratti di licenza di opere audiovisive destinate ad un pubblico adulto devono contenere apposite clausole dirette a tutelare la Easyde & Co. dalla commissione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale e precisamente:
  - una clausola che determini precisamente il contenuto e le caratteristiche del prodotto che la Easyde & Co. (o una società da questa controllata o ad essa collegata) intende acquistare;
  - una clausola che sottolinei i contenuti, i reati e le responsabilità conseguenti alla commissione degli stessi;
  - una clausola idonea a garantire il rispetto del Modello adottato dalla Easyde & Co. ai sensi del d.lgs. 231/2001 e del Codice Etico da parte delle controparti. Per i contratti già in essere, la Società provvede a fornire idonea informativa alle controparti contrattuali, volta a limitare il rischio di un coinvolgimento di esse stesse in procedimenti ex d.lgs. 231/2001 scaturenti da comportamenti illeciti attribuibili, principalmente, alle stesse controparti;

- un'apposita procedura aziendale disciplina il contenuto e le cautele che devono essere prestate durante la negoziazione dei contratti di acquisto e/o licenza di opere audiovisive destinate ad un pubblico adulto, nonché i controlli sui prodotti ricevuti nella fase di esecuzione degli stessi contratti;

- la Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;

- la Società periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;

- nel rispetto delle normative vigenti, la Società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato:

- la Società possono intraprendere visite ispettive presso i propri fornitori ovvero richiedere ai medesimi ogni documentazione utile al riguardo;

- eventuali anomalie devono essere tempestivamente individuate e, se verificate, riportate in un listato per accertare che non si instaurino in un futuro nuove relazioni;

- il personale deve essere periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione

delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce all'Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

PARTE SPECIALE 5 – I REATI TRANSNAZIONALI

1. Premessa

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale, ratificata dalla legge n.146 del 16 marzo 2006, si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace.

La menzionata Convenzione richiede che ogni Stato parte della stessa adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano ai reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato.

La Convenzione punta ad armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i paesi affinché si possa affermare con certezza che un reato resti tale in qualsiasi paese.

Gli impegni che i paesi di tutto il mondo devono assumere possono essere così sintetizzati:

- incriminare nelle legislazioni nazionali i reati di partecipazione ad associazione criminale, riciclaggio di denaro sporco, corruzione e intralcio alla giustizia;
- stabilire la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dal trattato;
- adottare misure contro il riciclaggio di denaro sporco e i proventi delle attività criminali;
- proteggere coloro che testimoniano contro il crimine organizzato;
- rafforzare la cooperazione in ordine al trasferimento di giudizi, all'estradizione, al sequestro e alla confisca dei beni provenienti da reato o profitto del reato per rintracciare e giudicare gli indiziati;
- incentivare la prevenzione della criminalità organizzata a livello nazionale e internazionale;
- fornire le necessarie risorse finanziarie a quei paesi che richiedono assistenza per combattere congiuntamente la criminalità organizzata transnazionale.

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del d.lgs. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transazionale.

L'art. 3 della legge 146/2006 definisce infatti cosa debba intendersi per reato transnazionale al fine di individuare l'ambito di applicazione della normativa in esame.

In particolare, si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."

Per gruppo criminale organizzato, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

- Reati di associazione:
  - ➢ associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - ➢ associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
  - ➢ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973);
  - ➢ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo unico di cui al DPR n. 309 del 1990).

- Reati concernenti il traffico di migranti:
  - ➢ traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998);

- Reati di intralcio alla giustizia:
  - ➢ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
  - ➢ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

In conseguenza della commissione dei reati transnazionali sopra elencati, è prevista l'applicazione all'ente delle sanzioni sia pecuniarie che interdittive (a eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

2. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

  La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

  I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

  La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

  Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 c.p. riguarda la clausola - di dubbia interpretazione - che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo". Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, a che, soprattutto, essa debba ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.

  Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi interni alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con la medesima organizzazione in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

  L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne facciano parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286/1998)

  L'art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286/1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota in dottrina come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato uno straniero".

La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e indicata in dottrina come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (…) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Nel terzo comma dell'art. 12, il legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina siano posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al terzo comma se:

- "il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso fra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota in dottrina come favoreggiamento della permanenza clandestina, e consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico".

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

  L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti l'Autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

  Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

- Favoreggiamento personale (art.378 c.p.)

  L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

  Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

  Secondo la giurisprudenza al momento maggiormente seguita, occorre rilevare come non sia richiesto che, a seguito della condotta di aiuto, la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del favoreggiamento personale quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

  Tuttavia, per non dilatare eccessivamente i confini del disposto normativo, è comunque necessario, per la consumazione del reato in parola, che la condotta d'aiuto sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità; entrando nella sfera di percezione dell'organo investigativo; ove, in mancanza di tale peculiarità, il fatto non potrà che configurare, presenti i relativi momenti oggettivo e soggettivo, gli estremi del delitto tentato.

  Inoltre, premessa la possibile realizzazione del reato in esame tramite mendacio, parte della dottrina e tutta la giurisprudenza sono, in relazione alla reticenza, nonché al silenzio o ancora al rifiuto di rispondere, attestate su una linea estensiva, asserendo l'integrazione del delitto di favoreggiamento personale anche con un comportamento puramente omissivo.

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

  La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 bis del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (consistenti nella introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione, nel territorio dello Stato italiano, di quantitativi di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a kg. 10 convenzionali). L'art. 291 quater punisce coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.

  Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

  La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dall'articolo in esame sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

  La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e detenzione illeciti di sostenne stupefacenti o psicotrope). L'art. 74 punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

  Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  La pena è altresì aumentata se l'associazione è armata la pena. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

  La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

  Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

3. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati transnazionali

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

I Processi Sensibili che la Easyde & Co. ha individuato al proprio interno ai fini del D.Lgs. 231/2001, con riferimento ai reati transnazionali, sono i seguenti:

- gestione ed esecuzione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi in riferimento ad attività transnazionali;
- autorizzazione ed esecuzione di vendite di beni e servizi in riferimento ad attività transnazionali;
- gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali;

- gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- gestione di attività finalizzate a consentire l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato.

4. Funzione della Parte Speciale – Reati transnazionali

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali della Società, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

5. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio, i Dipendenti e gli Organi Sociali della Società, nonché i loro Consulenti e Partner devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico, le linee di condotta della Società nelle relazioni economico-commerciali e la politica societaria in merito alla negoziazione di titoli;
- le procedure della società inerenti i processi di acquisto, investimento e vendita;
- le procedure inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare di cui ai CCNL;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- le regole di cui alla Parte Generale del presente Modello;
- le regole e le procedure come di seguito descritte in questa Parte Speciale.

5.1. Principi procedurali

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Società (e dei Dipendenti nella misura necessaria alla funzione dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (L. 16 marzo 2006 n. 146);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali;
- in particolare, è fatto divieto di: intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- concessione di utilità a persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce all'Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

PARTE SPECIALE 6 – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Premessa

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha inserito nel corpus del d.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-septies. Tale norma estende la punibilità delle società alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.

Per la prima volta i reati che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 sono sanzionabili laddove commessi esclusivamente con colpa. Dunque, mentre in precedenza le attività di prevenzione erano indirizzate a evitare condotte riconducibili all'intenzione dell'agente, grava ora sulle società l'onere di prevenire delitti derivanti da comportamenti non voluti dall'agente ma che si verificano a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'illecito contemplato dall'art. 25-septies, per le peculiarità dei reati ivi decritti, offre pertanto alle imprese un impulso per integrare i modelli di organizzazione, gestione e controllo già esistenti con i sistemi di gestione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro, nonché per operare un coordinamento con gli istituti previsti dalla normativa di settore.

2. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

  La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o con specifica violazione dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).

- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

  La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

  Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

  Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è grave:

  1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per

un tempo superiore ai quaranta giorni;

2)se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

È gravissima se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai fini della comprensione delle fattispecie di reato richiamate, occorre chiarire che:

- l'infortunio sul lavoro è quello occorso per causa violenta, in occasione di lavoro. Il requisito della "occasione di lavoro" sussiste ogniqualvolta l'infortunio sia collegato, anche indirettamente, con l'attività lavorativa. La "causa violenta" è configurabile in tutti i casi in cui un'azione determinata e concentrata nel tempo, ancorché imprevedibile, straordinaria o accidentale, arrechi danno all'organismo del lavoratore. Limite alla responsabilità del datore di lavoro è rappresentato dal comportamento abnorme del lavoratore nello svolgimento della sua attività professionale;

- la malattia professionale è quella contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore. In particolare, la giurisprudenza riconosce la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore - eziologicamente connesso all'attività lavorativa - a seguito e ad esito del quale residua una definitiva alterazione dell'organismo medesimo, comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa. Gli agenti responsabili delle malattie professionali sono diversi, quali ad esempio l'esposizione ad agenti cancerogeni; l'impiego di sostanze chimiche dannose per la salute; la scarsa manutenzione degli impianti; gli ambienti di lavoro carenti dal punto di vista igienico o sovraffollati; l'uso del computer; una scorretta ergonomia; gli impianti di condizionamento; le infezioni. Alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, e dottrinali in tema di "mobbing", il legislatore, nell'ambito del d.lgs. n. 81/2008, elenca tra i rischi che devono formare oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro e, successivamente, di sorveglianza sanitaria, quelli collegati allo stress lavoro-correlato.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera

agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall'agente dovrà essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro.

Inoltre, è bene precisare che, sotto il profilo sanzionatorio, il legislatore distingue tra:

1) le lesioni personali colpose, alle quali si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote e alcune sanzioni interdittive per un periodo di tempo fino a 6 mesi;
2) l'omicidio colposo avvenuto in conseguenza della violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, al quale si applica la sanzione pecuniaria tra 250 e 500 quote, nonché alcune sanzioni interdittive per un periodo di tempo tra 3 mesi e 1 anno;
3) l'omicidio colposo avvenuto in conseguenza della specifica violazione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), attuativo della Legge delega 3.8.2007 n. 123 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il quale riguarda le: i) aziende industriali in cui sono presenti sostanze pericolose, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari o di gestione di rifiuti radioattivi, aziende di fabbricazione o deposito di esplosivi, polveri e munizioni, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori e strutture di ricovero e di cura pubbliche e private (di cui all'art. 31, coma 6, lett. a), b), c), d), f) e g) T.U.); ii) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, ed attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto; iii) attività di cantieri temporanei o mobili o comunque caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini al giorno: in tutti questi casi, si applica una sanzione pecuniaria di 1000 quote, nonché sanzioni interdittive per un periodo di tempo tra 3 mesi e 1 anno.

Infine, la distinzione sanzionatoria appena illustrata ai numeri 2) e 3) dimostra altresì la differente gravità, da parte della società datrice di lavoro, delle condotte di omissione nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro a seconda che la violazione sia concernente norme diverse dall'art. 55 T.U. ovvero proprio la predetta norma che, viceversa, riguarda le aziende che necessitano di una particolare attenzione alla salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori e la cui violazione, e la cui inosservanza è perciò considerata più grave.

3. Funzione della Parte Speciale – Reati in materie di salute e sicurezza sul lavoro

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- evidenziare il sistema formalizzato delle deleghe adottato dalla società come strumento organizzativo che permette di definire i ruoli, i compiti e gli incarichi

operativi dei vari soggetti aziendali, con particolare riferimento a quelli relativi alle attività di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- indicare le regole procedurali che tutti i soggetti aziendali della società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi e le informazioni necessarie per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Tenendo conto delle attività di rilevazione e valutazione dei rischi, dei sistemi di controllo previsti dalla legge, dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione ai fini di tutelare i dipendenti e garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività (c.d. attività sensibili), che, per la loro natura o per l'organizzazione nel cui contesto sono svolte, potrebbero in concreto comportare il rischio di configurazione di fattispecie di reati quali l'omicidio o le lesioni colposi.

Elemento fondamentale per l'individuazione dei rischi relativi al compimento dei reati in questione è il cosiddetto "Documento di valutazione dei rischi", già indicato dal Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel quale vengono indicati i rischi eventuali in relazione alle norme infortunistiche ed alla tutela nei luoghi di lavoro.

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata dalla società per ciascuna unità produttiva e per la sede, in ragione delle prescrizioni del decreto legislativo 626/1994 e della normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la società stessa, sono stati, quindi, individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, l'omissione di presidi alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro e la conseguente commissione della descritta tipologia di reati.

4. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Sulla base di quanto analizzato e indicato dai documenti di valutazione dei rischi predisposti ed aggiornati dalla Società in ottemperanza a quanto previsto dalla legge, sono state individuate presso di esse le seguenti attività sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 25- septies del d.lgs. 231/2001.

In particolare:

- attività d'ufficio (es. videoterminali, elettrocuzione, sollevamento carichi, incendio, ecc.);

- attività di preparazione e cucinazione di alimenti e bevande;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali di ristorazione, bar, banqueting, room service, rooftop, nonché attività di relativo servizio;
- attività di lavaggio e sanificazione di stoviglie e attrezzature da cucina, nonché di ogni altro utensile necessario alle attività di ristorazione;
- attività di trasporto di cibi;
- manutenzione su impianti ed immobili della Società e lavori civili/edili presso le sedi della Società.

5. Il sistema in linea generale

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, nel Decreto legislativo 626/1994 e nella normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire il verificarsi di reati quali l'omicidio e le lesioni colposi.

La Easyde & Co. opera sull'intero territorio nazionale; sull'intero territorio nazionale sono e possono essere dislocate le sedi presso le quali vengono svolte le attività della Società e prestati servizi diretti ai Clienti.

Considerata l'ampia estensione territoriale e l'operatività in ambienti di lavoro tra loro differenti, la Easyde & Co. ha predisposto un'apposita struttura organizzativa volta alla cura dell'attuazione sistematica di tutte le prescrizioni in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSL, Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro).

In particolare, a seguito di un'analisi approfondita della struttura operativa aziendale, nell'assetto organizzativo è stato previsto un sistema di deleghe che definisce compiti, attribuzioni e responsabilità per la gestione delle attività disciplinate dal TU 81/08.

Per quanto riguarda tutti gli aspetti a tali attività si rimanda ai documenti del DPS della Società.

5.1. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli Organi Sociali della Società Easyde & Co. (i Dipendenti, i Consulenti e i partner nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa di cui al d.lgs. 123/2007 e le principali norme in tema di sicurezza sul lavoro T.U. 81/08;
- i principi di Corporate Governance approvati dall'organo amministrativo della Società;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno (SCI), e quindi le procedure/linee guida aziendali, la

documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di seguire i seguenti principi generali di comportamento:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività che possono presentare rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- promuovere e applicare operativamente la cultura della sicurezza e della prevenzione nell'espletamento delle rispettive attività; ogni lavoratore deve in particolare prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quelle delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni;
- rispettare il sistema delle deleghe formalizzato ed esercitare con diligenza i poteri delegati, segnalando tempestivamente ogni difficoltà o criticità nell'esercizio delle proprie attribuzioni;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia ed efficienza delle misure implementate;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza gli interventi realizzati e le misure tecnico-organizzative adottate per migliorare lo stato dei luoghi lavorativi e per ridurre i rischi connessi allo svolgimento delle attività aziendali.

5.2. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nel paragrafo precedente, devono rispettarsi, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti e suddivisi nelle quattro aree in cui generalmente è organizzato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sulla base degli standard riconosciuti a livello internazionale e di best practices di settore, così come di seguito rappresentato:

- Pianificazione - attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse;

- Politica ed obiettivi: esistenza di una politica che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza la Società stabilisce di raggiungere e che:
  - ➢ contiene almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in tema di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
  - ➢ è adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle parti interessate;

- ➢ è periodicamente riesaminata per assicurare che siano mantenuti ed appropriati gli obiettivi rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione.

- Piani annuali e pluriennali: esistenza di un piano degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli Organi societari delegati:
  - ➢ che contiene una chiara individuazione delle scadenze, delle responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
  - ➢ che è adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione.

- Prescrizioni legali ed altre: esistenza di una procedura/policy che definisca criteri e modalità da adottare per:
  - ➢ l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
  - ➢ l'individuazione delle aree e delle attività aziendali interessate dall'applicazione delle normative e formalizzazione delle modalità di diffusione delle stesse.

- Attuazione e funzionamento – attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze;

- Norme e documentazione del sistema: esistenza di procedure/policy aziendali per la gestione della documentazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, che disciplinino ruoli, responsabilità (Manuale, Istruzioni di lavoro, ecc.) in coerenza con le linee guida aziendali. In particolare, le suddette procedure/policy riportano anche le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta;

- Organizzazione e responsabilità – DDL (Datore di lavoro): esistenza di disposizioni organizzative per l'individuazione della figura del Datore di lavoro che tengano conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva;

- Organizzazione e responsabilità – RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) / ASPP (Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione) / Medico competente/ RSL (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) / Incaricati Emergenze: esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del

RSPP, degli ASPP, del RSL, del Medico Competente e degli Incaricati delle Emergenze che:

- ➢ definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia;
- ➢ prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
- ➢ prevedano lo svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
- ➢ prevedano la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico.

- Organizzazione e responsabilità – sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: esistenza di procedure/policy aziendali che:
  - ➢ disciplinino le modalità di individuazione ed assegnazione dell'incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di salute e sicurezza durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge;
  - ➢ prevedano la tracciabilità dell'assessment dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

- Sistema di deleghe di funzioni: esistenza di un sistema di deleghe di funzioni predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:
  - ➢ effettività – sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
  - ➢ idoneità tecnico professionale del delegato;
  - ➢ vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
  - ➢ certezza, specificità e consapevolezza.

- Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: esistenza di una procedura/policy aziendali che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, l'approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei rischi aziendali. In particolare, tale procedura/policy dovrebbe:
  - ➢ identificare ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio;
  - ➢ identificare le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  - ➢ identificare modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei

processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;

- ➢ prevedere, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- ➢ prevedere la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischi: pericoli ordinari e generici, ergonomici, specifici, di processo ed organizzativi e un'individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- ➢ prevedere l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- ➢ prevedere il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- ➢ prevedere esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno:
  - ➢ il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
  - ➢ l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione, nonché delle misure di igiene;
  - ➢ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - ➢ le eventuali misure adottate per eliminare le interferenze – applicabili in caso di appalti e/o contratti d'opera ex art. 7 d.lgs. 626/1994.

- Controllo operativo – affidamento compiti e mansioni: esistenza di una procedura/policy aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del datore di lavoro. In particolare, tale procedura/policy:
  - ➢ definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
  - ➢ definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione dei ruoli e delle responsabilità dei lavoratori;
  - ➢ prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo.

- Controllo operativo – Dispositivi di protezione individuale (DPI): esistenza di una

procedura/policy aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuale. In particolare, tale procedura/policy:

- ➢ definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
- ➢ prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica della funzionalità dei DPI.

- Gestione delle Emergenze: esistenza di una procedura/policy aziendale per la gestione delle emergenze. In particolare, tale procedura/policy prevede:
  - ➢ l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
  - ➢ indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  - ➢ le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
  - ➢ l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
  - ➢ indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.

- Gestione del rischio incendio: esistenza di una procedura/policy aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale procedura/policy prevede:
  - ➢ il monitoraggio delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del CPI;
  - ➢ indicazione sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
  - ➢ indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.

- Consultazione e comunicazione: esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di un'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione;

- Consultazione e comunicazione: esistenza di una procedura/policy aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza. In

particolare, tale procedura/policy prevede:

- ➢ l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori;
- ➢ l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

- Formazione, sensibilizzazione e competenze: esistenza di una procedura/policy aziendale che regolamenti il processo di formazione. In particolare, tale procedura/policy:
  - ➢ definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi di impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose, procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del Medico Competente;
  - ➢ definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, al trasferimento o al cambiamento di mansioni, ecc);
  - ➢ definisce, con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza, l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione sulla base del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso);
  - ➢ definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale).

- Rapporti con i fornitori e controparti contrattuali - informazione e coordinamento: esistenza di una procedura/policy aziendale che definisca:
  - ➢ modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere e impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti;
  - ➢ ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento o del Verbale ex art. 7 d.lgs. 626/1994 che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera, nella prestazione di un servizio o nella fornitura di beni.

- Rapporti con i fornitori e controparti contrattuali – qualifica: esistenza di una procedura/policy aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare, tale procedura tiene conto:
  - ➢ dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori

prevista ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 626/1994;

- ➢ delle necessità di verifica dell'idoneità tecnico professionale delle ditte esterne, incaricate mediante contratti di appalto, di opera e di somministrazione (ad es., mediante il certificato CCIAA, autodichiarazioni, anni di esperienza nel settore, anni di rapporto con la società, D.U.R.C., D.U.R.F., assicurazione R.C.T./R.C.O.) anche mediante, ove necessario, la previsione di controlli a campioni sulla regolarità dei dipendenti impiegati e sulla formazione impartita, nonché su tutto quanto richiesto dal capitolato d'appalto;
- ➢ della rispondenza della fornitura con le specifiche di acquisto e con le migliori tecnologie disponibili in tema della salute e della sicurezza.

- Rapporti con i fornitori e controparti contrattuali – clausole contrattuali: esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, appalto e di subappalto;

- Gestione degli asset: esistenza di procedure/policy aziendali che disciplinino le attività di manutenzione /ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare, tali procedure/policy prevedono:
  - ➢ periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
  - ➢ la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

- Controllo e azioni correttive – attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici;

- Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni: esistenza di una procedura/policy aziendale che indichi:
  - ➢ ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni;
  - ➢ ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
  - ➢ modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

- Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti): esistenza di procedure/policy aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:
  - ➢ i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
  - ➢ i dati riguardanti la sicurezza degli impianti e delle attrezzature (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici e macchine);
  - ➢ i dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza).

- Misura e monitoraggio delle prestazioni - cause - controversie: esistenza di procedure/policy aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie /contenzioso pendenti relative agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni;

- Audit: esistenza di una procedura/policy aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare, tale procedura/policy definisce:
  - ➢ la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di audit formalizzato);
  - ➢ le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere controllata;
  - ➢ le modalità di registrazione degli audit;
  - ➢ le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa applicabile;
  - ➢ le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
  - ➢ le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit all'Alta Direzione aziendale.

- Reporting: esistenza di una procedura/policy aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e l'Alta Direzione aziendale;

- Riesame della direzione – Riesame periodico del vertice aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza sia stato completamente realizzato e se sia sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda;

- Conduzione del processo del riesame: esistenza di una procedura/policy aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dall'Alta Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda;

  Tale procedura/policy prevede la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività:

  - ➢ l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
  - ➢ l'analisi dei risultati degli audit;
  - ➢ l'analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda (infortuni e altri dati);
  - ➢ lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente Riesame;
  - ➢ l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

PARTE SPECIALE 7 – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

1. Premessa

L'art. 63, terzo comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, l'art. 25-octies prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648- ter c.p.).

Ai sensi dell'art. 25-octies, l'ente è ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempreché ne derivi un vantaggio o un interesse per l'ente medesimo.

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal d.lgs. n.56/2004: revisori contabili, professionisti e, in generale, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge.

A tal proposito, merita di essere considerato l'obbligo a carico dei diversi organi di controllo di gestione, tra cui l'Organismo di Vigilanza, esistenti negli enti destinatari della disciplina, a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia.

Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e all'uso di strumenti di pagamento e di deposito e, sono destinati ad avere effetto sia verso l'interno dell'ente (titolare dell'attività o legale rappresentante) che verso l'esterno (autorità di vigilanza di settore, Ministero dell'Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia).

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter, c.p. è limitata all'ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente medesimo. Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qualvolta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

2. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Il reato in oggetto incrimina chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato (delittuoso o contravvenzionale), o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Le disposizioni di questo articolo si applicano "anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo della norma incriminatrice in questione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

  L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato (delittuoso o contravvenzionale), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa.

  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

  La disposizione è applicabile "anche quando l'autore del delitto, da cui provengono il denaro o le cose, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

  Passando alle condotte incriminate, la norma ne individua tipicamente due e, cioè, la "sostituzione" e il "trasferimento" di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, accanto alle quali, però, prevede anche, con formula residuale, il compimento di qualsiasi altra operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di detto denaro o beni.

  La "sostituzione" si riferisce ad attività mediante le quali i proventi illeciti vengono appunto sostituiti o cambiati con denaro "pulito" o altri valori.

  Il "trasferimento" si può attuare spostando il provento illecito da un luogo ad un altro per conto degli autori del reato, ovvero ponendo in essere passaggi artificiosi per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza, come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti con somme provento di delitto un immobile e, quindi, lo riceda al vero destinatario.

  Infine, per consentire la punibilità di qualsiasi altra operazione, diversa dal sostituire o trasferire, che consenta di dissimulare l'origine del denaro o bene, è prevista la condotta di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

  L'art. 648-ter c.p. reprime la condotta di chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità provenienti da reato (delittuoso o contravvenzionale).

  Anche per questo reato è contemplata la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale.

  L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di un a duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco" venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

  La condotta, espressa dall'inciso "impiegata in attività economiche o finanziarie", consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo. Dall'altro lato il verbo impiegare ha un'accezione più ampia rispetto al termine investire, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di usare comunque.

  Il richiamo al concetto di attività per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale; non naturalmente quando essa si accompagni ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata).

  Esclusi i profili sic et simpliciter professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro o altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

  Inoltre, la funzione integrativa e, per così dire, residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

3. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

La Easyde & Co., attraverso un'analisi effettuata al suo interno, ha individuato i Processi Sensibili le cui attività sono state analizzate e, dove ritenuto necessario, integrate con i nuovi protocolli di controllo:

- attività commerciali di vendita all'ingrosso;
- attività di acquisizione di aziende o rami d'azienda di società aventi un oggetto sociale del tutto difforme da quello della Società;
- attività di selezione dei potenziali partner contrattuali;
- attività commerciali non rientranti nella gestione caratteristica della Società.

4. Regole generali

Tale Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti, e Dipendenti della Società, nonché dai Consulenti e Partner esterni con esse operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo, consistenti nell'acquisizione, a qualsiasi titolo, di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, attuati nella consapevolezza di tale origine delittuosa.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner della società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In particolare, nell'espletamento delle proprie attività, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

4.1. Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Amministratori, i Dirigenti ed i Dipendenti della Società, nonché i Consulenti e i Partner nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa di cui al Decreto di Antiriciclaggio;
- i principi di Corporate Governance approvati dall'organo amministrativo della società;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno (SCI), e quindi le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il

sistema di controllo della gestione.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di seguire i seguenti principi generali di comportamento, ovvero di:

- valutare i potenziali partner contrattuali secondo principi di: i) corrispondenza dei potenziali partner alle reali esigenze aziendali; ii) rispetto da parte del partner delle pari opportunità e di tutte le norme di legge e di correttezza professionale;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner stranieri (di seguito i "soggetti da identificare");
- segnalare all'Organismo di Vigilanza l'operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio responsabile sospendere/interrompere il rapporto con il cliente medesimo. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività;
- non accettare pagamenti in contanti e prestare particolare attenzione ai pagamenti derivanti da istituti di credito stranieri, soprattutto qualora gli stessi abbiano sede nei paradisi fiscali o provengano da persone elencate all'interno della black list antiterrorismo.

4.2. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali qui di seguito descritti.

- Identificazione e valutazione della clientela in funzione del rischio riciclaggio

  In fase di acquisizione del cliente, tutte le funzioni competenti dovranno essere coinvolte nel processo di selezione e valutazione del partner, analizzandone specificamente i profili di "rischio riciclaggio" connessi.

  Ove possibile, in fase di acquisizione del cliente, dovrà essere garantito un processo comparativo dei potenziali partner, sulla base di almeno due proposte commerciali concorrenti (ad es., nel caso di fornitori); ove possibile, dovrà essere richiesta al potenziale partner idonea documentazione per verificarne i c.d. requisiti di moralità o, ove non sia possibile (ad es., perché appartenente ad uno Stato in cui non vi siano certificazioni corrispondenti a quelle rilasciate in Italia), si dovranno assumere tutte le informazioni possibili al fine di valutarne l'affidabilità, assicurando la tracciabilità, la verificabilità delle stesse tramite apposita relazione scritta e l'archiviazione della documentazione.

Inoltre, poiché i rapporti con i partner commerciali rientrano in quelle operazioni che comportano l'utilizzo di risorse economiche e finanziarie, in fase di selezione e acquisizione del partner e nel corso di tutto il rapporto contrattuale, tutti i destinatari dovranno osservare i seguenti principi procedurali:

- gli acquisti dovranno avvenire nel rispetto del budget previsto e ogni esborso dovrà sempre recare una causale espressa ed essere registrato in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- i pagamenti dovranno essere tracciabili (importo, nome/denominazione, indirizzo, numero di conto corrente ecc.), dovranno corrispondere esattamente a quanto indicato nel contratto e dovranno essere effettuati esclusivamente sul conto corrente indicato dal partner nel contratto e ad esso intestato, evitando in ogni caso pagamenti da effettuarsi su conti correnti cifrati o su conti intestati a soggetti diversi dalla controparte contrattuale;
- i pagamenti non potranno essere effettuati in un Paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto, né su conti correnti di banche appartenenti od operanti in Paesi elencati tra i c.d. "paradisi fiscali", né in favore di società off-shore, e dovranno avvenire nel rispetto di tutte le leggi del settore;
- ove possibile, dovrà essere predisposto un albo dei fornitori/collaboratori;
- dovrà essere archiviata tutta la documentazione rilevante (ordini, contratti, scambi di comunicazioni con fornitori/collaboratori) al fine di consentire la ricostruzione e tracciabilità delle diverse fasi del processo;
- la sottoscrizione dei contratti dovrà essere effettuata esclusivamente da chi è titolare del relativo potere;
- le eventuali eccezioni a questi standards devono essere autorizzate da un adeguato livello gerarchico e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

In fase di apertura anagrafica cliente, la funzione Amministrazione, oltre che a valutare l'affidabilità finanziaria/commerciale del cliente, dovrà valutare i profili di "rischio riciclaggio" connessi a ciascun cliente.

La valutazione del profilo può fondarsi sui seguenti "elementi di attenzione":

➢ settore di attività e professione del cliente/settore di attività ed oggetto sociale (in caso di persona giuridica);

➢ operatività canalizzata da conti corrente esteri;

➢ residenza/sede sociale del cliente in paradisi fiscali o in paesi non cooperativi di cui alle liste GAFI.

Nel valutare il profilo del cliente dovranno, altresì, essere presi in considerazione gli indici di anomalia, anche sopravvenuti nel corso del rapporto, rilevanti al fine della segnalazione delle operazioni sospette, nonché qualsiasi altra eventuale criticità, rendendo noto al partner che l'eventuale violazione del Modello e dei principi ad esso collegati costituiscono grave inadempimento al rapporto contrattuale.

Periodicamente, sentito l'OdV, la Società valuterà l'opportunità di continuare il rapporto contrattuale con soggetti appartenenti alla categoria a "rischi alto".

- Attività atipiche
  In merito ai principi generali di comportamento, particolare attenzione deve essere prestata relativamente alle attività atipiche svolte dalla società, nei confronti delle quali è necessario attuare un monitoraggio costante finalizzato ad evitare la commissione dei reati di Riciclaggio. Per attività atipiche si dovranno considerare tutte quelle che non rientrano nell'attività di servizi di ristorazione, colazioni, bar, rooftop, ristorazione di lusso, banqueting, room service e, in generale, di produzione e/o somministrazione di alimenti e bevande e di prestazione di attività che rientrano nel *core business* dell'oggetto sociale della Società.

- Indici di anomalia
  Qui di seguito si forniscono alcuni indici di anomalia in presenza dei quali la singola operazione commerciale deve ritenersi "sospetta" e pertanto potenziale veicolo della commissione del reato di riciclaggio:

  ➢ il cliente ha sede in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario, ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi;
  ➢ il pagamento dell'operazione avviene tramite finanziamento da parte di una banca insediata in uno dei paesi indicati al punto precedente;
  ➢ il cliente intende regolare il pagamento dell'operazione con una somma di denaro superiore ad euro 5.000 in contanti, ovvero con libretti di deposito bancari o postali al portatore o con titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera oppure con strumenti estranei alle normali prassi commerciali;
  ➢ il cliente effettua transazioni di ammontare appena inferiore alla soglia limite di Euro 5.000;
  ➢ il cliente intende regolare il pagamento dell'operazione mediante assegni con numeri di serie progressivi o più assegni dello stesso importo con la stessa data;
  ➢ il cliente insiste affinché l'operazione venga chiusa rapidamente.

  Prima di intraprendere qualsiasi operazione avente uno degli indici di anomalia sopra indicati dovrà essere informato il responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

  Ove applicabili alle attività in concreto svolte dalla Società, valgono gli "indicatori di anomalia" delle operazioni stabiliti all'art. 3 del Provvedimento UIF del 12.5.2023 della Banca d'Italia.

- Sistema informatico della Società
  Oltre a tutto quanto sopra previsto e fermo restando quanto eventualmente e più specificamente previsto nelle altre Parti Speciali, la Società dovrà possibilmente dotarsi di un sistema informatico adeguato, che consenta la ricostruzione e

tracciabilità dei singoli passaggi relativi a tutti i rapporti commerciali con Partner, Clienti e Fornitori, nonché l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema. Inoltre, il sistema informatico dovrà consentire la conservazione della documentazione giustificativa a supporto (registrazioni contabili relative alle singole operazioni di incasso, di pagamento, di apertura/chiusura/movimentazione dei conti correnti, ecc.).

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati di Riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

PARTE SPECIALE 8 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

1. Premessa

La legge 18 marzo 2008, n. 48 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha inserito nel d.lgs. 231/2001 l'art. 24-bis, così estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche a "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", in coerenza con i profondi cambiamenti dipendenti dalla tecnologia digitale e dalla sua rapida evoluzione, nonché dalla convergenza e costante globalizzazione delle reti informatiche.

2. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente

I nuovi reati presupposto in tema di criminalità informatica, alcuni dei quali già esistenti nel nostro codice penale, altri riformulati e altri ancora introdotti ex novo dalla l. 48/2008, sono i seguenti:

- art. 491-bis – Falsità in Documenti informatici, che punisce le condotte di falso commesse relativamente ad un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, applicando a tali condotte le disposizioni sulle falsità in atti pubblici; la norma, in particolare, richiama tutti i delitti di cui al Capo III – Della falsità in atti, di cui al Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica, ossia: a) la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma in tutto o in parte un atto falso o altera un atto vero, in modo aggravato se l'atto fa fede fino a querela di falso (art. 476 c.p.); b) la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità (art. 477 c.p.); c) la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, in modo aggravato se l'atto fa fede fino a querela di falso o se la falsità riguarda un attestato sul contenuto di atti pubblici o privati (art. 478 c.p.); d) la condotta del pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (art. 479 c.p.); e) la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (art. 480 c.p.); f) la condotta di chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (art. 481 c.p.); g) la condotta di chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato

a provare la verità, in modo aggravato se si tratta di atti dello stato civile (art. 483 c.p.); h) la condotta di chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso (art. 489 c.p.); le pene sono diminuite se le condotte anzidette sono commesse da privati su atti pubblici;

- art. 615-ter – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, che punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, in modo aggravato se: 1) il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) il colpevole usi violenza o minaccia sulle cose o alle persone o sia palesemente armato; 3) dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione, il danneggiamento, la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti; 4) i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;

- art. 615-quater – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, che punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati o strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, in modo aggravato nei casi di cui all'art. 615-ter, secondo e terzo comma, c.p.;

- art. 617-quater – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, che punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero le impedisca o le interrompa, ovvero riveli mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il convenuto di tali comunicazioni, in modo aggravato nei casi di cui all'art. 615-ter, terzo comma, c.p., ovvero se commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- art. 617-quinquies – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, che punisce chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni, metta in altro modo a disposizione di altri o installi

apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, in modo aggravato nei casi di cui all'art. 617-quater, quarto comma, c.p.;

- art. 635-bis – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, che punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui, in modo aggravato se il fatto sia commesso con violenza o con minaccia ovvero se il colpevole è palesemente armato, oppure se commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- art. 635-ter – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico, che punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, in modo aggravato se il fatto sia commesso con violenza o con minaccia ovvero se il colpevole è palesemente armato, oppure se commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema, ovvero ancora se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici;

- art. 635-quater – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, che punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento, in modo aggravato se il fatto sia commesso con violenza o con minaccia ovvero se il colpevole è palesemente armato oppure se commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- art. 635-quater.1 – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, che punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, in modo aggravato

se commesso nei casi di cui all'art. 615-ter, secondo e terzo comma, c.p.;

- art. 635-quinquies – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse, che punisce chiunque commetta le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento, in modo aggravato se il fatto sia commesso con violenza o con minaccia ovvero se il colpevole è palesemente armato, oppure se commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema, oppure ancora se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici;

- art. 640-quinquies – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, che punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato;

- art. 629, terzo comma – Estorsione (limitatamente al terzo comma), che punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, in modo aggravato se concorre taluna delle circostanze di cui all'art. 628, terzo comma, c.p., nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità. A sua volta, l'art. 617-sexies, pur non previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, rileva ai fini dell'art. 629, terzo comma, c.p., e punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di talune delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, qualora ne faccia uso o lascia che altri ne facciano uso.

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 800 quote, oltre sanzioni interdittive.

È finalizzato alla lotta alla criminalità informatica pure l'art. 640-ter – Frode informatica – presente nel d.lgs. 231/2001, sin dalla sua emanazione, all'art. 24 in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Dunque, anche al fine di non incorrere nella responsabilità amministrativa, un ente deve dotarsi di un Modello capace di rendere il più efficiente possibile la propria organizzazione, attraverso la gestione del rischio e il controllo dello stesso.

Il Modello deve quindi essere in grado di tutelare l'ente anche dalla commissione dei reati informatici.

Il reato informatico è definibile come la condotta antigiuridica concernente l'elaborazione automatica e la trasmissione dei dati, ovvero l'illecito che vede il computer come l'oggetto, il mezzo o il simbolo dello stesso.

Un Sistema informatico è rappresentabile come un insieme di elementi interconnessi o collegati che permettono di raccogliere, archiviare, cercare, elaborare e distribuire dati, trasformandoli in informazioni utili per supportare le attività decisionali e di controllo di un ente; esso è composto da risorse tecnologiche e organizzative e deve consentire lo svolgimento di tre macro processi fondamentali:

1) processo di input (acquisizione dati);

2) processo di elaborazione (trasformazione dei dati);

3) processo di output (restituzione di informazioni).

Obiettivo del Sistema informatico è quello di rendere più efficienti i processi aziendali, supportandone le varie fasi e fornendo gli strumenti per pianificare le attività, monitorare la dinamica del sistema oggetto di osservazione, registrare i risultati raggiunti, richiamare l'attenzione sui problemi, valutare la situazione e prendere le decisioni migliori.

Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

L'IT, acronimo di Information Technology, indica l'uso della tecnologia nella gestione e nel trattamento dell'informazione. L'IT riguarda l'uso di apparecchi digitali e di software che consentono di creare, memorizzare, scambiare e utilizzare informazioni nei più disparati formati.

Nel proprio Modello, l'ente deve fissare una serie di principi, progettare delle procedure e implementare dei sistemi avendo come obiettivo finale la protezione e la sicurezza del proprio Sistema informatico. Nel fare ciò l'ente deve avere un particolare riguardo all'intero flusso comunicativo e informativo che ruota attorno alla struttura aziendale e, deve puntare al raggiungimento dell'equilibrio tra la necessità di garantire la facilità di utilizzo delle risorse dell'organizzazione e la necessità di controllare l'accesso alle stesse.

Dovranno, a tal fine, essere analizzate tutte le attività e i processi supportati dal Sistema informatico e telematico per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali o di altra natura che costituiscono un potenziale terreno fertile per la commissione dei reati presupposto in precedenza elencati.

Durante la creazione e lo sviluppo di un Modello idoneo alla struttura, alla natura e alle dimensioni dell'ente, occorre prevedere - o se già esistente verificare e migliorare - un sistema di autorizzazioni e di deleghe, partendo dal principio della separazione dei compiti per ciascuna delle attività dei singoli processi. Le attività dell'ente devono poi essere adeguatamente documentate, anche per il mezzo di supporti e strumenti informatici, al fine di renderle tracciabili e in modo tale da facilitarne i controlli sia sui contenuti e sulle modalità, sia sui soggetti che le hanno ideate, ordinate, eseguite, o verificate; il tutto ovviamente nel rispetto della riservatezza. L'ente deve in particolare porre attenzione affinché nelle procedure riguardanti il processo di gestione dei sistemi informativi - e tutte le attività ad esso collegate - siano ben definite e controllate le

responsabilità delle funzioni relative all'IT. Risulta dunque fondamentale dotarsi sia di strumenti e meccanismi che permettano di evitare la perdita, la modifica accidentale o l'alterazione di dati e informazioni relative all'attività dell'ente, sia di strumenti di gestione che ne mantengano la stabilità temporale e l'integrità complessiva.

Sostanzialmente, la nuova previsione normativa impone alle imprese di fare propri schemi di gestione interna validi ed efficaci ma che siano soprattutto in grado di evitare che amministratori, dirigenti e dipendenti con ruoli di responsabilità all'interno della struttura societaria, possano rendersi responsabili di reati, commessi mediante le strutture aziendali, a vantaggio dell'ente stesso. È consigliabile, quindi, che gli apicali delle imprese pongano maggiore sforzo organizzativo e rivedano i processi di gestione interna dei sistemi informatici e fare in modo che, concretamente, i livelli di sicurezza certificati nell'ambito delle policy aziendali, trovino riscontro, nella realtà, nei processi gestionali e produttivi quotidianamente adoperati.

Va evidenziato, infine, come la disciplina del D.lgs. 301/2001 e quindi le sanzioni previste dal nuovo art. 24 bis della legge di ratifica, non siano applicabili allo Stato, agli enti pubblici territoriali e non economici ed agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

3. Le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati di criminalità informatica

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Il rischio di commissione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale può concretizzarsi in misura maggiore in alcuni ambiti (attività, funzioni, processi), fra i quali assumono una rilevanza centrale i settori in cui il personale, nel compimento delle proprie attività, dispone di un sistema informatico dotato di connettività esterna e, in particolare, l'area IT, attese le capacità e conoscenze specifiche che connotano i Dipendenti che operano in tale settore.

I principali Processi Sensibili che la Easyde & Co. ha individuato in concreto nel proprio interno sono i seguenti:

- gestione del sistema informatico/telematico con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:
  - ➢ installazione/mantenimento apparati informatici (software e hardware);
  - ➢ monitoraggio accessi ai sistemi informatici/telematici;
- utilizzo di sistemi informatici/telematici a supporto dell'attività lavorativa con particolare riferimento alle seguenti attività a rischio:
  - ➢ installazione/mantenimento di gestionali informatici finalizzati alla regolare tenuta della contabilità;

- accesso a sistemi informatici/telematici esterni.

4. Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Sezione è che tutti i Dipendenti ed Organi Sociali, nonché Consulenti e Partner, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei delitti informatici, si attengano a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti stessi.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai soggetti sopra elencati di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitto informatico.

Al fine di evitare la commissione di uno di tali reati, è fatto espresso richiamo al rispetto della normativa aziendale eventualmente predisposta ed adottata al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici:

- documento programmatico sulla sicurezza dei dati (DPS) predisposto secondo quanto richiesto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- norme generali per il corretto utilizzo dei sistemi informatici;
- linee guida per la Protezione delle Informazioni Aziendali;
- codice di Etico;
- linee Guida per la sicurezza dei data center;
- linee Guida relative alla postazione di lavoro;
- in generale, la normativa, le policy e le procedure aziendali per l'utilizzo dei sistemi informatici.

4.1. Principi generali di comportamento

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei Destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001, la Società dovrà adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento. In particolare sarà opportuno:

- fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di Reati informatici;
- limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla società compatibilmente con le necessità lavorative;
- effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare

comportamenti anomali quali, a titolo di esempio, il download di file di grosse dimensioni, ovvero attività eccezionali dei server al di fuori degli orari di operatività sociale;

- predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione dei server della Società e più in generale a protezione di ogni sistema informatico societario anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi alle sale server prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale non autorizzato.

4.2. Principi procedurali specifici

Al fine di applicare ed attuare le norme comportamentali sopra elencate, devono essere attuati i seguenti principi procedurali:

- informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- diffondere agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnano al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- informare gli utilizzatori di sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- l'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite ed ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;
- dotare la stanza server di porta con un controllo di accesso fisico consentito solo al personale autorizzato;
- proteggere ogni sistema informatico societario, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venire disattivati;
- vietare l'installazione e l'utilizzo di software (programmi) non approvati dalle società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. virus) capaci di

danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;

- vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici delle società, di software mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna WiFi), sarà importante proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alle società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;
- prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.

I delitti di criminalità informatica estendono la responsabilità delle persone giuridiche ai c.d. Reati di falso.

In particolare, tutti i Dipendenti ed Organi Sociali, nonché Consulenti e Partner, rispettano principi tali da evitare la possibilità che siano commessi i Reati di falso in generale e attraverso una modalità informatica in particolare.

È pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

PARTE SPECIALE 9 – REATI DI ABUSO DI MERCATO

1. Premessa

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati e agli illeciti amministrativi di abuso di mercato. Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato e di illecito amministrativo per le quali l'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001 e l'art. 187-quinquies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "TUF") prevedono una responsabilità della Società nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

I reati e gli illeciti amministrativi di cui si tratta si riferiscono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea.

Nel caso in cui la condotta illecita integri gli estremi del reato la responsabilità dell'ente trova fondamento nell'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001; nel caso in cui, al contrario, l'illecito sia da classificare come amministrativo l'ente sarà responsabile ex art. 187-quinquies del TUF.

2. Reati richiamati dall'art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001

Anzitutto, è bene precisare che, ai sensi dell'art. 182 (Ambito di applicazione) del TUF, i reati di cui agli artt. 184, 185, 187-bis e 187-ter (di cui si dirà meglio *infra*) si applicano ai fatti concernenti:

a) Strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea.

b) Strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea.

c) Strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione.

d) Strumenti finanziari, non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle medesime lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, ivi compresi i c.d. credit default swap o i contratti differenziali.

e) Condotte o operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando non siano strumenti finanziari (Reg. UE n. 1031/2010).

Lo stesso art. 182 del TUF aggiunge inoltre che i reati di cui agli artt. 185 e 187-ter, nello specifico, si applicano anche ai fatti concernenti:

a) Contratti a pronti su merci che non siano prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lett. a).

b) Strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti finanziari per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari.

c) Indici di riferimento (benchmark).

Tali disposizioni si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari predetti, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione, anche se commessi in territorio estero qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione italiani.

- **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)**

  La fattispecie punisce chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averla appresa nel corso e a causa di un'attività lavorativa o professionale o di una professione, privata o pubblica:

  a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
  b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti o di un sondaggio di mercato (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni);
  c) raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

  La fattispecie punisce, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate "price sensitive").

  L'art. 184 si applica anche quando i comportamenti delittuosi riguardano condotte o operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata.

Esempio: il Responsabile della Funzione Amministrativa, Finanza e Controllo della società raccomanda a terzi l'acquisto di titoli aziendali di un'impresa quotata sulla base di informazioni privilegiate.

- **Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)**

  La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa).

  Non è comunque punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 Reg. UE n. 596/2014.

  La fattispecie in esame trova applicazione anche:

  a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
  b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
  c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

  Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, preme ribadire che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati.

  Esempio: il Responsabile Affari Legali e Societari della società diffonde comunicazioni false su eventi societari (ad esempio circa l'esistenza di progetti di espansione della società attraverso acquisizioni ed altre differenti operazioni straordinarie) o sulla situazione della società, con lo scopo di influenzare i prezzi dei titoli quotati (manipolazione informativa).

  Il Responsabile della Funzione Amministrativa, Finanza e Controllo impartisce ordini di compravendita relativi ad uno o più specifici strumenti finanziari in prossimità della fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale (manipolazione negoziativa).

  Con la Legge 23.9.2025 n. 132, è stata introdotta un'aggravante alla fattispecie, per cui la pena è incrementata se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

  L'aggravante dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale mira a colpire condotte che, grazie alla scalabilità, automazione e capacità predittiva dell'AI, risultano più sofisticate, pervasive e difficilmente rilevabili rispetto alle forme tradizionali di manipolazione del mercato.

Perciò, la fattispecie in esame trova oggi applicazione anche a:

d) Diffusione massiva di fake news finanziarie tramite AI generativa: un soggetto utilizza modelli di linguaggio avanzati per generare migliaia di articoli, post e commenti plausibili su social network, forum o blog a contenuto finanziario, oppure per simulare analisi tecniche apparentemente credibili (con coerenza stilistica, adattamento del messaggio ai diversi target retail o investitori istituzionali) e, in generale, creare "consenso artificiale" su larga scala attorno a una notizia falsa, facendola apparire invece assai condivisa, su argomenti finanziari idonei a influenzare i prezzi (ad es., imminente OPA o risultati trimestrali manipolati).

e) Botnet finanziaria con identità sintetiche: simile al punto precedente ma differente in un aspetto fondamentale, un soggetto, tramite un sistema di AI, genera identità digitali credibili (profili LinkedIn, ecc.) e simula discussioni tra investitori, orientando l'opinione verso un titolo (c.d. pump & dump), con modalità capaci di sostenere dialoghi complessi e persistenti sull'argomento e di costruire artificiosamente la domanda e l'offerta percepite.

f) Creazione di deepfake di figure apicali (CEO, CFO): un soggetto utilizza la AI per creare un video realistico in cui l'amministratore delegato annuncia una perdita rilevante o un'acquisizione imminente, diffondendo il contenuto poco prima dell'apertura del mercato o durante le contrattazioni e rendendolo verosimile e difficilmente verificabile nell'immediato (voce, volto, microespressioni, ecc.).

g) Manipolazione algoritmica del book (AI driven spoofing): un operatore utilizza sistemi di machine learning per analizzare in tempo reale il comportamento del mercato (order flow, profondità del book) e per inserire e cancellare automaticamente ordini fittizi (spoofing/layering) con tempistiche ottimizzate (tramite reinforcement learning, eludendo pattern detection tradizionali ecc.), per impattare sul prezzo.

h) Front running predittivo con AI e manipolazione indotta: un soggetto utilizza AI per prevedere ordini di grandi operatori (analisi pattern) e anticipare tali movimenti, diffondendo al contempo segnali fuorvianti per amplificarne l'effetto e creando così una distorsione nel prezzo.

3. Illeciti amministrativi richiamati dall'art. 187-quinquies del TUF

- **Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis del TUF)**

La fattispecie punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insiders primari già punite come reato dall'art. 184 TUF, sia quelle realizzate dagli insiders secondari (o tippees, cioè coloro che direttamente o indirettamente abbiano ottenuto dagli insiders primari accesso all'informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari.

L'unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli insiders secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa.

Si sottolinea, inoltre, che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.

Esempio: il Responsabile della Funzione Investor Relations negligentemente induce altri a compiere, direttamente o indirettamente, operazioni su strumenti finanziari (ad esempio azioni) sulla base delle informazioni privilegiate acquisite nell'esercizio della sua funzione.

Va poi precisato che, a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. n. 107/2018, oggi l'art. 181-bis del TUF sanziona chiunque violi il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'art. 14 Reg. UE n. 596/2014.

L'art. 14 Reg. UE n. 596/2014 (Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate) sancisce che non è consentito:

a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;

b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate;

c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Il precedente art. 8 Reg. UE n. 596/2014 (Abuso di informazioni privilegiate) stabilisce che si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

Si ha invece raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e: a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

Il ricorso a raccomandazioni o induzioni è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

L'art. 8 si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che: a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni; c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure d) è coinvolto in attività criminali.

L'art. 8 si applica anche a qualsiasi persona (giuridica o anche fisica che partecipi alle decisioni da prendersi all'interno di una persona giuridica) che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

Va precisato che l'art. 9 Reg. UE n. 596/2014 (Condotta legittima) illustra le condizioni al ricorrere delle quali non si desume che una persona giuridica in possesso di informazioni privilegiate abbia abusato di tali informazioni privilegiate.

Infine, l'art. 10 Reg. UE n. 596/2014 (Comunicazione illecita di informazioni privilegiate) stabilisce che si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona sia in possesso di informazioni privilegiate e comunichi tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avvenga durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

La comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'art. 8 si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

- **Manipolazione di mercato (art. 187-ter del TUF)**

  La fattispecie in questione amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false, ovvero fuorvianti, in merito agli strumenti finanziari, a prescindere quindi dagli effetti.

  Esempio: il Responsabile della funzione Relazioni Esterne e Istituzionali diffonde informazioni false o fuorvianti a mezzo stampa, con l'intenzione di muovere il prezzo di un titolo o di un'attività sottostante verso una direzione che favorisce la posizione aperta su tale strumento finanziario o favorisce un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione.

  Va precisato che, a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. n. 107/2018, oggi l'art. 187-ter del TUF sanziona chiunque violi il divieto di manipolazione del mercato di cui all'art. 15 Reg. UE n. 596/2014.

  Non può comunque essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi ed in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

L'art. 15 Reg. UE n. 596/2014 (Divieto di manipolazione del mercato) sancisce che non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Il precedente art. 12 Reg. UE n. 596/2014 (Manipolazione del mercato) stabilisce che per manipolazione del mercato, a meno che ciò costituisca una condotta giustificata da legittimi motivi e conforme ad una pratica di mercato ammessa di cui all'art. 13 del medesimo regolamento, si intendono le seguenti attività:

a) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
   - invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni;
   - oppure consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

b) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto,

o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;

b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;

c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:

- interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
- rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini;
- oppure crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;

d) trarre vantaggio trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;

e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

Quanto alle prassi ammesse, l'art. 13 Reg. UE n. 596/2014 (Prassi di mercato ammesse) stabilisce che Il divieto di cui all'art. 15 non si applica alle attività di cui all'art. 12, paragrafo 1, lettera a), a condizione che la persona che avvia un'operazione, colloca un ordine di compravendita o s'impegna in qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma del presente articolo.

Le pratiche di mercato ammesse sono istituite per ciascun singolo mercato (e non valgono per altri mercati) dalle singole Autorità competenti, tenendo conto che:

a) la prassi di mercato prevede o meno un notevole grado di trasparenza rispetto al mercato;

b) assicura o meno un elevato livello di garanzie del gioco delle forze di mercato e delle corretta interazione tra offerta e domanda;

c) ha o meno un impatto positivo sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;

d) tiene conto o meno del meccanismo di negoziazione sul mercato interessato e permette ai partecipanti al mercato di reagire in modo tempestivo e adeguato alla nuova situazione di mercato creata da tale prassi;

e) la prassi di mercato non crea o meno rischi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o meno, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta l'Unione;

f) l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione svolte da un'autorità competente o da altra autorità, in particolare inerenti al fatto che detta prassi abbia violato o meno norme o regole intese a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, indipendentemente dal fatto che esse riguardino il mercato rilevante o mercati direttamente o indirettamente connessi nell'Unione;

g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, tra l'altro il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di partecipanti al mercato, inclusa la quota di partecipazione al mercato dell'investitore al dettaglio.

- **Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (art. 187-ter.1 del TUF)**

  La fattispecie in questione prevede infine delle sanzioni amministrative per coloro che violino gli obblighi discendenti dal Regolamento europeo n. 596/2014, obblighi di cui all'art. 16 (Obblighi di prevenzione ed individuazione degli abusi di mercato), all'art. 17 (Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate), all'art. 18 (Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate), all'art. 19 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione), nonché ai casi di violazione degli obblighi di comunicazione al pubblico di cui all'art. 114 del TUF (Comunicazioni al pubblico).

4. Le informazioni privilegiate

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sull'insider trading e quella concernente l'informazione societaria disciplinata nel Titolo III, Capo I, art. 114 e seguenti del TUF e nel Regolamento Consob n. 11971/1999 (qui di seguito il "Regolamento Emittenti").

Secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni che presentano le seguenti caratteristiche (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- carattere preciso, nel senso che deve trattarsi di informazione inerente ad un complesso di circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno;
- specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- non ancora rese pubbliche, ossia non ancora resa disponibile al mercato;
- concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari ("corporate information", cioè un'informazione relativa alla situazione economica e patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente; "market information", ossia un'informazione relativa alle vicende di uno o più strumenti finanziari);
- "price sensitive" secondo l'investitore ragionevole (investitore medio), nel senso che, se resa pubblica, l'informazione potrebbe influire in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari.

Si sottolinea che, affinché possa parlarsi di informazione privilegiata, è necessario che tutte le caratteristiche sopra descritte siano compresenti, essendo sufficiente l'assenza di una sola delle stesse per privare l'informazione del suo carattere privilegiato.

A titolo puramente esplicativo si riporta una lista indicativa di eventi e circostanze che potrebbero essere fonte di informazioni privilegiate:

- cambiamenti nel controllo e/o nei patti parasociali di controllo;
- variazioni nel management;
- variazioni dei revisori e/o altre informazioni riferibili all'attività degli stessi;
- operazioni che coinvolgono il capitale o emissione di strumenti di debito o di strumenti che danno diritto a comprare o sottoscrivere titoli;
- decisioni in merito a variazione del capitale sociale;
- nuovi prodotti o processi innovativi;
- ricezione di offerte di acquisto per asset rilevanti;
- diminuzione nel valore di licenze, brevetti e marchi o altri asset immateriali a causa di innovazioni di mercato;
- acquisti o disposizioni su azioni, attività o rami d'azienda;
- ristrutturazioni e/o riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulla posizione finanziaria o sul conto economico;
- decisioni in merito a programmi di "buy-back" o transazioni su altri strumenti

finanziari quotati;

- cambiamenti nei diritti delle azioni emesse dall'emittente;
- cause legali rilevanti;
- revoca o cancellazione di linee di credito da parte del sistema bancario;
- risoluzione di contratti e/o verifica di cause di risoluzione;
- variazioni rilevanti nel valore degli asset;
- tesoreria;
- insolvenza da parte dei debitori rilevanti;
- riduzione del valore degli immobili;
- nuove licenze, brevetti e marchi;
- variazioni nel valore degli strumenti finanziari in portafoglio;
- rilevanti modifiche nella politica degli investimenti;
- informazioni sui dividendi (data del pagamento, data dello stacco, cambiamenti nella politica dei dividendi);
- decisioni o revoca della decisione di entrare in una nuova area d'affari;
- ordini rilevanti da parte di clienti e/o loro variazione rilevante e/o cancellazione;
- danni ambientali e/o difetti nei prodotti;
- cambiamenti nei profitti o nelle perdite.

Va precisato che l'art. 181 del TUF è stato abrogato dal d.lgs. n. 107/2018 che, nel far riferimento al Reg. UE n. 596/2014, rinvia ad esso anche per quanto riguarda l'individuazione di quali siano informazioni da ritenersi privilegiate.

Sul punto, l'art. 7 Reg. UE n. 596/2014 (Informazioni privilegiate) stabilisce che per informazione privilegiata si intende:

d) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

e) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa

ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

f) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

g) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

Si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata dall'art. 17 del medesimo regolamento, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tali quote o degli strumenti finanziari derivati.

L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti,

della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti.

5. Processi sensibili in relazione ai reati di abuso di mercato

I principali Processi Sensibili che la Easyde & Co. ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- gestione dell'informativa pubblica (rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari, giornalisti e con altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa; redazione dei documenti informativi, dei comunicati, di materiale informativo in qualunque forma predisposti, normalmente destinati ai soggetti sopra indicati; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma tenuti, con i soggetti sopra indicati);
- redazione dei documenti informativi e dei comunicati concernenti la società, destinati al pubblico per legge o per decisione delle società;
- gestione di informazioni privilegiate: nuovi prodotti e mercati, dati contabili di periodo, dati revisionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, attività di M&A.

6. Funzione della Parte Speciale – Reati di abuso di mercato

La presente Parte Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

- membri del Consiglio di Amministrazione (ove previsto);
- membri del Collegio Sindacale (ove previsto);
- presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico e Direttore Generale;
- Responsabile Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Responsabile Funzioni Affari Legali e Regolamentari;
- Responsabile Funzione Internal Audit;
- Responsabile Funzione Relazioni Esterne e Istituzionali;
- i componenti delle seguenti Funzioni: Amministrazione, Finanza e Controllo, Affari Legali e Regolamentari e Societari, Internal Audit, Relazioni Esterne e Istituzionali.

Obiettivo di tale Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto previsto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati e degli illeciti amministrativi in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a) indicare i principi procedurali che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

7. Principi procedurali specifici

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è assolutamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato o di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate dalla presente Parte Speciale (art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 e art. 187-quinquies TUF).

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di:

1) utilizzare informazioni privilegiate ottenute grazie alla propria posizione all'interno della società o per il fatto di essere in rapporti di affari con la società, per negoziare, direttamente o indirettamente, quote della società, di società clienti o concorrenti, o di altre società o comunque per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la società;

2) rivelare a terzi informazioni privilegiate relative alla società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;

3) partecipare a gruppi di discussione o a chatroom su Internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti la società, società concorrenti o società quotate in genere o strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente;

4) agire, in accordo con altri soggetti, per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita, o di determinare altre condizioni commerciali non corrette;

5) acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;

6) diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di

detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse;

7) effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono in accordo;

8) inserire ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (o più bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (o delle vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (o di un'offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (o più bassi);

9) acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato;

10) colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico;

11) abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante;

12) concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari della società scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di quote o azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa;

13) concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati;

14) concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi;

15) diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;

16) aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo;

17) prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo;

18) aprire una posizione su uno strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico;

19) operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario;

20) aprire un conto corrente bancario e realizzare subito un'importante operazione;

21) vendere tutti i titoli che si possiedono in portafoglio per investire la liquidità ricavata su uno specifico strumento finanziario;

22) richiedere l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito;

23) realizzare un'inusuale operatività sulle azioni di una società prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società;

24) realizzare operazioni senza alcuna altra apparente motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario;

25) richiedere l'esecuzione di ordini che, a causa delle loro dimensioni rispetto alla liquidità di uno specifico strumento finanziario, avranno chiaramente un impatto significativo sulla domanda o sull'offerta o sul prezzo o sulla valutazione di tale strumento finanziario, specie quando tali ordini portano all'esecuzione di operazioni nei periodi di negoziazione utili alla determinazione di prezzi di riferimento, ad esempio verso la chiusura delle negoziazioni;

26) realizzare operazioni che sembrano avere la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile;

27) realizzare operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario;

28) realizzare operazioni che sembrano tentare di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa;

29) realizzare operazioni che sembrano cercare di aumentare o ridurre il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione;

30) effettuare operazioni che sembrano cercare di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione;

31) cancellare ordini per quantitativi importanti, pochi istanti prima del termine dell'asta a chiamata elettronica, determinando una significativa variazione del prezzo teorico dell'asta e, quindi, del prezzo dell'asta;

32) effettuare operazioni che, nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario

derivato, sembrano cercare di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;

33) effettuare operazioni che, nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato, sembrano finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al di sopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato;

34) effettuare operazioni che sembrano cercare di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario quando questo prezzo è utilizzato come riferimento per il calcolo dei margini.

Inoltre, sono previste le ulteriori misure:

35) la Società dovrà istituire una policy aziendale chiara e vincolante che disciplini l'utilizzo di qualsiasi sistema di intelligenza artificiale (generativa e non), definendo un rigoroso processo di autorizzazione per qualsiasi progetto o attività che preveda l'impiego di AI, coinvolgendo le funzioni interessate (compliance, legale, Organismo di Vigilanza ecc.);

36) è fatto divieto ai Destinatari di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale (generativa e non) per lo svolgimento dell'attività lavorativa e, in particolare, per la creazione o diffusione di comunicazioni esterne e/o verso terzi relative alla Società, ai suoi prodotti, alla sua situazione finanziaria o a strumenti finanziari, salvo esplicita e formale autorizzazione dell'organo amministrativo; è fatto divieto ai Destinatari di utilizzare modelli di machine learning, algoritmi o altri sistemi che non siano stati sviluppati internamente o non siano stati acquistati da fornitori certificati per specifiche attività approvate come al punto successivo;

37) la Società potrà comunque creare e mantenere una whitelist di eventuali strumenti software basati su AI che siano stati preventivamente valutati, approvati e ritenuti sicuri e necessari per specifiche attività aziendali: l'accesso a tali strumenti dovrà comunque essere limitato ai soli lavoratori, autorizzati e formati, nella cui attività lavorativa tali strumenti dovranno essere impiegati;

38) la Società dovrà definire e comunicare formalmente (tramite sito web, comunicati stampa, bilanci ecc.) quali sono gli unici canali ufficiali per la diffusione di informazioni, inserendo un disclaimer sui canali ufficiali in cui si invitano gli utenti a diffidare di qualsiasi comunicazione audio o video proveniente da canali non ufficiali, anche se apparentemente attribuibili a personale interno alla Società;

39) è fatto divieto ai Destinatari di effettuare, durante l'attività lavorativa o comunque mediante gli strumenti informatici e/o attrezzature della Società, attività e operazioni di trading personali, ivi incluse operazioni speculative su strumenti finanziari, specialmente nel caso in cui il sottostante (ad es., futures, CFD, ETF) sia una delle materie prime trattate dalla Società.

Coerentemente con il sistema di Corporate Governance nonché con i controlli e le procedure relative alla divulgazione dell'informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti previsioni:

- il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto delle relative

procedure interne che prevedono:

- ➢ compiti e ruoli dei soggetti Responsabili della gestione di tali informazioni;
- ➢ le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i Responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
- ➢ i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali, da individuarsi sentite le funzioni societarie competenti e sottoposti al parere dell'Organismo di Vigilanza;
- ➢ le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni e per evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della società;
- ➢ le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire tali;
- ➢ la corretta tenuta e aggiornamento di un registro da parte dei Responsabili deputati alla gestione delle informazioni privilegiate delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. L'inserimento nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al fine di imporre l'osservanza delle procedure e dei divieti conseguenti.
- ➢ Ogni qualvolta sussista il dubbio sul carattere privilegiato o meno dell'informazione, dovrà essere richiesta l'autorizzazione dell'Organismo di vigilanza prima che l'informazione stessa venga diffusa o trasmessa.

- In ogni caso di dubbio, prima di compiere un'operazione idonea ad avere effetti favorevoli per la società, è necessario ottenere il parere preventivo dell'Organismo di Vigilanza.

Le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale possono essere aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati di abuso di mercato, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

PARTE SPECIALE 10 – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. Premessa

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2009

- **Reati previsti dall'art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata**
  (*articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94*)

  - associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione del sesto comma, c.p.), che si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Un aspetto centrale della fattispecie dell'art. 416 c.p. riguarda la clausola - di dubbia interpretazione - che dichiara espressamente punibile tale fattispecie "per ciò solo". Secondo l'opinione prevalente, tale clausola svolgerebbe la funzione di precisare che l'associazione deve considerarsi illecita anche qualora non abbia posto concretamente in essere atti delittuosi, a che, soprattutto, essa debba ritenersi ugualmente punibile come reato a sé stante, anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati. Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa, cioè di soggetti che, pur non facendo parte integrante di un'organizzazione criminale in qualità di partecipi interni alla sua struttura, intrattengono tuttavia rapporti di collaborazione con la medesima organizzazione in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.
  - associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del d.lgs. 286/1998, nonché delle disposizioni di cui agli artt. 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della Legge 1° aprile 1999 n. 91 relativa al prelievo di organi umani (art. 416, sesto comma, c.p.).
  - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), che ricorre quando coloro che ne facciano parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. La pena è aumentata se l'associazione è armata, ossia quando i

partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche occultate o tenute in luogo di deposito, per il conseguimento delle finalità dell'associazione. La pena è altresì aumentata se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Il reato comprende anche le associazioni localmente denominate (ad es., camorra, 'ndrangheta), anche straniere.

- Va precisato che l'art. 24-ter considera altresì come reato presupposto qualsiasi delitto che venga commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. (forza di intimidazione del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) o che venga commesso al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso previste all'art. 416-bis c.p.: si tratta di una norma di chiusura, che non contiene un elenco chiuso ma una previsione aperta, non tassativa; viste le evidenti difficoltà ad individuare tutte le fattispecie che vi potrebbero rientrare, elemento fondamentale per l'individuazione della condotta punita diviene la modalità di commissione del reato (modalità mafiose indicate all'art. 416-bis c.p.) o la finalità di agevolazione delle associazioni mafiose.

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), che punisce chiunque accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni mafiose o mediante le modalità di stampo mafioso sopra elencate, in cambio dell'erogazione o della promessa di disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Alla stessa pena soggiace colui che promette di procurare i voti nelle modalità sopra descritte. La pena è aumentata se chi accetta la promessa risulta eletto nella relativa consultazione elettorale.

- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), che punisce chiunque sequestri una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. La pena è aumentata se dal sequestro deriva la morte del sequestrato quale conseguenza non voluta dal reo. La pena è aumentata ulteriormente se il colpevole cagiona la morte del sequestrato.

- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90).

- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma secondo, lettera a) c.p.p.), ossia di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle di cui all'art. 2, comma terzo, Legge 18 aprile 1975 n. 110.

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria da 300 a 100 quote, nonché la sanzione interdittiva non inferiore ad un anno.

Infine l'art. 24-ter stabilisce che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di conseguire o agevolare la

commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

2. Identificazione delle attività sensibili

Occorre specificare che, i reati di associazione a delinquere – semplice o mafiosa – nonché l'associazione per traffico di stupefacenti erano già rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ma solo se "transnazionali".

I reati di "voto di scambio", sequestro di persona, nonché i delitti in materia di illegale fabbricazione e traffico di armi sono invece previsti come rilevanti per la prima volta dall'entrata in vigore del Decreto.

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dalla Società.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che sia commesso un delitto di criminalità organizzata.

Di conseguenza, sono stati predisposti i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici atti a prevenire, per quanto possibile, la commissione di questa tipologia di reati. La Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-ter del Decreto:

- attività di selezione e assunzione del personale;
- gestione dei rapporti con partner commerciali, anche attraverso operazioni di gestione straordinaria;
- gestione dei rapporti con appaltatori, subappaltatori e fornitori di beni e servizi, anche tramite professionisti esterni;
- attività di vendita o somministrazione di beni;
- gestione della fiscalità;
- gestione delle risorse finanziarie.

3. Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre Parti Speciali di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili.

In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico e nelle altre Parti Speciali relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori).

Si riportano alcune delle principali norme di condotta già riportate nelle altre Parti Speciali che, necessariamente, debbono trovare applicazione anche a prevenzione dei reati commessi con violazione delle norme in materia di criminalità organizzata:

- ruoli e responsabilità definiti;
- segregazione dei compiti;
- attività di controllo;
- tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

4. Protocolli di controllo specifici

Per le operazioni riguardanti l'attività di selezione e assunzione del personale, i protocolli prevedono che:

- le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale, formalizzino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica e nell'ambito di un budget annuale;
- la richiesta sia autorizzata dal responsabile competente secondo le procedure interne;
- le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate in accordo con le procedure interne;
- i candidati debbano essere sottoposti ad un colloquio valutativo;
- nell'ambito della modulistica specifica, i candidati dichiarino (o producano documentazione comprovante) di essere incensurati e di non essere mai stati raggiunti da condanna definitiva relativamente ai delitti di criminalità organizzata o a delitti di diverso tipo ove aggravati dall'aver commesso il delitto nell'ambito di associazioni criminali;
- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con partner commerciali, anche attraverso operazioni di gestione straordinaria; la gestione dei rapporti con appaltatori, subappaltatori e fornitori di beni e servizi, anche tramite professionisti esterni**, i protocolli prevedono che:

- il rapporto sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il valore della transazione o i criteri per determinarlo;
- nella selezione delle terze parti siano sempre espletati, qualora applicabili, gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- il ricorso all'appalto/subappalto e la selezione dell'appaltatore/subappaltatore

siano conformi alle normative vigenti in materia;

- nella scelta della terza parte sia preventivamente valutata la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, e in generale i suoi c.d. requisiti di moralità, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal presente Modello della Società;
- i contratti che regolano i rapporti con la terza parte prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del Modello;
- la scelta e valutazione della terza parte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità. La Società formalizzi anche i criteri in base ai quali le terze parti possono essere cancellati dalle liste interne alla Società. Le scelte in merito al mantenimento o alla cancellazione dalle medesime liste vanno sempre motivate;
- il Responsabile della funzione interessata dall'operazione segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dalla terza parte, particolari richieste avanzate alla Società o il coinvolgimento della terza parte in sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

Per le operazioni riguardanti **l'attività di vendita e somministrazione di beni**, i protocolli prevedono che:

- l'assunzione o la variazione di commesse che possano presentare carattere anomalo per profilo del cliente, tipologia, oggetto, materiali richiesti, specifiche tecniche, siano preventivamente ed attentamente valutate dalla funzione competente che segnala la situazione ai vertici della Società e all'OdV; la prosecuzione del rapporto ha luogo solo dopo debita autorizzazione del vertice della Società;
- tutte le operazioni di vendita in genere siano concluse dopo aver svolto idonee verifiche, controlli e accertamenti sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato della controparte a cui, comunque, sono comunicati i fondamentali principi dettati dal Codice Etico e dal presente Modello che guidano la Società.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della fiscalità**, i protocolli prevedono che:

- per le fatture ricevute ed emesse dalla Società a fronte dell'acquisto o della vendita di beni e della ricezione o somministrazione di servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie**, si rimanda ai protocolli specifici di prevenzione relativi alla *Parte Speciale 7 sui Reati di ricettazione,*

riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto).

PARTE SPECIALE 11 – REATI DI FALSO IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, NONCHÈ DI CONTRABBANDO

1. Premessa

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2009 e nel 2020

- **Reati previsti dall'art. 25-bis – Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

➢ Falsificazione di monete, svendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), che punisce:

a) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale (o non ancora aventi corso legale se tale termine è determinato nel futuro) nello Stato o fuori;

b) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

c) chiunque, non avendo concorso alla contraffazione o alterazione, di concerto con il contraffattore o alteratore o con un intermediario introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

d) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate; è punito altresì chi, legalmente autorizzato alla produzione di monete, le fabbrica in eccesso e indebitamente, abusando degli strumenti e dei materiali in suo possesso;

➢ Alterazione di monete (art. 454 c.p.), che punisce chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nel precedente articolo;

➢ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), che punisce chiunque, fuori dai casi previsti nei due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione;

➢ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), che punisce chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o

alterate, da lui ricevute in buona fede;

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), che punisce chi commetta una delle condotte previste agli articoli 453, 455 e 457 aventi ad oggetto la contraffazione o alterazione di valori di bollo (carta bollata, marche da bollo, francobolli e altri valori equiparati) o l'introduzione nel territorio dello Stato o l'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), che punisce chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta;

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), che punisce chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, o ancora ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), che punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, in modo alleviato se ricevuti in buona fede;

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), che punisce chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, nonché brevetti, disegni o modelli industriali di prodotti industriali, ovvero chiunque estraneo alla contraffazione o alterazione fa uso di tali proprietà intellettuali contraffatte o alterate;

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), che punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nell'art. 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, ovvero detiene per la vendita o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 800 quote e la sanzione interdittiva fino ad un anno.

- **Reati previsti dall'art. 25-sexiesdecies – Reati di contrabbando**

  La normativa in materia doganale è stata integralmente novellata e sostituita dall'intervento del legislatore comunitario e nazionale, a seguito dell'adozione, da parte dell'Unione Europea, del Regolamento UE n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione Europea – CDU), che ha stabilito le norme e le procedure generali applicabili alle merci introdotte o prelevate dal territorio doganale dell'Unione Europea, e del relativo Regolamento di esecuzione UE 2015/2447, che ha stabilito condizioni uniforme per l'attuazione del CDU nel territorio dell'Unione Europea e un'applicazione armonizzata delle procedure per tutti gli Stati membri.

  In conseguenza dell'intervento legislativo comunitario, il legislatore italiano con il D.Lgs. 26.9.2024 n. 141 ha abrogato il D.P.R. n. 43/1973 e ha riordinato la materia doganale, ha introdotto nuove figure di reato nell'Allegato 1 al decreto e ha modificato l'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 per renderle reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, fattispecie di seguito elencate:

  ➢ Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78), che punisce chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali; il reato si applica anche a colui che detiene merci non unionali, quando rifiuti o non sia in grado di dimostrare la legittima provenienza delle merci, o quando le prove addotte siano inattendibili.

  ➢ Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79), che punisce chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato.

  ➢ Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80), che punisce il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia delle Dogane; b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti; d) (capitano di nave) in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci

stesse; e) (capitano di aeromobile) trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità, in tali casi considerandosi introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81), che punisce chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione.

- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82), che punisce chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano.

- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83), che punisce chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84), che punisce chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi – Testo Unico Accise - TUA), in modo aggravato se: 1) i fatti sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato; 2) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso o nell'esecuzione del reato possedeva delle armi; 3) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; 4) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; 5) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; 6) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a

oggetto il delitto di contrabbando.

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86), che punisce, quando tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del Testo Unico Accise, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, nonché coloro che partecipano all'associazione, in modo aggravato se il numero di associati è pari o superiore a dieci, se l'associazione è armata o se ricorrono le altre circostanze di cui all'art. 85 ovvero all'art. 40-ter del Testo Unico Accise.

- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88), secondo cui le pene per i reati di contrabbando sono aumentate: a) per chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata; c) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; d) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; e) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; f) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

- Recidiva nel contrabbando (art. 89), che punisce con una pena aggiuntiva colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando.

- Contrabbando abituale (art. 90), che dichiara delinquente abituale in contrabbando colui che riporta una condanna per delitti di contrabbando dopo essere stato condannato in via definitiva per tre contrabbandi, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti di confine sottratti (o che si tentava di sottrarre) non siano inferiori complessivamente ad euro 30.000. Gli effetti della dichiarazione di abitualità sono regolati dall'art. 109 del codice penale. Si applicano gli artt. 102 e 105 del codice penale.

- Contrabbando professionale (art. 91), che dichiara delinquente professionale in contrabbando colui che, dopo aver riportato quattro condanne in via definitiva per delitti di contrabbando riporta una condanna per un altro delitto di contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell'art. 133, secondo comma, del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte

soltanto, dei proventi del reato. Gli effetti della dichiarazione di professionalità sono regolati dall'art. 109 del codice penale. Si applicano gli artt. 102 e 105 del codice penale.

Va ricordato che, nei reati di contrabbando, il tentativo di contrabbando è equiparato al contrabbando consumato (art. 87).

- **Reati previsti dall'art. 25-sexiesdecies – Reati in materia di accise**

Con il medesimo D.Lgs. n. 141/2024, il legislatore ha introdotto nell'art. 25-sexiesdecies, quali reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente, le fattispecie di reato contenute nel D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (Testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi – Testo Unico Accise - TUA), di seguito elencate:

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40), che punisce chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad un'accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.

- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41), che punisce chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche: per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, o costruiti o alterati in modo che (si dovrà verificare la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore e il refrigerante) il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. È punito anche colui che costruisce, vende o dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo previamente denunciato.

- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42), che punisce tre o più persone che si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, per il solo fatto dell'associazione.

- Sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43), che punisce chiunque: a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46), che punisce: 1) chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento, a) contraffà, altera, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di Finanza; b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di Finanza contraffatti o alterati, ovvero senza autorizzazione; 2) chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di Finanza, anche se contraffatti; 3) il fabbricante che, al di fuori del concorso nei casi sopra indicati, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni.

- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47), che punisce l'esercente: a) per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2% oltre il calo consentito con una sanzione amministrativa mentre, nei caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'1% oltre il calo consentito, con una sanzione penale, mentre, se la deficienza è superiore al 10% oltre il calo consentito, si considera tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa; b) per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturali non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione, si considera sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che si dimostri la legittima provenienza dei prodotti e il regolare assolvimento dell'imposta se dovuta; c) per le deficienze superiori ai cali ammessi e riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo e di entità superiore al 10% oltre il calo consentito, si considera tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa. Non si applicano le sanzioni se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.

- Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa (art. 48), che punisce chiunque esercita un deposito di prodotti energetici, un impianto di distribuzione stradale di carburanti o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti non denunciati, nonché l'esercente di depositi di prodotti alcolici non denunciati.

- Irregolarità nella circolazione (art. 49), che punisce il trasportatore e lo speditore di prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti o agevolati (ad esclusione dei tabacchi lavorati, del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra), trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso o alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto: in tal caso, si presume che la merce o la quantità trasportata sia di illecita provenienza, salvo prova contraria. Scostamenti non superiori all'1%, se in più, o al 2% oltre il calo ammesso, se in meno, sono esclusi dalla fattispecie.

Va ricordato che, anche nei reati relativi alle accise, il tentativo è equiparato al reato consumato.

2. Identificazione delle attività sensibili

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dalla Società.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che sia commesso un reato di falso nummario.

Di conseguenza, sono stati predisposti i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici atti a prevenire, per quanto possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

La Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di falso nummario previsti dall'art. 25-bis del Decreto:

- attività inerenti l'iter amministrativo davanti alle Autorità competenti (PA - es. Ufficio Marchi e Brevetti) a rilasciare la registrazione di marchi e brevetti;
- registrazione di marchi e brevetti, anche tramite consulenti esterni;
- attività d'acquisto/vendita e/o somministrazione di beni con marchio o altri segni distintivi.

Al di fuori delle ipotesi relative ai segni distintivi dell'impresa e alla proprietà intellettuale, invece, la Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi reati di falso relativi a moneta o valori bollati nazionali o esteri:

- attività svolte all'estero o con operatori economici esteri e/o comunque pagati in valuta estera.

Per quanto invece riguarda i reati di contrabbando, si sono individuate le seguenti attività *sensibili*:

- importazione di merci da paesi extracomunitari, specialmente prodotti destinati al commercio e alla somministrazione di alimenti e bevande, per l'utilizzo delle stesse nei prodotti finiti oggetto dell'attività della Easyde & Co.;
- esportazione di prodotti verso paesi extracomunitari.

3. Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre Parti Speciali di cui al presente

Modello di organizzazione, gestione e controllo, specialmente nella Parte Speciale 12 e nella Parte Speciale 13, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili.

In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico e nelle altre Parti Speciali relativamente ai rapporti con le Istituzioni Pubbliche e gli altri rappresentanti della collettività.

Si riportano alcune delle principali norme di condotta già riportate nelle altre Parti Speciali che, necessariamente, debbono trovare applicazione anche a prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale:

- ruoli e responsabilità definiti;
- segregazione dei compiti;
- attività di controllo;
- tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

4. Protocolli di controllo specifici

Per le operazioni riguardanti **le attività inerenti l'iter amministrativo davanti alle Autorità competenti (PA - es. Ufficio Marchi e Brevetti) a rilasciare la registrazione di marchi e brevetti**, i protocolli prevedono che:

- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società inerenti i titoli di proprietà intellettuale siano complete e veritiere e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- tutti i dipendenti coinvolti nell'esecuzione delle attività operino sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché delle norme interne.

Per le operazioni riguardanti la **registrazione di marchi e brevetti, anche tramite consulenti esterni**, i protocolli prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali verso la PA siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le

dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e veritiere;

- sia prevista un'attività di sorveglianza, anche da parte di eventuali consulenti esterni, in grado di monitorare eventuali conflitti, anche a livello internazionale, sul marchio e/o brevetto per il quale è richiesta la registrazione;
- qualora le operazioni, o parte di esse, oggetto del presente protocollo siano date in outsourcing, la Società comunichi al fornitore del servizio, il proprio Codice Etico e il proprio Modello, dei cui principi richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

Per le operazioni riguardanti **l'acquisto/vendita e/o somministrazione di beni con marchio o altri segni distintivi**, i protocolli prevedono che:

- la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
- la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne alla Società e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste vanno sempre motivate;
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del responsabile interno.

Per le operazioni riguardanti **il commercio di beni o la prestazione di servizi all'estero o con operatori economici esteri, e/o comunque pagati in valuta estera, relativamente a reati di falso nummario**, i protocolli prevedono che:

- la Società dovrà accettare soltanto pagamenti effettuati con modalità di pagamento pienamente documentabile e tracciabile, preferibilmente con mezzi di pagamento bancari, a prescindere dalla valuta utilizzata o pattuita per detti pagamenti;
- in nessun caso sarà permesso il pagamento delle prestazioni in denaro contante, a prescindere che si tratti di moneta locale o di altra valuta ovvero di Euro consegnati in loco.

Per le operazioni riguardanti **l'importazione da Paesi extracomunitari di beni, consistenti in beni da utilizzare nell'attività d'impresa o in componenti per la lavorazione di prodotti finiti da porre in commercio o da somministrare, nonché l'esportazione di prodotti in Paesi extracomunitari,** i protocolli prevedono che:

- la Società dovrà astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o commerciare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla legge e, in generale, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 43/1973;

- la Società dovrà altresì astenersi dall'introdurre, trasportare, detenere o commerciare merci che non abbiano regolare documentazione doganale, impegnandosi inoltre a detenere regolarmente e integralmente la documentazione doganale relativa a tali merci;
- la Società dovrà adottare, mantenere e perfezionare procedure interne che garantiscano la registrazione di ogni merce in entrata e in uscita dai locali di magazzino;
- nella documentazione interna alla Società, ogni merce in entrata e in uscita dovrà essere collegata ad un relativo affare o ordine di merci, preferibilmente indicato con codici alfanumerici, e alle relative partite di denaro che ne rappresentano il prezzo.

PARTE SPECIALE 12 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. Premessa

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2009 ed aggiornati da ultimo nel 2023

- **Reati previsti dall'art. 25-bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio** (*articolo aggiunto dalla L. del 23 luglio 2009, n. 99)*

  - turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.), che punisce chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
  - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), che punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegni all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella dichiarata o pattuita, in modo aggravato se si tratta di oggetti preziosi;
  - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), che punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine delle sostanze alimentari non genuine;
  - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), che punisce chiunque detenga per la vendita o ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, salvo che il fatto costituisca altro apposito reato; nella fattispecie, a seguito della novella del 2023 che ha recepito l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, rientrano quindi non solo le condotte di chi materialmente acquista o vende merce con segni mendaci, ma anche le condotte di chi consapevolmente "movimenta" tali beni (trasportatori, intermediari, magazzinieri, ecc);
  - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), che punisce chiunque, salva l'applicazione degli artt. 473, 474, 474-bis e 474-ter, secondo comma, c.p., potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, sempre che siano state osservate le norme sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale, nonché chiunque, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio italiano, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione tali beni;
  - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), che punisce chiunque, salva l'applicazione

degli artt. 474-bis e 474-ter, secondo comma, c.p., contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti alimentari, sempre che siano state osservate le norme sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, nonché chiunque, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio italiano, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione tali prodotti contraffatti.

Per tali reati, che sono aggravati se commessi su alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità siano protette dalla legge, è prevista la sola sanzione pecuniaria fino a 500 quote, oltre alla chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo di tempo, ovvero la revoca della licenza o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in casi di particolare gravità (art. 517-bis c.p.).

- Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513-bis c.p.), che punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia, in modo aggravato se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici;
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), che punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale, in modo aggravato se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme sulla tutela della proprietà industriale.

Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria fino a 800 quote, unitamente ad una sanzione interdittiva.

2. Identificazione delle attività sensibili

La presente sezione è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dalla Società.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che sia commesso un delitto contro l'industria e il commercio. Di conseguenza, sono stati predisposti i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici atti a prevenire, per quanto possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

In ordine alla rilevanza di tali tipologie di reati nell'ambito dell'attività di Easyde & Co., si ipotizza di escludere alcuni comportamenti delittuosi specificatamente correlati alla produzione, commercializzazione, contraffazione ecc. di classi di prodotti concernenti attività non rientranti fra quelle svolte dalla Società.

La Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-bis.1 del Decreto:

- attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, anche tramite l'impiego di titoli di proprietà intellettuale;
- gestione dei rapporti con appaltatori e fornitori di beni e servizi;
- partecipazione a gare;
- gestione del meccanismo della competizione (Ufficio commerciale ed Ufficio tecnico).

3. Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre Parti Speciali di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili.

In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico e nelle altre Parti Speciali relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori).

Si riportano alcune delle principali norme di condotta già riportate nelle altre parti speciali che, necessariamente, debbono trovare applicazione anche a prevenzione dei reati commessi con violazione delle norme in materia di diritto d'autore:

- ruoli e responsabilità definiti;
- segregazione dei compiti;
- attività di controllo;
- tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

4. Protocolli di controllo specifici

Per le operazioni riguardanti **l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, anche tramite l'impiego di titoli di proprietà intellettuale, oltre a quanto più specificamente previsto in altre Parti Speciali con riferimento alla tutela dei marchi e dei brevetti**, i protocolli prevedono che:

- il processo sia formalizzato in una procedura operativa o policy interna che costituisce parte integrante del presente Modello;
- siano definiti i requisiti dell'oggetto della vendita e/o della somministrazione e siano previsti controlli mirati a garantire la corrispondenza alle caratteristiche pattuite con i clienti;
- sia fatto assoluto divieto di realizzare beni e/o impianti usurpando diritti di proprietà industriale in capo a soggetti terzi;
- possono essere acquistati soltanto i beni, le merci e i prodotti che rechino le

marcature richieste dalla legge o dai migliori standards (ad es., marcature CE), e siano dotati di etichette recanti informazioni sulla loro provenienza, origine e produzione; tali beni, merci e prodotti debbono essere acquistati solo da rivenditori o grossisti affidabili e autorizzati a tale attività;

- tutti gli alimenti e bevande e, in generale, tutti i prodotti venduti o somministrati debbano essere conservati nelle loro confezioni originali, evitando qualsiasi alterazione o sostituzione atta a creare confusione circa la denominazione, la provenienza e/o l'origine del prodotto ovvero circa la corrispondenza tra le informazioni riportate sull'etichetta, ivi compreso il marchio, e il suo contenuto;
- tutti gli alimenti e bevande e, in generale, tutti i prodotti venduti o somministrati debbano essere conservati adeguatamente, secondo tutte le previsioni della normativa di settore applicabile e gli standards qualitativi, nel pieno rispetto delle scadenze riportate sugli imballaggi e sulle confezioni e comunque in modo tale da garantire la genuinità del prodotto;
- i Destinatari provvedano a smaltire tutti i prodotti che, malgrado il rispetto di quanto sopra, presentino segni di usura, rovina, contraffazione o non corretta conservazione, ovvero mostrino segni visivi, olfattivi, tattili o comunque percepibili che facciano sospettare una perdita di freschezza, genuinità o qualità;
- non vi sia identità soggettiva tra chi si occupa della progettazione, della realizzazione e chi invece si occupa della verifica sulla qualità, ivi compreso il rispetto di eventuali licenze e/o brevetti.

Per le operazioni **riguardanti la gestione dei rapporti con appaltatori e fornitori di beni e servizi, e la partecipazione a gare**, i protocolli prevedono che:

- tutti i dipendenti della Società operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale e tutela della concorrenza;
- nello svolgimento delle attività siano sempre rispettati i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico.

Per le operazioni **riguardanti la gestione del meccanismo della competizione,** in particolare dalle strutture che si occupano di gestire il meccanismo della competizione (Ufficio commerciale ed Ufficio tecnico), è possibile sostenere che la Società possa essere difficilmente esposto a tali rischi, proprio in considerazione delle specifiche modalità secondo le quali viene svolta l'attività caratteristica.

PARTE SPECIALE 13 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Premessa

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2009.

- **Reati previsti dall'art. 25**-novies **– Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore**
  (articolo aggiunto dalla L. del 23 luglio 2009, n. 99)

- **L'art. 171, primo comma lettera a-bis e terzo comma**, punisce la condotta di chiunque, senza averne diritto, mette a disposizione del pubblico, immettendola su reti informatiche, una copia dell'opera protetta; il terzo comma, in particolare, prevede un'aggravante qualora il reato sia commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione o con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima;

- **L'Art. 171-bis** sanziona chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori; e chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;

- **L'art. 171-ter** sanziona i comportamenti di abusiva riproduzione, trasmissione, diffusione di opere dell'ingegno (letterarie, cinematografiche, musicali, audiovisive assimilate, sequenze di immagini in movimento, drammatiche, scientifiche, didattiche, multimediali, musicali o drammatico musicali, su qualsiasi altro supporto per il quale sia prescritta l'apposizione di un contrassegno SIAE), realizzate ad uso non personale e con fini di lucro (vendita o il noleggio di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo o cinematografico, dischi, nastri etc. di opere musicali, cinematografiche o audiovisive), la duplicazione abusiva e relative condotte di diffusione e commercializzazione, la fabbricazione o l'importazione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la trasmissione, la diffusione, la distribuzione o la messa in commercio, anche mediante immissione in un sistema di reti telematiche, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo (anche mediante proiezione) di attrezzature o componenti per eludere le misure tecnologiche di protezione di opere d'autore,

oppure di opere prive del contrassegno SIAE o dotate di contrassegni contraffatti o alterati, ovvero rimozione o alterazione informazioni elettroniche e la fabbricazione, commercializzazione ed utilizzo di apparati illegittimi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato o atti a consentire l'accesso a servizi criptati senza il pagamento del canne dovuto; a seguito della novella L. n. 93/2023, sanziona altresì i comportamenti di abusiva fissazione, anche con i dispositivi di cui all'art. 85-bis del r.d. n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero la sua riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, ferme restando le sanzioni amministrative previste nella medesima legge nei confronti dei soggetti autori delle condotte sopra elencate e degli utenti finali fruitori di tali servizi;

- **Gli artt. 171-septies e octies** puniscono i produttori o importatori di supporti non soggetti al contrassegno che non rispettino le disposizioni concernenti le comunicazioni da effettuarsi alla S.I.A.E. e chiunque riproduce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

- In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, unitamente alla sanzione interdittiva fino ad un anno.

2. Identificazione delle attività sensibili

La presente sezione è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dalla Società.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che sia commesso un delitto d'autore.

Di conseguenza, sono stati predisposti i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici atti a prevenire, per quanto possibile, la commissione di questa tipologia di reati. Si preferisce fornire dapprima una panoramica generale delle fattispecie considerate presupposto di responsabilità penale dell'ente, per poi esemplificare compiutamente la particolare casistica riferibile alla Easyde & Co..

La Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del Decreto:

- acquisto, gestione e utilizzo del sistema informatico e delle licenze software: si tratta delle attività connesse alla gestione del sistema informatico e delle attività di gestione dei sistemi software utilizzati dalla Società;

- gestione delle attività di acquisto del materiale coperto da diritto d'autore: si tratta delle attività di acquisto e utilizzo di opere protette dal diritto d'autore da utilizzare ai fini pubblicitari e promozionali (ad esempio, musica riprodotta e diffusa sul sito internet della Società; musica riprodotta e diffusa nei locali della Società, ecc.);

- gestione delle attività di vendita: si tratta di vendita di prodotti contenenti opere dell'ingegno coperte dal diritto d'autore (ad esempio terminal contenenti file musicali o filmati).

3. Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili (il riferimento va, soprattutto, alla Parte Speciale disciplinante i reati informatici).

In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico e nelle altre Parti Speciali relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori).

4. Protocolli di controllo specifici

Per le operazioni riguardanti **l'acquisto e gestione del sistema informatico e delle licenze software ed in generale l'acquisto e gestione di opere dell'ingegno**, i protocolli prevedono che:

- è vietato il download e l'utilizzo di software non licenziati;

- sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedono la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società;

- sono definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di software formalmente autorizzato e certificato ed è prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziato e/o potenzialmente nocivi;

- sono implementati meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);

- la documentazione riguardante ogni singola attività è archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;

- sono definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi, ove questo si renda necessario, da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;

- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla

rete sono oggetto di verifiche periodiche;

- le applicazioni tengono traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- qualora le operazioni, o parte di esse, oggetto del presente protocollo siano date in outsourcing, la Società comunichi al fornitore del servizio, il proprio Codice Etico e il proprio Modello, dei cui principi richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

Costituiscono parte integrante del presente Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate per prevenire i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Sezione.

PARTE SPECIALE 14 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Premessa

I nuovi reato presupposto introdotti nel 2009

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

  L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della"offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti l'Autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

  Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

2. Identificazione delle attività sensibili

La presente sezione è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dalla Società.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che sia commesso il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Di conseguenza, sono stati predisposti i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici atti a prevenire, per quanto possibile, la commissione di questa tipologia di reato.

La Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso tale reato previsto dall'art. 25- decies del Decreto:

- gestione dei rapporti con soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario hanno facoltà di non rispondere.

3. Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre Parti Speciali di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili.

Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico e delle altre Parti Speciali, in quanto compatibili; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della Società o soggetti terzi.

È fatto inoltre divieto a tutti i Destinatari della presente Parte Speciale di porre in essere condotte che potrebbero, in tutto o in parte, anche combinate con comportamenti di terzi, integrare o agevolare le condotte di reato previste dalla presente Parte Speciale. Fatta salva la facoltà di non rispondere, tutti i Destinatari debbono collaborare con le Autorità Giudiziarie, rendendo unicamente dichiarazioni veritiere nell'ambito dei procedimenti in cui la società o i Destinatari dovessero essere coinvolti.

Si rinvia espressamente ai protocolli generali e specifici di cui alla Parte Speciale 1 e alla Parte Speciale 5, ove compatibili.

4. Protocolli di controllo specifici

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario hanno facoltà di non rispondere**, i protocolli prevedono che:

- tutti i destinatari del Modello adottino prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, relativamente ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della Società o soggetti terzi;
- l'Organismo di Vigilanza venga informato dai responsabili individuati, laddove ne siano a conoscenza, di eventuali procedimenti penali nei confronti di dipendenti, membri degli organi sociali o loro stretti congiunti, quando questi hanno facoltà di non rispondere.

PARTE SPECIALE 15 – REATI AMBIENTALI

1. Premessa

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2011, aggiornati nel 2021 e nel 2023

- **Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. n.231/01) Reati previsti dal Codice penale**

  ➢ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), che punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

  1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

  2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

  La pena è aggravata se la condotta viene perpetrata in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico o architettonico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

  La pena è ulteriormente aggravata nel caso in cui la condotta causi un deterioramento, compromissione o distruzione di un *habitat* all'interno delle predette aree.

  ➢ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), che punisce chiunque, fuori dai casi di cui all'art. 434 c.p., abusivamente (e in maniera aggravata se la condotta viene perpetrata in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico o architettonico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette) cagiona un disastro ambientale, ossia:

  1) un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

  2) un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

  3) un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

  ➢ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), che punisce chiunque, ponendo in essere con colpa le condotte di cui agli artt. 452-bis e 452-quater c.p., realizzi un inquinamento ambientale o un disastro ambientale, ovvero punisce in modo attenuato chiunque, ponendo in essere tali condotte, concretizzi anche soltanto il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

  ➢ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene,

trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, in modo aggravato quando dal fatto derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità anche agraria della flora e della fauna, ovvero quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 del Codice dell'ambiente.

Sono previste pene aggravate per i reati commessi contro l'ambiente da parte di associazioni di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p.

In ogni caso, per chiunque predisponga una stabile organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti, è stato introdotto il nuovo art. 452-quaterdecies c.p. ad opera del d.lgs. n. 21/2018, di seguito riportato.

➢ Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.), che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

➢ Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.), che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

➢ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), che punisce (in modo aggravato se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, o quando dal fatto derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità anche agraria della flora e della fauna, ovvero quando il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 del Codice dell'ambiente) chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Inoltre (452-octies c.p.), quando vi è un'attività organizzata nelle forme di cui all'art. 416 c.p. (associazione a delinquere) ed essa è diretta a commettere, in via esclusiva o concorrente, uno dei delitti contro l'ambiente previsti nel codice penale (452-bis e ss. c.p.), le pene previste dall'art. 416 c.p. sono aumentate. E ancora, quando l'associazione è una di quelle di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione a delinquere di stampo mafioso) ed è finalizzata a commettere uno dei delitti contro l'ambiente ovvero ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici nel settore ambientale, le pene previste dall'art. 416-bis c.p. sono aumentate. Le pene previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p. sono ancora aggravate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio

che esercitino funzioni o svolgano servizi in materia ambientale.

➢ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), che punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene, ovvero distrugga, prelevi o violi i divieti di commercializzazione di cui all'art. 8 D.P:R. 8.9.1997 n. 357 esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvi i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

➢ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.), che punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione.

- **Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

➢ Inquinamento idrico (art. 137)

1) apertura o effettuazione di nuovo scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
2) scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
3) scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente, ovvero dei limiti "base" fissati dallo stesso Codice dell'Ambiente (co. 5, primo e secondo periodo);
4) violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, previsti agli artt. 103 e 104 del Codice dell'Ambiente (co. 11);
5) scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime, ossia in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici che si verificano naturalmente in mare, e previamente autorizzato da autorità competente (co. 13).

➢ Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis)

1) abbandono o deposito, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, di rifiuti non pericolosi ovvero immissione di tali rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, a condizione che: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità anche agraria della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art.

240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (co. 1);

2) sono puniti altresì i titolari di imprese e i responsabili di enti che commettono le condotte di cui al comma 1 (co. 2), nonché i conducenti del veicolo a motore eventualmente impiegato (co. 3), con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

➢ Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter)

1) abbandono o deposito, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, di rifiuti pericolosi ovvero immissione di tali rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee (co. 1);

2) la pena è aumentata quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità anche agraria della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (co. 2);

3) sono puniti altresì i titolari di imprese e i responsabili di enti che commettono le condotte di cui al comma 1 (co. 3).

➢ Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1), in modo aggravato se il rifiuto è pericoloso (co. 1 e 1-bis) e quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità anche agraria della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (co. 1-bis); è altresì punito il conducente del veicolo a motore eventualmente impiegato (co. 1-ter), con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e confisca del mezzo, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato (co 1-quater);

2) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3), in modo aggravato se la discarica è destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (co. 3) e quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità anche agraria della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (co. 3-bis), con confisca dell'area dov'è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato (co. 3-ter), fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica e ripristino

dello stato dei luoghi;

3) attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);

4) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).

Le pene di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis dell'art. 256 sono ridotte della metà nelle ipotesi in cui vi sia un'autorizzazione ma l'impresa non ne osservi le prescrizioni o i richiami, nonché ove si accerti che fosse carente dei requisiti per richiedere l'iscrizione o la comunicazione (art. 256, co. 4).

➢ Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis)

1) appiccamento del fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata (co. 1), in modo aggravato se si tratta di rifiuti pericolosi, oltre obbligo del responsabile al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno ambientale e delle spese di bonifica;

2) le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'art. 255 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti (co. 2) e non possono essere inferiori al primo comma se i fatti di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti (co. 2);

3) la pena è aumentata quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità anche agraria della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze (co. 3-bis), nonché se ai fatti segue l'incendio (co. 3-ter);

4) la pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 (co. 4);

5) i mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti oggetto del reato, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea ai reati; è altresì confiscata l'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o di concorrenti, salvo gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi (co. 5).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni dell'art. 256-bis non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

➢ Siti contaminati (art. 257)

6) inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio

(sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 242 e ss. del Codice dell'Ambiente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

➢ Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)

1) anche nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
2) predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso (ossia fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti), utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
3) trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni (ossia fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
4) trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

➢ Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)

1) spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1), ai sensi dell'art. 26 del Reg. CEE 1.2.1993 n. 259, o spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del predetto regolamento europeo in violazione del medesimo regolamento. La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
2) attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).

   A seguito dell'abrogazione dell'art. 260 da ultimo citato, ad opera del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ai sensi dell'art. 8 di detto decreto ogni riferimento all'art. 260 del Codice dell'ambiente va inteso riferito all'art. 452-quaterdecies c.p., sopra riportato.

➢ Inquinamento atmosferico (art. 279)

1) violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

Infine, con l'intervento del D.L. 8.8.2025 n. 116, convertito con la Legge n. 147/2025, che ha richiamato l'art. 259-ter, quando ricorre l'ipotesi di un reato ambientale commesso in modo colposo, le sanzioni sono diminuite.

- **Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi**

  ➢ importazione, esportazione, riesportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti, o con certificato o licenza non validi); violazione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari delle predette specie animali, specificate in una licenza o in un certificato, oppure utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati; trasporto o transito, anche per conto di terzi, di esemplari animali privi delle predette licenze o certificati o, ove sia coinvolto un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, delle autorizzazioni ivi previste; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente; il tutto in modo aggravato se si tratta di animali protetti dagli Allegati B e C del Reg. CE n. 388/1997 (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.

  ➢ falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1).

  ➢ detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4). Va dato atto che l'art. 16 del D.Lgs. 2.8.2022 n. 135 ha abrogato quest'ultima disposizione, senza tuttavia indicare se la sua menzione contenuta nel D.Lgs. n. 231/2001 si debba oggi riferire ad altra norma, tenuto conto che lo stesso D.Lgs. n. 135/2022 costituisce attuazione della nuova disciplina comunitaria (Reg. UE 2016/429 del 9.3.2016) in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica.

- **Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**

  ➢ Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la

cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

- **Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi**

  1)sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);

  2)sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).
  Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità (ossia quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulti di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali) alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

  È punito, per lo sversamento, il Comandante della nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso.

2. Sistema sanzionatorio ex 231

Analizzando il sistema sanzionatorio correlato all'introduzione dei reati ambientali nell'ambito del sistema 231, va evidenziato come, in aggiunta alle sanzioni penali tipicamente previste, che qui si richiamano, i comportamenti illeciti vengono ulteriormente sanzionati ai sensi della 231 previa suddivisione in tre grandi aree a seconda della loro rilevanza.

In particolare, ricordando che l'importo di una quota può andare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 si è prevista:

- la sanzione pecuniaria fino a 250 quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino a un anno oppure dell'arresto fino a due anni alternativa alla pena pecuniaria;
- la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a 2 anni o con la pena dell'arresto fino a due anni;
- la sanzione pecuniaria, da 200 a 300 quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell'arresto fino a tre anni;
- la sanzione pecuniaria rispettivamente, da 250 a 600 quote, da 400 a 800 quote, da 200 a 500 quote e da 250 a 600 quote, per i delitti contro l'ambiente di nuova introduzione nel Codice penale (artt. 452-bis c.p. e ss.), sanzione aumentata fino ad una misura da 300 a 1000 quote nel caso di delitti associativi (associazione per delinquere ed associazione per delinquere di stampo mafioso, artt. 416 e 416-bis c.p.).

Nei casi considerati più gravi è poi stabilita anche l'applicazione delle misure interdittive che possono andare sino al blocco delle attività e alla sospensione delle licenze o autorizzazioni, per una durata non superiore ad un anno.

Per le aziende utilizzate in maniera stabile per infrangere le norme sul traffico dei rifiuti è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva.

3. Identificazione delle attività sensibili

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dalla Società.

Tale processo non ha individuato specificità nelle attività svolte dalla Società rispetto ai riferiti reati ambientali, se si eccettua quella relativa alla gestione, immagazzinamento e smaltimento di alimenti e bevande e dei loro imballaggi di conservazione.

In relazione a tale attività, e considerata l'attenzione già manifestata dalla Società nel rispetto delle normative ambientali esistenti, sono stati analizzati e rivisti i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici atti a prevenire, per quanto possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

La Società ha individuato le attività *sensibili*, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati ambientali previsti dall'art. 24-undecies del Decreto:

- attività di immagazzinamento di alimenti e bevande, specie se precotti in tutto o in parte, congelati, surgelati e/o sottoposti a particolari regole di conservazione;
- attività di smaltimento dei rifiuti inerenti i materiali alimentari, le cibarie, le bevande e i loro contenitori e imballaggi di conservazione.

4. Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili.

In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico e nelle altre Parti Speciali relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori).

Si riportano alcune delle principali norme di condotta già riportate nelle altre Parti Speciali che, necessariamente, debbono trovare applicazione anche a prevenzione dei reati commessi con violazione delle norme in materia di criminalità organizzata:

- ruoli e responsabilità definiti;
- segregazione dei compiti;
- attività di controllo;
- tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o operativa.

Oltre a quanto sopra previsto, le eventuali acquisizioni di stabilimenti o di altre aziende

devono avvenire a seguito di specifici audit ambientali e verifiche su eventuali inquinamenti pregressi (depositi temporanei non regolari, inquinamenti, siti contaminati, beni contenenti amianto). È opportuno prevedere in tali ipotesi clausole contrattuali di nullità ed esimenti la responsabilità, anche al fine di evitare forme di responsabilità in solido e concorso nella commissione di illeciti.

Le stesse cautele devono essere applicate anche ai casi di fusioni, trasformazioni o cessioni di azienda o di ramo d'azienda, prevedendo degli audit ambientali di conformità normativa sugli impianti prima di effettuare operazioni societarie, anche al fine di deprezzare nell'atto notarile il costo di adeguamenti impiantistici o eventuali bonifiche.

Inoltre, ove imposte dalla normativa per lo svolgimento delle attività della Società e ove possedute, vanno controllate e tenute aggiornate in modo periodico (nonché puntualmente volturate in caso di operazioni societarie quali conferimenti, cessioni di ramo d'azienda ecc.) le seguenti autorizzazioni ambientali, i relativi limiti di emissione e i relativi nominativi dei responsabili:

- Rispetto dei limiti di rumorosità in ambiente esterno previsti dalle valutazioni di impatto acustico e dalle norme comunali;
- Rispetto dei vincoli ambientali per aziende ricadenti in zona SIC o ZPS;
- Concessione di derivazione d'acqua o emungimento da falda o da acque superficiali e rispetto dei relativi disciplinari;
- Autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- Autorizzazione allo scarico in corso d'acqua o in pubblica fognatura;
- Autorizzazioni allo scarico sul suolo in deroga al divieto (ove sussistano le condizioni o eccezioni previste dall'art. 103 d.lgs. n. 152/2006 e dalle altre norme di legge applicabili);
- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche, laddove previsto;
- Rispetto dei limiti allo scarico delle acque e delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti autorizzativi;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e rispetto delle scadenze per i rinnovi delle autorizzazioni;
- Rispetto dei limiti delle emissioni in atmosfera e delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti autorizzativi;
- Autorizzazioni o iscrizioni o comunicazioni alla gestione dei rifiuti (attività di recupero o smaltimento) eseguite in sito o fuori sito;
- Conformità della documentazione ambientale (Registri, Formulario Identificazione Rifiuti, MUD, Piano Gestione Solventi, registri delle manutenzioni, certificati analitici);
- Certificato prevenzione incendi (ex CPI oggi "SCIA") e suo rinnovo.

Ogni rifiuto va smaltito secondo principi di prudenza, rispetto delle norme e correttezza nella gestione dei rifiuti, secondo principi di proporzionalità e tenendo conto della sua natura e della sua diversa capacità inquinante e/o idoneità al recupero: i) per i rottami

di ferro, di acciaio, di alluminio, di vetro, di combustibile solido secondario (CSS) e altri materiali idonei al recupero, occorrerà procedere secondo principi di "end of waste"/"non più rifiuti", verso un graduale e integrale recupero; ii) per le sostanze biologiche e i sottoprodotti di lavorazione, va garantito il rispetto delle procedure di smaltimento con adeguati contratti, anche con i fornitori; iii) per particolari rifiuti pericolosi (ad es., amianto, coperture in eternit, amianto friabile in coibentazioni o centrali termiche) e policlorobifenili (PCB), dovranno prevedersi specifiche procedure operative di smaltimento, attraverso adeguati contratti con ditte specializzate; iv) quanto ai depositi temporanei dei rifiuti, alle aree di stoccaggio di materie prime, semilavorati o prodotti (ad es., olii e lubrificanti), essi dovranno avere specifiche caratteristiche di impermeabilizzazione del suolo, protezione dal trascinamento del vento, limiti quantitativi e/o di tempo, copertura dal dilavamento meteorico, etichettatura, bacini di contenimento, evitando in ogni caso la miscelazione tra rifiuti di diversa specie e garantendo, al bisogno, la presenza di acqua da utilizzare a fini antincendio.

Infine, procedure specifiche dovranno essere adottate per la gestione degli impianti di depurazione delle acque e di depurazione dei fumi, l'aggiornamento della planimetria delle reti fognarie interne con relative ispezioni periodiche sul loro stato di conservazione in riferimento ai pozzetti di ispezione e al recapito nei vari recettori, la gestione delle emergenze causate da eventi prevedibili (ad es., rottura accidentale di un fusto di olii nel piazzale), la taratura e la manutenzione degli impianti con sostituzione o rigenerazione periodica dei sistemi di filtrazione dell'aria e abbattimento degli inquinanti, la previsione di valori limite di emissione "di allerta" più bassi di quelli massimi consentiti (per consentire di adottare, al bisogno, misure correttive senza sforare i parametri di legge), la previsione di mezzi e dispositivi per far fronte alle emergenze (materiale assorbente, personale formato con esercitazioni, simulazioni di black out/allagamento/terremoto/incendio, ecc.)

5. Protocolli di controllo specifici

Per le operazioni riguardanti **l'attività di immagazzinamento e conservazione di alimenti e bevande e in generale dei prodotti**, i protocolli prevedono che:

- tale attività sia effettuata da personale autorizzato, adeguatamente formato e preparato, che provveda alla verifica dell'integrità esterna degli involucri e degli imballaggi contenenti gli alimenti e le bevande, specie quelli a breve conservazione, affinché vengano scartati quelli che presentano evidenti segni di rotture;
- i prodotti scartati nella fase sovra descritta vengano inviati per la restituzione al fornitore secondo le procedure interne già stabilite per i rapporti con i terzi (fornitori/clienti), avendo cura di segnalare le ragioni della restituzione e gli eventuali pericoli in relazione ai reati ambientali;
- in generale, tutti i prodotti vengano conservati nel rispetto dei termini, delle scadenze e delle condizioni previsti sulle relative confezioni, etichette e marcature;
- il personale che cura le pratiche ambientali e la gestione del recupero, dello smaltimento e/o del deposito temporaneo di rifiuti debba essere adeguatamente addestrato e formato; la formazione va estesa anche a coloro che all'interno dell'azienda si occupano di acquisti, immagazzinaggio e/o manutenzione dei prodotti.

Per le operazioni riguardanti lo **smaltimento degli alimenti e delle bevande e dei loro imballaggi di conservazione non più utilizzabili** i protocolli prevedono che:

- tale attività sia eseguita direttamente dalla Società (evitando l'affidamento di rifiuti o residui o sottoprodotti a fornitori, intermediari, trasportatori o commercianti senza specifica preparazione allo smaltimento), nel rispetto delle normative di settore o, ove non sia possibile, tramite specifica azienda esterna all'uopo incaricata, ricorrendo all'appalto/subappalto per tale attività e la selezione dell'appaltatore/subappaltatore in modo conforme alle normative vigenti in materia;

- nella scelta della terza parte sia preventivamente valutata la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal presente Modello della Società;

- i contratti che regolano i rapporti con la terza parte prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del Modello;

- la scelta e valutazione della terza parte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità. La Società formalizzi anche i criteri in base ai quali le terze parti possono essere cancellati dalle liste interne alla Società. Le scelte in merito al mantenimento o alla cancellazione dalle medesime liste vanno sempre motivate;

- il Responsabile della funzione interessata dall'operazione segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dalla terza parte, particolari richieste avanzate alla Società o il coinvolgimento della terza parte in sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

PARTE SPECIALE 16 – REATI DI INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. Premessa

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2012

- **Reati introdotti dalla legge 190/2012 (c.d. legge anticorruzione)**

1) Induzione indebita a dare o promettere utilità

Il nuovo reato di cui all'art. 319-quater c.p. è caratterizzato da quel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere denaro o utilità. Tale figura si distingue, pertanto, dal reato di concussione di cui all'art. 317 c.p. in quanto in quest'ultimo il comportamento punito è quello che "costringe" il privato alla dazione, mentre l'art. 319-quater punisce la "induzione".

Il concetto di induzione deve essere inteso come quel comportamento del pubblico ufficiale che sia caratterizzato da un "abuso di poteri o qualità" che valga ad esercitare una pressione o persuasione psicologica nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o promettere denaro o altra utilità, sempre che colui che dà o promette abbia la consapevolezza che tali "utilità" non siano dovute.

Un concetto meno stringente rispetto alla costrizione che caratterizza la concussione e che è stata storicamente individuata in qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri, che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante lesione non patrimoniale o patrimoniale.

Vale la pena di puntualizzare che, mentre l'induttore viene punito con una pena sino a dieci anni e sei mesi di reclusione, chi promette o dà denaro o altra utilità è ugualmente punito (similmente alla corruzione e differentemente dalla concussione), ma con una pena di molto inferiore, fino a tre anni di reclusione ovvero fino a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il profitto o il danno sono superiori a 100.000 euro.

2) Corruzione tra privati ed Istigazione alla corruzione tra privati

L'art. 2635 c.c. punisce invece la c.d. "corruzione tra privati", prevedendo misure sanzionatorie per chi, rivestendo determinate qualifiche nella struttura organizzativa aziendale (gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, anche per interposta persona), a fronte della dazione o promessa di denaro o altra utilità, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in

violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, che provochi nondimeno nocumento alla società.

Come accennato, in riferimento a tale seconda ipotesi, il nuovo art. 25-ter, lettera s-bis, del d.lgs. 231/2001, prevede che nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. (dare o promettere denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori ovvero a soggetti sottoposti alla direzione di tali persone), è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente cui appartiene chi esegue la dazione o la promessa, sanzionata con la pena pecuniaria da 400 a 600 quote, oltre sanzioni interdittive.

Altresì sanzionato dall'art. 2635-bis, primo comma, c.c. è il comportamento istigatorio di chi offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o di enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione dei degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote, oltre sanzioni interdittive.

2. Sistema sanzionatorio ex 231

Analizzando il sistema sanzionatorio correlato all'introduzione delle due fattispecie di reato da parte della l. 192/2012, va evidenziato come, in aggiunta alle sanzioni penali tipicamente previste, che qui si richiamano, i comportamenti illeciti vengono ulteriormente sanzionati ai sensi della 231: la sanzione pecuniaria fino a 250 quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino ad un anno oppure dell'arresto fino a due anni alternativa alla pena pecuniaria;

- la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il rato di cui all'art. 319 quater c.p.;
- la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote per i reati di cui all'art. 2635 c.c.

3. Identificazione delle attività sensibili

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dalla Società.

Tale processo ha permesso di verificare l'analogia tra le figure di reato introdotte dalla ricordata legge 190/2012 e quelle già individuate nella Parte Speciale 1 del Modello Organizzativo adottato, tanto da ritenere idonei i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici già adottati per tale tipologia di reati.

Inoltre, la presente Parte Speciale prevede dei protocolli aggiuntivi per una particolare attività che, pur non direttamente, potrebbe rilevare ai fini del rischio di commissione di tale tipologia di reati: si tratta del rapporto che la società potrebbe instaurare con le società di consulenza certificate (ad es., per il rilascio della Certificazione ISO 9001) o con altri enti, pubblici o privati, incaricati della certificazione di particolari qualità o standards delle società private che con essi si rapportano.

4. Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili. In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico e nelle altre Parti Speciali relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori) ed in generale con la Pubblica Amministrazione.

5. Protocolli di controllo specifici

Dovranno parimenti trovare applicazione i protocolli specifici già adottati e collaudati in riferimento alle fattispecie di reato di cui alla Parte Speciale 1 ai quali, pertanto, espressamente si rinvia, intendendoli espressamente adottati anche in riferimento alle presenti figure criminose.

Inoltre, tutti i destinatari del Modello dovranno altresì:

- astenersi da qualsiasi condotta che possa, in tutto o in parte, integrare ovvero agevolare in qualsiasi modo la commissione dei reati presupposto contemplati nella presente Parte Speciale;
- fornire agli organismi, pubblici o privati, deputati alla certificazione di standards e qualità esclusivamente dichiarazioni e informazioni veritiere, astenendosi dal fornire informazioni false o fuorvianti, anche mediante l'omissione di informazioni determinanti alla decisione dell'organismo;
- astenersi dall'utilizzo di qualsiasi atto o documento falso essendo consapevoli della sua falsità, anche nei casi in cui non si sia concorso alla commissione della falsità materiale o della falsità ideologica e anche nei casi di estraneità alla formazione dell'atto e del suo contenuto;
- in caso di ottenimento della certificazione, preparare e archiviare un apposito rendiconto sul possesso dei requisiti di certificazione e sul loro costante mantenimento nel corso del tempo.

Analizzando il sistema sanzionatorio correlato all'introduzione della fattispecie di reato da parte della l. 186/2014, va evidenziato come, in aggiunta alle sanzioni penali tipicamente previste, che qui si richiamano, i comportamenti illeciti vengono ulteriormente sanzionati ai sensi della 231: la sanzione pecuniaria da 200 ad 800 quote, mentre nel caso il cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

PARTE SPECIALE 17 – REATO DI AUTORICICLAGGIO

1. Premessa

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2014 Reati introdotti dalla legge 186/2014

- **Autoriciclaggio (art. 648 ter 1. c.p.)**

  Il nuovo reato di cui all'art. 648 ter 1. c.p. è volto alla repressione del comportamento di chi, avendo commesso o concorso a commettere un reato (delittuoso o contravvenzionale), impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

  La figura ha un evidente e stretta connessione con i reati di ricettazione e riciclaggio, perseguendo lo scopo di un potenziamento della lotta all'evasione fiscale, vanificando gli effetti economici del reato presupposto a quello del riciclaggio, nonché di contrastare le condotte illecite poste in essere mediante la interposizione di una persona giuridica.

2. Sistema sanzionatorio ex 231

Si prevede una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che viene aggravata da un minimo di 400 a un massimo di 1000 quote per le ipotesi in cui il reato presupposto da cui provengono il denaro o le risorse auto riciclate sia punito con una pena massima della reclusione superiore ai cinque anni.

3. Identificazione della attività sensibili

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dalla Società.

Tale processo ha permesso di verificare l'analogia tra le figure di reato introdotte dalla legge 186/2014 e quelle già individuate nella Parte Speciale 7 del Modello Organizzativo adottato, tanto da ritenere idonei i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici già adottati per tale tipologia di reati.

Se quanto detto nella Parte Speciale 7 del Modello Organizzativo e nei relativi protocolli vale per i rapporti che la Società intrattiene con soggetti terzi (fornitori, clienti, subappaltatori, P.A., ecc.), un'attività sensibile ulteriore che potrebbe emergere vista la natura del delitto di autoriciclaggio è costituita dall'ingresso di capitali in azienda ad opera dei suoi stessi Soci mediante flussi finanziari potenzialmente sospetti.

Le attività sensibili in tal caso sono costituite da:

- Aumenti di capitale, conferimenti, finanziamenti e in generale investimenti nella Società da parte dei Soci con capitali propri.

4. Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre Parti Speciali di cui al presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili. In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori) ed in generale con la Pubblica Amministrazione.

5. Protocolli di controllo specifici

Dovranno parimenti trovare applicazione i protocolli specifici già adottati e collaudati in riferimento alle fattispecie di reato di cui alla Parte Speciale 7 ai quali, pertanto, espressamente si rinvia, intendendoli espressamente adottati anche in riferimento alla presente figura criminosa.

Oltre a quanto previsto alla Parte Speciale 7, si adottano altresì i seguenti protocolli specifici, che prevedono:

- la trasparenza e la tracciabilità di tutti i flussi monetari in ingresso, anche per quanto riguarda i capitali provenienti dai Soci e conseguenti a finanziamenti, conferimenti o aumenti di capitale, da effettuarsi a mezzo banca o, in ogni caso, con modalità rintracciabili, in conformità alle previsioni di cui alla normativa antiriciclaggio;
- l'impegno della Società a limitare ulteriormente, rispetto a quanto previsto attualmente dalla normativa e dalla prassi interna, l'utilizzo del denaro contante, specialmente nelle operazioni relative ai flussi finanziari in ingresso nella Società.

PARTE SPECIALE 18 – REATI INFORMATICI NELL'AMBITO DEL PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA

1. Premessa

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2019

Con il d.l. n. 105/2019, è stato istituito il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, finalizzato ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e diretto alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale o la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione o utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Si precisa tuttavia che l'esatta individuazione dei soggetti obbligati, ossia tenuti al rispetto della nuova normativa, è rimessa al successivo DPCM n. 131 del 30 luglio 2020, sulla base di specifici criteri e nell'ambito di diversi settori strategici (interno, difesa, spazio e aerospazio, energia, telecomunicazioni, economia e finanza, trasporti, servizi digitali, tecnologie critiche, enti previdenziali e lavoro) dalle Amministrazioni competenti nei rispettivi settori.

I soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica, individuati dal DPCM, sono tenuti a predisporre ed aggiornare annualmente l'elenco degli asset ritenuti "strategici" per la fornitura dei servizi essenziali e funzioni essenziali di rispettiva pertinenza, adottando misure nell'ottica di assicurare elevati livelli di sicurezza, notificando eventuali incidenti al CSIRT (Computer security incident response team) attivo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, tali soggetti sono tenuti a comunicare al CVCN (Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico e al quale è stato affidato il compito di effettuare la valutazione di beni, sistemi e servizi destinati ad essere impiegati su infrastrutture ICT che supportano la fornitura di servizi essenziali o di funzioni essenziali per lo Stato), l'intenzione di acquisire beni, sistemi e servizi ICT da impiegare sui propri asset strategici. Il CVCN, entro 60 giorni dalla comunicazione, indica al soggetto incluso nel Perimetro eventuali condizioni a cui i fornitori dovranno attenersi e test di hardware e software che dovranno essere eseguiti.

Per dare efficacia alla nuova normativa in tema di cybersicurezza, è stato introdotto un **reato all'art. 1, comma 11, del d.l. n. 105/2019, richiamato dall'art. 24-bis d.lgs. n. 231/2001 come nuovo reato presupposto**, secondo cui è punito chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lett. b) o al comma 6, lett. a) o delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lett. c), fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lett. b) o per effettuare le comunicazioni di cui al comma 6, lett. a), ovvero ometta di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

La nuova fattispecie incriminatrice introdotta all'art. 24-bis d.lgs. n. 231/2001 reca una formulazione assai nebulosa e complessa, e merita di essere illustrata gradualmente:

- **è punito chiunque;**

- **allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lett. b):** si tratta dell'obbligo di predisporre e aggiornare, con cadenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di propria pertinenza dal cui malfunzionamento o interruzione, anche parziali, ovvero improprio utilizzo possa derivare un pregiudizio per gli interessi dello Stato;

- **o al comma 6, lett. a):** si prevede che i soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, nel caso in cui intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi, nonché per l'espletamento di servizi informatici di interesse collettivo, debbano darne comunicazione al CVCN;

- **o delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lett.** c): si tratta di attività riservate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero per lo sviluppo economico;

- **fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lett. b) o per effettuare le comunicazioni di cui al comma 6, lett. a) o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c), ovvero ometta di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto**: il legislatore punisce dunque due condotte alternative dei soggetti destinatari degli obblighi della nuova normativa, una di tipo commissivo (comunicazione di false informazioni) ed una di tipo omissivo (mancata comunicazione di informazioni), entrambe sorrette da un dolo specifico, che consiste nella specifica finalità di ostacolare o condizionare i procedimenti ovvero le attività di ispezione e vigilanza contemplati nel d.l. n. 105/2019.

Gli elenchi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), consistono in elenchi delle reti, dei sistemi informatici, di rispettiva pertinenza, comprensivi della relativa architettura e componentistica, attinenti alla gestione delle informazioni classificate. Tali elenchi vanno elaborati a cura di enti, pubblici e privati, indicati dalla medesima norma e trasmessi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e al nucleo per la cybersicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche.

Le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), consistono nelle comunicazioni che i soggetti tenuti all'osservanza delle norme sulle procedure di evidenza pubblica (Amministrazioni, società partecipate, ecc.) per l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT (destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici) debbono inviare al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. La norma definisce anche le modalità e i termini di comunicazione, nonché gli effetti e i poteri di varie Autorità pubbliche sul contenuto della comunicazione e sul suo ambito.

2. Sistema sanzionatorio ex 231

Si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a 400 quote.

3. Identificazione delle attività sensibili

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dalla Società.

Tale processo ha permesso di verificare l'analogia tra le figure di reato introdotte dal d.l. n. 105/2019 e quelle già individuate nella Parte Speciale 8 del Modello Organizzativo adottato, tanto da ritenere idonei i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici già adottati per tale tipologia di reati.

4. Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre Parti Speciali di cui al presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili. In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico e nelle altre Parti Speciali relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori) ed in generale con la Pubblica Amministrazione.

5. Protocolli di controllo specifici

Dovranno parimenti trovare applicazione i protocolli specifici già adottati e collaudati in riferimento alle fattispecie di reato di cui alla Parte Speciale 8 ai quali, pertanto, espressamente si rinvia, intendendoli espressamente adottati anche in riferimento alla presente figura criminosa.

PARTE SPECIALE 19 – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. Premessa

I nuovi reati presupposto introdotti o modificati nel 2018.

A seguito delle modifiche introdotte con il d.l. n. 113/2018, l'art. 25-duodecies d.l.gs. n. 231/2001 prevede oggi le seguenti fattispecie di reato presupposto in materia di immigrazione clandestina e, dal punto di vista datoriale, nuove sanzioni per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tali fattispecie sono incluse nel testo unico in materia di immigrazione di cui al d.lgs. n. 286/1998.

Detti reati, già puntualmente affrontati nella Parte Speciale 5 in materia di reati transnazionali, riguardano oggi ogni tipo di condotta, anche commessa in ambito esclusivamente interno, volta al traffico di migranti e allo sfruttamento *lato sensu* dell'immigrazione clandestina mediante ingresso irregolare o permanenza irregolare nel territorio dello Stato dello straniero-lavoratore.

In particolare, l'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) punisce il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (previsto dallo stesso art. 22), ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, o sia revocato o annullato.

Il d.lgs. n. 231/2001 prende tuttavia in considerazione, ai fini della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, e dunque come reati presupposto, soltanto le ipotesi aggravate di cui all'art. 22, comma 12-bis, il quale punisce in modo più severo il datore di lavoro:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento; costituiscono condizioni lavorative di particolare sfruttamento, ai sensi dell'art. 603-bis c.p.:

   1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

   2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

   3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

   4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

L'art. 25-duodecies d.lgs. n. 231/2001 prende poi in considerazione, quali reati presupposto, quelli individuati all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. n. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine):

- il comma 3 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni delle disposizioni del testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ove: a) il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti;

- il comma 3-bis punisce le medesime condotte, in modo aggravato, laddove i fatti di cui al comma 3 siano commessi ricorrendo due o più ipotesi di cui alle lettere precedenti;

- il comma 3-ter punisce le medesime condotte, in modo ancor più aggravato, ove i fatti siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, ovvero i fatti siano commessi al fine di trarne profitto anche indiretto;

- il comma 5 infine punisce, fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dello stesso art. 12, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico, in modo aggravato se il fatto è commesso in concorso da due o più persone o riguarda la permanenza di cinque o più persone.

2. Sistema sanzionatorio ex 231

Per l'ipotesi di cui all'art. 22, comma 12-bis, d.lgs. n. 286/1998, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a 200 quote.

Per l'ipotesi di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote. Per le altre ipotesi di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, si applica una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Sono altresì previste sanzioni interdittive.

3. Identificazione delle attività sensibili

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dalla Società.

Tale processo ha permesso di verificare l'analogia tra le figure di reato da ultimo modificate con il d.l. n. 113/2018 e quelle già individuate nella Parte Speciale 4 e 5 del Modello Organizzativo adottato, tanto da ritenere idonei i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici già adottati per tale tipologia di reati.

4. Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre Parti Speciali di cui al presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili. In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico e nelle altre Parti Speciali relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori) ed in generale con la Pubblica Amministrazione.

5. Protocolli di controllo specifici

Dovranno parimenti trovare applicazione i protocolli specifici già adottati e collaudati in riferimento alle fattispecie di reato di cui alla Parte Speciale 4 e 5 ai quali, pertanto, espressamente si rinvia, intendendoli espressamente adottati anche in riferimento alla presente figura criminosa.

Oltre a quanto previsto alla Parte Speciale 4 e 5, si adottano altresì i seguenti protocolli specifici, che prevedono:

- in caso di assunzione di personale lavoratore straniero presso la Società, la verifica da parte della Società del possesso di regolare permesso di soggiorno, da produrre al momento del colloquio di lavoro;
- in caso di operatività della Società in territori di paesi terzi rispetto all'Unione Europea, il rispetto delle normative locali e internazionali in materia di lavoro e di diritti dei lavoratori;
- in ogni caso, la Società si impegna a non utilizzare risorse umane di provenienza extracomunitaria che non siano regolarmente presenti in Italia e che non dispongano di valido permesso di soggiorno, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- in ogni caso, la Società si impegna a vigilare affinché fornitori, consulenti, collaboratori, clienti e qualsiasi altro soggetto che si trovi a relazionarsi con essa si avvalga esclusivamente di personale, se di provenienza extracomunitaria, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

PARTE SPECIALE 20 – REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1. Premessa

I nuovi reati presupposto introdotti o modificati nel 2017 e nel 2018.

La legge n. 167/2017 ha disposto l'introduzione dell'art. 25-terdecies nel corpo del d.lgs. n. 231/2001, rubricato Razzismo e xenofobia e destinato a introdurre nuove figure di reati presupposto in materia.

Il corpo dell'art. 25-terdecies fa riferimento, per l'individuazione di tali fattispecie di reati presupposto, all'art. 3, comma 3-bis, L. n. 654/1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), che conteneva figure di reati apposite, poste a tutela dell'eguaglianza.

Con il d.lgs. n. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103), l'art. 3 L. n. 654/1975 è stato abrogato e quanto ivi previsto ai fini del Modello Organizzativo, a mente dell'art. 8 dello stesso d.lgs. n. 21/2018, van ora riferito alle condotte previste agli artt. 604-bis e ss. c.p.

L'art. 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa), punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato: a) chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È altresì punita la costituzione, la partecipazione o la prestazione di assistenza alle attività di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È prevista una pena più severa se la propaganda o l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dalla Corte penale internazionale nel proprio Statuto (artt. 6, 7, 8).

2. Sistema sanzionatorio ex 231

Si applica una pena pecuniaria da 200 a 800 quote, nonché sanzioni interdittive.

3. Identificazione delle attività sensibili

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dalla Società.

Tale processo ha permesso di individuare le seguenti attività sensibili:

- l'ordinaria attività lavorativa dei prestatori di lavoro della Società e, in generale, l'ambiente lavorativo nel quale essi svolgono la propria attività;
- attività svolte verso l'esterno, quando abbiano a che vedere, in modo prevalente o secondario, con l'espressione di forme comunicative, promozionali, propagandistiche o pubblicitarie di alcun tipo.

4. Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre Parti Speciali di cui al presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili. In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico e nelle altre Parti Speciali relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori) ed in generale con la Pubblica Amministrazione.

In ogni caso, la Società ripudia qualunque attività che possa comportare la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'istigazione a commettere o la commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche quando tali comportamenti si manifestino con la negazione, la minimizzazione in modo grave o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

La Società riconosce il valore dell'eguaglianza tra tutti gli individui, in particolare nel proprio ambiente lavorativo, impegnandosi a porre in essere qualsiasi attività necessaria ed utile a predisporre e mantenere un ambiente lavorativo equilibrato, sereno e inclusivo per tutti i lavoratori e i soggetti che dovessero rapportarsi con essa.

5. Protocolli di controllo specifici

Dovranno parimenti trovare applicazione i protocolli specifici già adottati e collaudati in riferimento alle fattispecie di reato di cui alle precedenti Parti Speciali, ai quali, pertanto, espressamente si rinvia ove compatibili.

Inoltre, si adottano altresì i seguenti protocolli specifici, che prevedono:

- la Società presterà la massima attenzione per la creazione e il mantenimento di un ambiente lavorativo sereno, equilibrato, non ostile e inclusivo delle opinioni e delle caratteristiche e credenze personali di ciascun lavoratore facente parte dell'organigramma;
- ciascun lavoratore, collaboratore, prestatore, amministratore e persona fisica facente parte della Società dovrà prestare la massima attenzione alle opinioni che esprime, astenendosi da qualsiasi commento offensivo o ostile nei confronti di qualsiasi categoria diversa dalla propria. In generale, ciascun soggetto tra quelli richiamati è invitato ad astenersi dall'esprimere opinioni non strettamente necessarie allo svolgimento della propria attività lavorativa;
- la Società dovrà impedire fenomeni di propaganda ovvero di istigazione ed

incitamento ai reati di cui sopra, attivandosi ogniqualvolta vi sia il minimo segnale e/o il minimo sospetto che siano posti in essere da parte o nei confronti del personale o dei collaboratori atti dispregiativi o irrispettosi, riguardanti la nazionalità, la provenienza etnica, il credo religioso, i gusti sessuali, le caratteristiche psicofisiche, l'ideologia politica e qualsiasi altra condizione personale o sociale;

- la Società si impegna altresì, nel caso in cui emergessero segnali, sospetti o circostanze tali da farlo ritenere necessario, a sensibilizzare il proprio personale e gli altri soggetti di cui sopra al rispetto della normativa e ai valori per la cui tutela tale normativa è predisposta;
- ogni membro della Società dovrà informare immediatamente l'azienda e le competenti autorità di fenomeni di propaganda, istigazione o incitamento ai reati di cui sopra;
- nelle relazioni verso l'esterno, nelle attività promozionali, pubblicitarie o che prevedano un'attività di comunicazione e/o sponsorizzazione commerciale, la Società presterà la massima attenzione ad evitare qualsiasi espressione offensiva, semplificatoria e/o basata su stereotipi attinenti a qualsiasi categoria di individui.

PARTE SPECIALE 21 – REATI TRIBUTARI

1. Premessa

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2019 e modificati nel 2020.

Il nuovo art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001 individua nuove ipotesi di delitti presupposto in materia di reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2),** che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, per operazioni inesistenti; la pena è diminuita se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro centomila;

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3),** che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, purché: a) l'imposta evasa sia superiore ad euro 30.000; e congiuntamente b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) sia superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8),** che punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la pena è diminuita se l'ammontare dell'importo non corrispondente al vero indicato nelle fatture e nei documenti è inferiore ad euro centomila;

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)**, che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi,

occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari;

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11),** che punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000 (o in modo aggravato se superiore ad euro 200.000), aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
  È altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000 (o in modo aggravato se superiore ad euro 200.000).

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies ha poi aggiunto altre fattispecie di reato presupposto di cui agli articoli 4, 5 e 10-quater del d.lgs. n. 74/2000, **ma soltanto se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:**

- **Dichiarazione infedele (art. 4),** che (nella sua forma base) punisce, fuori dai casi di cui agli articoli 2 e 3, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente:

  a) l'imposta evasa sia superiore a euro 100.000;
  b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque ad euro 2.000.000.
  Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti rispetto ai quali i criteri concretamente applicati siano comunque stati indicati nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, nonché della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

- **Omessa dichiarazione (art. 5),** che punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 50.000, ovvero non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore

ad euro 50.000.
Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Indebita compensazione (art. 10-quater),** che punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti (e in modo aggravato utilizzando in compensazione crediti inesistenti) per un importo annuo superiore a euro 50.000.

Va puntualizzato che, fino al novembre 2022, queste fattispecie di reato appena illustrate (artt. 4, 5, 10-quater d.lgs. n. 74/2000) erano idonee a fondare una responsabilità amministrativa dell'ente soltanto se commesse al fine di evadere l'IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro e nell'ambito di sistemi di evasione fraudolenti e transfrontalieri mentre, al contrario, i reati indicati all'inizio del paragrafo (artt. 2, 3, 8, 10 d.lgs. n. 74/2000) rilevano come reati presupposto anche se commessi in ambito esclusivamente interno.

Successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 156/2022, che ha novellato l'art. 6 d.lgs. n. 74/2000 ("Tentativo"), oggi i delitti previsti agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 74/2000 sono tutti e tre punibili anche a titolo di tentativo quando la condotta sia posta in essere al fine di evadere l'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

2. Sistema sanzionatorio ex 231

Si applica pene pecuniarie fino a 500 quote, nonché sanzioni interdittive.

3. Identificazione della attività sensibili

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dalla Società.

Tale processo ha permesso di individuare le seguenti attività sensibili nell'ambito di ordinaria amministrazione della Società:

- ***Emissione e contabilizzazione di fatture***: relativamente al reato di Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2), l'attività risulta sensibile per via del rischio che il personale della società contabilizzi delle fatture per operazioni inesistenti, al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi. Relativamente al reato di Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), l'attività risulta sensibile per l'ipotesi in cui il personale della società emetta fatture per operazioni inesistenti per consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi.
- ***Flussi di cassa***: relativamente al reato di Dichiarazione fraudolenta mediante

fatture per operazioni inesistenti (art. 2) e al reato di Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), l'attività risulta sensibile per le stesse ragioni dette al punto precedente.

- ***Gestione delle note spese del personale***: relativamente al reato di Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2), l'attività risulta sensibile per via del rischio che il personale della società metta a rimborso e richieda deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute, al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.

- ***Predisposizione del bilancio e tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili:*** relativamente al reato di Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), l'attività risulta sensibile per via del rischio che il personale della società occulti o distrugga scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire all'Amministrazione finanziaria la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte. Rischio che poi si propaga alle attività di predisposizione del bilancio, potenzialmente falsate.

- ***Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori:*** relativamente ai reati di Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (art. 3) e Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2), l'attività risulta sensibile per alcuni rischi attinenti al rapporto con fornitori e soggetti terzi, in particolare modo nelle ipotesi in cui il personale della società, omettendo attività di verifica sull'esistenza o sull'effettiva operatività di un'altra società (fornitore, cliente, consulente, o altro), qualifichi come affidabile una controparte in realtà fittizia (c.d. Società Cartiere, che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno poi contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti.

- ***Gestione acquisti di beni e servizi:*** relativamente al reato di Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2), l'attività risulta sensibile per le ipotesi in cui il personale della società stipuli contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.

- ***Cessione e dismissione di beni aziendali:*** relativamente al reato di Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11), l'attività risulta sensibile per le ipotesi in cui, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, il personale della società aliena simulatamente alcuni beni aziendali, per rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

4. Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre Parti Speciali di cui al presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili. In particolare, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico e nelle altre Parti Speciali relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori) ed in generale con la Pubblica Amministrazione.

Si riportano alcune delle principali norme di condotta già riportate nelle altre Parti Speciali che, necessariamente, debbono trovare applicazione anche ai reati di cui alla presente Parte Speciale:

- ruoli e responsabilità definiti;
- segregazione dei compiti;
- attività di controllo;
- tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, così che emergano in maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata sceltaorganizzativa e/o operativa.

5. Protocolli di controllo specifici

Dovranno parimenti trovare applicazione i protocolli specifici già adottati e collaudati in riferimento alle fattispecie di reato di cui alle precedenti Parti Speciali, ai quali, pertanto, espressamente si rinvia ove compatibili.
In particolare, per quanto concerne le attività di fatturazione o di contabilizzazione, si rinvia espressamente ai protocolli generali di comportamento e ai protocolli specifici di cui alla Parte Speciale 2.

Per quanto concerne la selezione, il controllo e in generale l'instaurazione di qualsiasi rapporto con Clienti, Fornitori e soggetti terzi tutti, si rinvia espressamente ai protocolli generali e specifici di cui alla Parte Speciale 1, alla Parte Speciale 4 e alla Parte Speciale 7, ove compatibili.

Oltre a tutto quanto sinora detto, si adottano altresì i seguenti protocolli specifici, che prevedono:

- la verifica presso la Camera di Commercio, prima della formalizzazione e dell'esecuzione di ogni affare, dell'effettiva esistenza delle controparti contrattuali, nonché della loro natura e della loro operatività, al fine di evitare di qualificare controparte fittizie e di contabilizzare operazioni soggettivamente inesistenti nei loro confronti. Se si tratta di fornitori residenti all'estero, la verifica dovrà essere condotta con modalità e presso banche dati equipollenti, verificando in particolare che detto operatore non abbia sede o residenza in paradisi fiscali;
- in ogni caso, la formalizzazione di ogni contratto (nella forma scritta già indicata nella Parte Speciale 1) prima dell'avvio del servizio o di qualunque esecuzione anche solo parziale delle prestazioni, onde evitare eventuali situazioni di incertezza contrattuale e di assunzione di rischi sull'effettiva natura ed operatività dei partner commerciali;
- la previsione di una procedura interna per la tenuta e conservazione di tutte le scritture contabili la cui tenuta è obbligatoria per legge, con la specificazione dei soggetti coinvolti, preferibilmente associando ogni scrittura contabile al relativo affare mediante il codice alfanumerico di quest'ultimo;
- il controllo su eventuali indici sintomatici di irregolarità o di sospetto: a titolo esemplificativo, storno fatture in modo eccessivo o reiterato, emissione di note di credito in modo eccessivo o reiterato, o qualsiasi altra circostanza lasci sospettare che l'operazione effettuata non sia esistente o sia sostanzialmente diversa da come descritta nei documenti contabili;
- l'aggiornamento dell'albo fornitori con periodicità ravvicinate e tenendo conto

dell'obsolescenza delle relative informazioni;

- la nota spese del personale dovrà essere sempre corredata dalla relativa documentazione a comprovarne la veridicità, nonché l'effettiva sopportazione dei costi dedotti.

PARTE SPECIALE 22 – REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

1. Premessa

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2023 sono quelli disciplinati *ex novo* dalla legge 9 marzo 2022, n. 22, che ha introdotto nel Codice Penale il Titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", per la tutela dei beni culturali e delle opere d'arte. La medesima Legge n. 22/2022, è intervenuta altresì sul D.Lgs. n. 231/2001, introducendo gli artt. 25-septesdecies e 25-duodevicies, a mente dei quali rilevano oggi quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti una serie di reati contro il patrimonio culturale.

Preliminarmente, la Corte di Cassazione ritiene che, tenuto conto della Convenzione del Consiglio d'Europa di Nicosia del 19.5.2017, mutuata dalla Convenzione UNESCO del 1970, il legislatore italiano non abbia formulato una definizione specifica di "bene culturale", preferendo rimettere al giudice il compito di perimetrare il bene culturale rilevante sotto il profilo penalistico, quale elemento costitutivo dei reati contro il patrimonio culturale (Cass. II, 10.10.2023 n. 41131).

Da qui la necessità di far riferimento anzitutto alla disciplina amministrativa dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), secondo cui devono considerarsi beni culturali le cose mobili e immobili che presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

Inoltre, nell'art. 10 D.Lgs. n. 42/2004 la nozione di bene culturale viene ulteriormente specificata, distinguendo tra beni di proprietà pubblica (o di proprietà di enti privati senza fine di lucro), che per essere considerati beni culturali devono presentare un generico "interesse culturale" (art. 10, comma 1) o essere inclusi nell'elencazione del Codice stesso (art. 10, comma 2), e beni di proprietà di soggetti diversi (ossia i beni di proprietà privata), che per essere considerati beni culturali devono presentare un "interesse culturale eccezionale o particolarmente importante" (art. 10, comma 3, lett. a), d) e d-bis)) o essere inclusi nell'elencazione del Codice (art. 10, comma 3, lett. b) e ss., e comma 4).

Nonostante queste molteplici definizioni, la Suprema Corte ha sentito la necessità di risolvere l'annosa questione tra la natura "formale" o "sostanziale" della nozione di bene culturale, ossia se come bene culturale debba intendersi solo il bene il cui valore culturale sia stato oggetto di previa dichiarazione da parte delle competenti Autorità oppure se possa ritenersi "bene culturale" quello che, a prescindere dal suo riconoscimento, abbia un "intrinseco" valore culturale: la Corte di Cassazione ha optato per questa seconda ipotesi, sostenendo che, per essere qualificati come beni culturali, detti beni debbano presentare un carattere di "culturalità", ossia di oggettivo interesse culturale e intrinseco valore, desumibile dalle loro caratteristiche oggettive, quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri suscettibili di perizia.

Ciò premesso, i reati presupposto contro il patrimonio culturale sono:

- **Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)**

Il nuovo reato di cui all'art. 518-bis c.p. è finalizzato a punire chiunque si impossessi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, o chiunque si impossessi di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. Le pene sono aggravate se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

La figura ha un'evidente e stretta connessione con il reato "ordinario" di furto ex art. 624 e ss. c.p., perseguendo lo scopo di un potenziamento della lotta alla sottrazione di beni culturali e opere d'arte, nonché di contrastare la successiva circolazione e il commercio dei beni culturali oggetto di furto.

- **Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)**

Il nuovo reato di cui all'art. 518-ter c.p. è finalizzato a punire chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. La pena è aggravata se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario.

Anche qui è possibile notare che la norma ricalca pedissequamente il reato contro il patrimonio dell'appropriazione indebita ex art. 646 c.p..

- **Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)**

Il nuovo reato di cui all'art. 518-quater c.p. è finalizzato a punire chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti beni culturali provenienti da un delitto, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare, comunque non avendo concorso nel delitto. La pena è aggravata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da una rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, c.p. o da un'estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, c.p..

Anche qui è possibile notare che la norma ricalca pedissequamente il reato contro il patrimonio della ricettazione ex art. 648 c.p.: infatti, come quest'ultima, la nuova disposizione si applica anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile o processabile.

- **Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)**

Il nuovo reato di cui all'art. 518-sexies c.p. è finalizzato a punire chiunque sostituisca o trasferisca beni culturali provenienti da un delitto non colposo ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da un delitto per il quale è stabilita una pena massima inferiore ai cinque anni di reclusione.

Anche in tal caso, la nuova disposizione, che ricalca pedissequamente il reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p., si applica anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile o processabile.

- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)**

  Il nuovo reato di cui all'art. 518-octies c.p. è finalizzato a punire chiunque formi, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o alteri, distrugga, sopprima od occulti una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza; il reato punisce altresì, con una pena attenuata, chiunque faccia uso di tale scrittura privata senza aver concorso alla sua formazione o alterazione.

- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)**

  Il nuovo reato di cui all'art. 518-novies c.p. è finalizzato a punire: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni, dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento, per l'esercizio della prelazione.

  La norma va coordinata con il Capo IV (Circolazione in ambito nazionale) Sezione I (Alienazione e altri modi di trasmissione) del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), che agli artt. 53 e ss. regola le condizioni e le procedure di trasferimento e circolazione dei beni culturali mobili e immobili.

  In particolare, l'alienazione di beni immobili e mobili che siano di interesse culturale (e che siano sottoposti ai regimi giuridici di cui al D.Lgs. n. 42/2004) è subordinata ad un'obbligatoria autorizzazione ministeriale (indicando la destinazione d'uso in atto e quella prevista, le misure ritenute necessarie per la conservazione del bene, gli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire, ecc.).

  Inoltre, lo Stato ha diritto di prelazione, consistente nella facoltà, in caso di alienazione del bene, di sostituirsi all'acquirente e di acquistarlo alle medesime condizioni economiche convenute tra alienante e acquirente privati. Così facendo, il bene culturale sino allora privato entra nel patrimonio statale ed è conservato come tale.

- **Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)**

  Il nuovo reato di cui all'art. 518-decies c.p. è finalizzato a punire chiunque, non concorrendo ai reati contro il patrimonio culturale, importi in Italia beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui ha avuto luogo il rinvenimento, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge di quello Stato in materia di protezione del patrimonio culturale.

- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)**

Il nuovo reato di cui all'art. 518-undecies c.p. è finalizzato a punire chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, nonché chi non faccia rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, i medesimi beni per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee; è punito altresì chiunque renda dichiarazioni mendaci al fine di comprovare la non assoggettabilità dei predetti beni all'autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale al competente ufficio di esportazione.

- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)**

  Il nuovo reato di cui all'art. 518-duodecies c.p. è finalizzato a punire chiunque distrugga, disperda, deteriori, renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili, deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici propri o altrui, o li destini ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)**

  Il nuovo reato di cui all'art. 518-terdecies c.p. è finalizzato a punire chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 285 c.p. (recante il reato di devastazione, saccheggio e strage per attentare alla sicurezza dello Stato), commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

- **Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)**

  Il nuovo reato di cui all'art. 518-quaterdecies c.p. è finalizzato a punire: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio italiano o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri precedenti contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri precedenti contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Sistema sanzionatorio ex 231

Si prevede una sanzione pecuniaria da 100 a 1000 quote, che viene aggravata da un minimo di 500 a un massimo di 1000 quote per alcune ipotesi aggravate di reato, nonché sanzioni interdittive.

3. Identificazione della attività sensibili

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dalla Società.

Tale processo ha permesso di verificare che, coerentemente con le attività svolte dalla Società, i reati contro il patrimonio culturale sono di remoto accadimento, in quanto la Società non effettua prestazioni concernenti o coinvolgenti beni di interesse storico, artistico, archeologico o comunque di pregio culturale.

Tuttavia, vista la natura dei delitti di cui alla presente Parte Speciale e tenuto conto che la Società potrebbe trovarsi (consapevolmente o meno) nella detenzione giuridica di beni, mobili o immobili, che potrebbero in un successivo momento rivelarsi soggetti alla tutela prevista dal Codice dei Beni Culturali e da altre leggi speciali, costituiscono attività sensibili:

- Compravendita di beni, mobili o immobili, di pregio (ad es., immobili del centro storico di città d'arte, oppure mobili di particolare pregio storico o artistico, potenzialmente costituenti opere d'arte, ecc.) o che possano presentare un possibile intrinseco valore culturale;
- Compravendita di beni, mobili o immobili, con controparti considerate a rischio o con soggetti esteri o con riguardo a beni localizzati all'estero o provenienti dall'estero o diretti all'estero, o comunque in relazione ad una operazione a carattere transfrontaliero e/o con capitali provenienti da Paesi Extracomunitari;
- Compravendita di beni immobili da adibire a sedi, anche di rappresentanza, della Società.

4. Principi generali di comportamento

La Società ha verificato, nell'ambito della mappatura interna dei rischi relativa ai reati di cui alla presente Parte Speciale, l'analogia tra le figure di reato introdotte dalla Legge n. 22/2022 e quelle già individuate in altre Parti Speciali del Modello Organizzativo adottato, tanto da ritenere idonei i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici già adottati per tali tipologie di reati.

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre Parti Speciali di cui al presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili.

In particolare, dovrà essere osservato quanto prescritto nelle Parti Speciali 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13 e 17, con particolare riguardo ai rapporti che la Società intrattiene con soggetti terzi (fornitori, clienti, subappaltatori, P.A., ecc.) specialmente se a rischio o

aventi sede all'estero o comunque in relazione ad operazioni transfrontaliere o che presuppongono l'importazione o l'esportazione di beni.

Inoltre, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori) ed in generale con la Pubblica Amministrazione.

5. Protocolli di controllo specifici

Dovranno parimenti trovare applicazione i protocolli specifici già adottati e collaudati in riferimento alle fattispecie di reato di cui alle Parti Speciali 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13 e 17 ai quali, pertanto, espressamente si rinvia, intendendoli espressamente adottati anche in riferimento alle presenti figure criminose.

Oltre a quanto previsto alle predette Parti Speciali, si adottano altresì i seguenti protocolli specifici, che prevedono:

- È fatto divieto a tutti i Destinatari, salvo ipotesi specificamente autorizzate dall'organo amministrativo e opportunamente giustificate, di acquistare, per conto della Società, beni mobili o immobili che risultino vincolati, dai pubblici registri o da qualsiasi altro catalogo o informazione reperibile, alle previsioni di cui al Codice dei Beni Culturali o ad altre disposizioni di legge a tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale, o che presentino caratteristiche tali da far presumere un loro intrinseco valore culturale.

- È fatto divieto a tutti i Destinatari, salvo ipotesi specificamente autorizzate dall'organo amministrativo e opportunamente giustificate, di accettare in dono o regalia, per conto proprio o della Società, beni mobili che appaiano manifestamente antichi o di pregio storico, artistico, archeologico e/o culturale.

- È fatto divieto a tutti i Destinatari, salvo ipotesi specificamente autorizzate dall'organo amministrativo e opportunamente giustificate, sono di acquistare, per conto della Società, beni mobili non funzionali ai processi produttivi o non strettamente necessari all'espletamento delle attività d'impresa.

- È fatto obbligo a tutti i Destinatari, nelle ipotesi in cui la Società o i suoi dipendenti si trovino ad operare all'interno di uno o più immobili che risultino vincolati alle previsioni di cui al Codice dei Beni Culturali o ad altre disposizioni di legge a tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale, di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di legge e ai vincoli (interdittivi, conformativi, di tutela e di conservazione, ecc.) previsti dalla Pubblica Amministrazione con riguardo all'immobile.

Inoltre, con specifico riguardo al processo di approvvigionamento (acquisto, somministrazione, rifornimento, ecc.) di beni e prodotti necessari alla Società per l'esercizio delle proprie attività d'impresa, i protocolli specifici prevedono che:

- La Società è tenuta ad approvvigionarsi dei prodotti e dei beni necessari all'espletamento delle attività aziendali, in via preferenziale, presso imprese italiane o aventi almeno una sede stabile in Italia, evitando di reperire le risorse presso Paesi Extracomunitari ed evitando di commissionarne il trasporto in territorio italiano. Le stesse cautele valgono per la vendita o la somministrazione

di beni e prodotti dall'Italia all'estero.

- Nel processo di approvvigionamento, tutti i Destinatari devono astenersi dall'acquistare beni infungibili (ad es. esemplari unici, in riproduzioni o edizione limitate e/o a produzione artigianale, "fatti a mano", ecc.), prediligendo invece beni fungibili (ad es., "fatti a macchina", a produzione industriale, di linea commerciale, ecc.).

- Nel processo di approvvigionamento, tutti i Destinatari devono verificare, prima dell'acquisto, che i beni siano acquistati direttamente dai produttori, ovvero da rivenditori, distributori o licenziatari autorizzati.

- Nel processo di approvvigionamento, tutti i Destinatari devono verificare, prima dell'acquisto, che i beni acquistati siano tutti dotati dei relativi cartellini, etichette o contrassegni di autenticità, nonché di qualsiasi altro segno idoneo a comprovarne la natura non contraffatta e di prodotti originali.

- Salvo i beni di consumo o strumentali, la Società è tenuta a conservare tutta la documentazione inerente i beni, mobili e immobili, che acquista o vende, ivi compresi i certificati e i gli altri atti attestanti l'autenticità dei prodotti, in modo tale da poter ricostruire in ogni momento la catena produttiva e distributiva.

PARTE SPECIALE 23 – REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

1. Premessa

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2021 sono quelli sanzionati nel nuovo art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001, nuovo articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 184, relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il D.Lgs. n. 184/2021 ha infatti riformato l'apparato sanzionatorio penale in materia di contesto alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, in attuazione della legge delega n. 53/2021 e in recepimento della direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di aumentare la sicurezza e la fiducia dei cittadini nei mezzi di pagamento dematerializzati. Il novero dei reati è stato poi novellato con il D.L. 10.8.2023 n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9.10.2023 n. 137.

Si tratta di un gruppo di reati posti in rapporto di specialità con la fattispecie ordinaria di falsità in monete ex art. 453 c.p. e, in generale, con i reati di falso.

Nell'ambito di questo intervento legislativo, va anzitutto chiarito cosa si intende per strumenti di pagamento diversi dal contante. La definizione è rinvenibile nell'art. 1 del D.Lgs. 184/2021, il quale definisce come tale "*un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*", e la direttiva 2019/713/UE chiarisce ulteriormente che:

i) per "*dispositivo, oggetto o record protetto*" si intende un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta (per esempio mediante disegno, codice o firma);

ii) la locuzione "*mezzo di scambio digitale*" indica "*qualsiasi moneta elettronica definita all'art. 1, comma 2, lett. h ter), d.lgs. 385/1993, e la valuta virtuale*", intendendosi quest'ultima come una "*rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente*".

È altresì evidente il riferimento al fenomeno delle c.d. "criptovalute", nelle sue molteplici configurazioni.

I reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)**

  Il reato di cui all'art. 493-ter c.p. è finalizzato a punire chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Alla stessa pena soggiace chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di pagamento sopra elencati, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Dunque, il reato punisce sia la condotta di utilizzo indebito di tali strumenti, senza il consenso del titolare, sia le ulteriori fattispecie di contraffazione di tali strumenti e possesso o cessione delle carte di pagamento falsificate.

Inoltre, la novella del 2021 è intervenuta sullo stesso ambito oggettivo del reato: se nella dicitura previgente il reato riguardava le carte di credito o di pagamento, i bancomat e i documenti abilitati al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi, oggi si estende ad ogni altro mezzo di pagamento diverso dal contante. Per un verso, il nuovo reato include perciò anche le condotte aventi ad oggetto *account* di mezzi di pagamento digitali, aventi una diffusione sempre più ampia (ad es., Paypal, Satispay, Revolut, ecc.), a prescindere dall'esistenza di un documento o di un supporto fisico. Per altro verso, il nuovo reato è in grado di comprendere anche la "valuta digitale".

Attraverso questa serie di richiami, le condotte incluse nella fattispecie sembrano riguardare non solo i mezzi di pagamento digitali attraverso cui viene scambiata moneta elettronica avente corso legale, ma anche le c.d. criptovalute, prive di valore legale ma accettate nella pratica commerciale come mezzi di pagamento.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)**

  Il nuovo reato di cui all'art. 493-quater c.p. è finalizzato a punire, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

  Si tratta di un reato prodromico alla commissione di reati concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 493-ter c.p.: la norma – che rappresenta l'attuazione dell'art. 7 della già citata Dir. 2019/713/UE – incrimina infatti la produzione e varie altre condotte di trasferimento relativamente a quegli strumenti elettronici che consentono di "clonare" tali strumenti di pagamento, oppure di inserirsi negli account o nei portali di utilizzo del titolare di tali strumenti. La destinazione allo scopo di commettere reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dal contante emerge anche dal dolo specifico, che si sostanzia nel fine espresso di fare uso di tali strumenti, o di consentire ad altri di farne uso, per la commissione di tali reati.

  La formulazione della norma è più precisa e più aderente ai canoni di tassatività e determinatezza del reato rispetto all'art. 7 della direttiva europea: se quest'ultima presuppone dispositivi "principalmente progettati o specificamente

adattati al fine di commettere" le condotte punibili su strumenti di pagamento diversi dal contante, l'art. 493-quater c.p. richiede che la destinazione dello strumento emerga dalle sue caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione.

Ciò potrebbe comunque porre problemi in merito all'individuazione delle fattispecie punibili. Se, ad esempio, pare fuor di dubbio che realizzare un *software* volto a produrre carte di credito digitali false è certamente riconducibile alla fattispecie in esame, invece un *software* specificamente costruito per realizzare truffe online, in cui il mezzo di pagamento è solo il canale attraverso cui la vittima presta la sua cooperazione al reato, potrebbe presentare maggiori margini di incertezza.

- **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, secondo comma, c.p.)**

  Il reato di cui all'art. 640-ter c.p. è finalizzato a punire chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno e sempre che il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è aumentata se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale di uno o più soggetti.

  Questa fattispecie, già prevista quale reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, all'art. 24 D.Lgs. n. 231/2001 in materia di reati informatici, laddove commessa in danno allo Stato o ad altri enti pubblici, a seguito della novella del 2021 rileva altresì come reato presupposto in materia di strumenti di pagamento nella sua forma aggravata prevista al secondo comma dell'art. 640-ter c.p.: si tratta dell'ipotesi (non limitata allo Stato o ad altro ente pubblico) che ricorre laddove la condotta produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema informatico

  Tale aggravante ha l'effetto di equiparare la frode informatica all'indebito utilizzo e alla falsificazione di mezzi di pagamento, equiparazione che pare ragionevole se si considera che la giurisprudenza riconduce alla fattispecie di cui all'art. 493-ter c.p. l'indebito utilizzo di carta di credito per effettuare pagamenti o prelievi di denaro contante, mentre riconduce all'art. 640-ter c.p. l'ipotesi di utilizzo indebito dei codici personali (numero di carta di credito, data di scadenza, CVC – Codice di verifica della carta, eventuale codice PIN, ecc.) della medesima carta per effettuare acquisti online, ipotesi tutto sommato non meno grave e anzi più frequente durante la navigazione online, e perciò meritevole della medesima sanzione.

- **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)**

Il reato di cui all'art. 512-bis c.p. è finalizzato a punire, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (sequestro, confisca, cauzioni, amministrazione giudiziaria, ecc.) o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro).

Di questo delitto si è spesso ipotizzata la natura di reato plurisoggettivo, per via del fatto che richiede la presenza sia di un soggetto che attribuisce fittiziamente il denaro o i beni, sia di un soggetto che intenda ricevere il denaro o i beni (solitamente chi abbia subito le misure di prevenzione patrimoniali, quali il sequestro o la confisca del proprio patrimonio, o chi cerchi di ottenere *de facto* la disponibilità di risorse che gli sono state giuridicamente sottratte dall'Autorità e siano formalmente intestate ad altri, come nel caso di intestazione fittizia di quote nell'acquisto di una società di capitali da parte dell'imprenditore confiscato, ecc.), ovvero intenda riceverne il relativo valore una volta ricettato il bene o riciclato il denaro proveniente da altri reati. Sconfessando questa opinione, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che si tratterebbe di una fattispecie di reato a forma libera in cui si punisce l'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità del denaro o di altro bene o utilità, punendo così primariamente chi effettua l'operazione (il trasferente) ed eventualmente, a titolo di concorso, chi ne riceva i benefici (il destinatario effettivo), nonché chi si renda solo fittiziamente titolare delle risorse (il prestanome).

Il denaro richiede il dolo specifico, consistente nella consapevolezza dell'operazione e della sua natura fittizia e del suo scopo finale di eludere fraudolentemente le norme di legge.

A seguito della novella introdotta con il D.L. n. 19/2024, è punito altresì chiunque, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

- **Delitti previsti dal Codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, secondo comma, D.Lgs. n. 231/2001)**

  Il secondo comma dell'art. 25-octies.1 sanziona altresì, quale reato presupposto, ogni altro delitto previsto dal Codice Penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando tale delitto ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

  Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo ai dieci anni, è prevista una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo ai dieci anni, è prevista una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. In entrambi i casi sono previste sanzioni interdittive.

Si tratta di una norma di chiusura dell'apparato sanzionatorio in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, che, come tale, è formulata con una previsione aperta e non tassativa, e come tale è foriera di non pochi problemi interpretativi.

Infatti, poiché non contiene un'elencazione precisa e puntuale di quali reati potrebbero rientrarvi, elemento fondamentale per l'individuazione (almeno in parte) della condotta punibile diviene l'oggetto della condotta (gli strumenti di pagamento diversi dal contante) e la tipologia classificatoria di reato in base al bene giuridico offeso (reati contro la fede pubblica, reati contro il patrimonio o che offendono il patrimonio).

Nel prevedere la punibilità dell'ente per ogni altro delitto previsto dal Codice Penale e commesso contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, la norma apre la strada alla potenziale rilevanza di numerosi reati che non sono espressamente previsti nel D.Lgs. 231/2001, ossia:

A) Quanto ai delitti contro la fede pubblica, all'intero Titolo VII del Codice penale (artt. 453-498 c.p.);

B) Quanto ai delitti contro il patrimonio, all'intero Titolo XIII del Codice penale (artt. 624-649-bis c.p.);

C) Quanto ai delitti che offendono il patrimonio, all'intero Titolo XIII del Codice penale (artt. 624-649-bis c.p.) e agli altri eventuali reati codicistici idonei a ledere interessi patrimoniali di singoli soggetti.

A questo punto, occorre chiedersi se debbano ritenersi reati presupposto tutti i reati contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che offendono il patrimonio, oppure soltanto quelli che siano altresì già presenti e menzionati nel D.Lgs. n. 231/2001, ossia siano già reati presupposto.

La dottrina si è interrogata sul punto, ritenendo che l'utilizzo di una disposizione aperta ed elastica "*rischia di trasformare il numerus clausus in un catalogo aperto all'interpretazione, con buona pace dei principi di legalità e certezza del diritto di cui l'intera normativa del D.Lgs. n. 231/2001 è viceversa improntata*", in quanto non tutte le fattispecie incriminatrici del Codice penale costituiscono presupposto della responsabilità dell'ente, ma è invece necessario che risulti commesso uno dei reati (già) tassativamente previsti dalle altre norme del D.Lgs. n. 231/2001 (cfr. T.E. ROMOLOTTI – L. MARRETTA – L. LUPARIA DONATI – G. VACIAGO). Infatti, "*a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti giuridici, il nostro sistema rifugge da un'estensione della responsabilità da reato alle persone giuridiche che sia totale, corrispondente all'insieme delle incriminazioni già vigenti per le persone fisiche. Si realizza, cioè, l'opzione verso il principio di specialità …* [che] *si coniuga naturalmente con il principio di frammentarietà*" (G. DE VERO; in questo senso anche T. GUERINI, G. CANZIO, L.D. CERQUA, L. LUPARIA – R. LOTTINI – A. CADOPPI – S. CANESTRARI – L. STORTONI).

Inoltre, secondo autorevole dottrina, l'inciso di apertura del secondo comma dell'art. 25-octies.1 ("salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente") sembrerebbe fare riferimento non a qualsiasi illecito amministrativo, ma proprio agli illeciti amministrativi contemplati nel D.Lgs. 231/2001, ossia ai reati presupposto. Perciò, secondo tale dottrina, se il

legislatore si è premurato di prevedere una simile clausola, regolante i rapporti tra tale secondo comma e gli altri reati presupposto, lo ha fatto unicamente perché il predetto secondo comma deve avere ad oggetto non già tutti i reati lesivi della fede pubblica e del patrimonio, ma soltanto quelli già indicati come presupposto della responsabilità degli enti in altre disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001. In caso contrario, non vi sarebbe stata alcuna necessità di una simile clausola, perché i reati lesivi della fede pubblica o del patrimonio già oggetto del D.Lgs. 231/2001, che potevano concorrere con l'art. 25-octies.1, sono rare (T.E. ROMOLOTTI – L. MARRETTA).

Del resto, se così non fosse, la norma costringerebbe le società ad adottare i Modelli Organizzativi su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di criteri di riferimento. Si tratta di una operazione quasi impossibile, in grado di paralizzare l'agire di ogni impresa.

Deve perciò preferirsi l'interpretazione, coerente con il sistema sanzionatorio del D.Lgs. n. 231/2001, secondo cui la norma si riferisca non a tutti i reati contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsti dal Codice penale, ma solo quelli che offendono la fede pubblica o il patrimonio e siano anche già presenti nel D.Lgs. 231/2001: argomentazioni parzialmente analoghe sono state utilizzate dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di reato associativo (cfr. Cass. Pen. VI, 24.1.2014 n. 3635, Giur. It., 4, 2014, nota di V. MAIELLO).

A conclusione della presente esposizione, va comunque dato atto che, per via della formulazione della norma, l'art. 25-octies.1, secondo comma, è caratterizzato da una singolare indeterminatezza, compiendo dei rimandi normativi che non sempre consentono di individuare le condotte punibili.

Perciò, apparirebbe quantomai complesso risalire o formulare un'elencazione esaustiva delle fattispecie che potrebbero costituire reato presupposto della responsabilità dell'ente da D.Lgs. n. 231/2001, specie se la norma fosse interpretata diversamente da quanto sopra ricostruito, essendo di fatto rimesso integralmente all'interprete il compito di individuare quali siano, in concreto, le condotte di reato offensive dei beni giuridici sopra indicati, dalle quali far dipendente le responsabilità della Società.

Sicché, nell'auspicio di un intervento o di un chiarimento legislativo ovvero della formazione di un orientamento giurisprudenziale che consenta di circoscrivere in modo più consapevole il perimetro della norma, la Società dovrà tenere sempre in debito conto questi limiti, impegnandosi ad adottare i più opportuni principi di comportamento e i protocolli di controllo atti a scongiurare la commissione di qualsivoglia condotta che possa essere caratterizzata dalle caratteristiche descritte dalla norma, ancorché solo genericamente individuate. In generale, la Società si impegna a prestare la massima attenzione, all'interno della Società, ai processi aziendali che coinvolgano strumenti di pagamento elettronici o comunque diversi dal contante.

2. Sistema sanzionatorio ex 231

Si prevede una sanzione pecuniaria fino a 800 quote, secondo varie sfumature di pena a seconda che il reato presupposto abbia una cornice edittale inferiore o superiore ad una certa soglia massima, nonché sanzioni interdittive.

3. Identificazione della attività sensibili

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dalla Società.

Tale processo ha permesso di verificare che, vista la natura dei delitti di cui alla presente Parte Speciale, costituiscono attività sensibili:

- Pagamenti da parte della Società e dei suoi dipendenti (in cui possono avvenire condotte in cui venga utilizzato denaro di terzi: ad es., l'utilizzo di una carta di credito, di una carta di debito, di un bancomat o di altro strumento di pagamento che non appartiene alla Società, avendolo sottratto o trovato);
- In generale, l'utilizzo da parte della Società e dei suoi dipendenti di strumenti di pagamento (specialmente se non intestati alla Società o non riconducibili a conti corrente intestati alla Società o comunque attinenti all'utilizzo di denaro legittimo della Società);
- Pagamenti attuati da terzi utilizzando gli strumenti di pagamento e/o il denaro della Società (ossia, processi di prelievo di denaro della Società attuati indebitamente, illegittimamente o comunque in modo non autorizzato, anche mediante il previo accesso illegittimo ai sistemi informatici aziendali o la previa estrazione di dati, di informazioni o di documenti riservati poi diffusi);
- In generale, l'utilizzo da parte di terzi di strumenti di pagamento intestati alla Società o riconducibili ad essa (attuato anche mediante il c.d. *phishing* e/o altra modalità di accesso alle credenziali della Società, la clonazione e/o falsificazione degli strumenti di pagamento, l'*hackeraggio* e/o la manomissione dei sistemi informatici della Società);
- Pagamenti effettuati da terzi per acquistare i beni o i servizi della Società mediante strumenti di pagamento diversi dal contante (specialmente se gli strumenti di pagamento siano intestati a soggetti diversi dall'acquirente).

4. Principi generali di comportamento

La Società ha verificato, nell'ambito della mappatura interna dei rischi relativa ai reati di cui alla presente Parte Speciale, la parziale analogia tra le figure di reato introdotte dal D.Lgs. n. 184/2021 e dal D.L. n. 105/2023 e quelle già individuate in altre Parti Speciali del Modello Organizzativo adottato, tanto da ritenere idonei i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici già adottati per tali tipologie di reati.

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre Parti Speciali di cui al presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili.

In particolare, dovrà essere osservato quanto prescritto nelle Parti Speciali 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 21, con particolare riguardo ai processi di pagamento, ai processi di fatturazione e regolare ed ordinata tenuta della contabilità, ai processi relativi all'accesso e alla gestione dei sistemi informatici aziendali e alla loro protezione,

e in generale a tutti i processi che concernano, prevedano o comportino il trasferimento di denaro.

Inoltre, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori) ed in generale con la Pubblica Amministrazione.

5. Protocolli di controllo specifici

Dovranno parimenti trovare applicazione i protocolli specifici già adottati e collaudati in riferimento alle fattispecie di reato di cui alle Parti Speciali 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 21 ai quali, pertanto, espressamente si rinvia, intendendoli espressamente adottati anche in riferimento alle presenti figure criminose.

Oltre a quanto previsto alle predette Parti Speciali, si adottano altresì i seguenti protocolli specifici, che prevedono:

- L'obbligo in capo alla Società e a tutti i Destinatari di astenersi da qualsiasi condotta che possa, in tutto o in parte, integrare ovvero agevolare in qualsiasi modo la commissione dei reati presupposto contemplati nella presente Parte Speciale.
- È fatto obbligo a tutti i Destinatari di utilizzare le informazioni e i dati riguardanti terzi eventualmente in possesso della Società e le apparecchiature anche informatiche nell'esclusivo ambito dell'attività aziendale e nei limiti di tali finalità.
- È fatto obbligo a tutti i Destinatari di osservare i principi e i protocolli specifici prescritti nel Modello con riguardo alla fatturazione, alla regolare e ordinata tenuta della contabilità, all'accesso, gestione e protezione dei sistemi informatici aziendali, nonché di osservare tutti i principi di comportamento e i protocolli antiriciclaggio e atti alla verifica dell'anomalia delle operazioni ed ogni altra procedura e protocollo previsti nelle richiamate Parti Speciali.
- È fatto obbligo a tutti i Destinatari di osservare le regole relative alla trasparenza, garantendo la segregazione dei compiti e delle funzioni delegate e attribuite, nonché la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, nel rispetto delle procedure previste per l'archiviazione.
- È fatto divieto alla Società e a tutti i Destinatari di acquistare, vendere, cedere o utilizzare, nell'ambito dei processi aziendali di pagamento o di trasferimento di denaro o di valore, criptovalute o altre monete virtuali o digitali, nonché di acquistare, vendere, cedere o utilizzare come pagamento strumenti finanziari rischiosi (ad es., contratti derivati, *futures*, *swap*, *warrants* ecc.), salvo in singole operazioni appositamente deliberate dall'organo amministrativo e debitamente giustificate.
- Nel caso di strumenti di pagamento materiali (ad es., carte di credito), la Società dovrà identificare i soggetti autorizzati a detenere e custodire tali strumenti e le relative credenziali e quelli autorizzati ad eseguire i pagamenti per conto della Società.
- Nel caso di strumenti di pagamento immateriali (ad es., carte dematerializzate, carte prepagate digitali, ecc.), la Società dovrà verificare che il trasferimento di

denaro abbia ad oggetto risorse di cui sia garantita e tracciabile la provenienza.

- La Società si impegna a valutare la stipula di apposita polizza contro il cybercrime e le principali frodi informatiche (c.d. polizza cyber risk), quali: Phishing, Man-in-the-middle, Cryptojacking, Business email Compromise, Authorized Push Payment Fraud, Telephone Hacking Fraud, e le altre più comuni forme di frodi di ingegneria sociale (c.d. social engineering frauds).

- La Società si impegna a censire e monitorare periodicamente tutti gli strumenti di pagamento aziendali, sia materiali (ad es., carte di credito ecc.) che immateriali (ad es., account Paypal, credenziali *home banking* ecc.), valutando se conservarli o eliminarli e se sottoporli ad ulteriori presidii.

Con specifico riguardo alle condotte che potrebbero integrare un indebito accesso a strumenti di pagamento di terzi, i protocolli specifici prevedono che:

- È fatto divieto alla Società e a tutti i Destinatari di produrre, acquistare o vendere dispositivi specificamente progettati o obiettivamente atti a clonare o falsificare carte di credito o altri strumenti di pagamento.

- È fatto divieto alla Società e a tutti i Destinatari di produrre, acquistare o vendere dispositivi specificamente progettati o obiettivamente atti ad accedere a sistemi informatici di terzi e sottrarre dati, informazioni o documenti, ivi compresi i *software* creati per compromettere la sicurezza degli strumenti di pagamento.

- È fatto divieto alla Società e a tutti i Destinatari di produrre, acquistare o vendere dispositivi o *software* in grado di penetrare negli *account* di posta elettronica, dei *social network* o di qualsiasi altra piattaforma in cui siano presenti dati e informazioni personali di terzi, dispositivi o *software* in grado di accedere a sistemi di c.d. *home banking* di terzi, e in generale qualunque tecnologia in grado di estrapolare dati e/o credenziali e/o informazioni di terzi in modo non autorizzato.

Inoltre, con specifico riguardo all'utilizzo e alla protezione degli strumenti di pagamento intestati alla Società, i protocolli specifici prevedono che:

- In tutti i suoi processi di pagamento o di trasferimento di denaro o di valore, la Società si impegna ad utilizzare soltanto carte di credito, di debito o bancomat o altri strumenti di pagamento, anche virtuali, intestati alla Società stessa e comunque sempre connessi a conti corrente della Società (ad es., bonifico da *home banking* relativo a conto corrente bancario intestato alla Società, oppure account e conto corrente Paypal intestato alla Società e "agganciato" ad un conto corrente bancario e/o ad una carta di credito della Società, ecc.), nel rispetto di quanto previsto nel presente Modello in merito alle procedure di pagamento (ad es., sulla predisposizione, validazione ed emissione dei mandati bancari di pagamento, sulla registrazione delle distinte, ecc.) e dei limiti delle deleghe e delle procure conferite.

- È fatto divieto alla Società e a tutti i Destinatari di comunicare, cedere o diffondere in qualsiasi modalità le credenziali degli strumenti di pagamento intestati alla Società o da essa utilizzati (ad es., numero di carta di credito, codice CVC di carta di debito, username e password dell'account Paypal, ecc.).

- È fatto divieto alla Società e a tutti i Destinatari di effettuare copie non specificamente autorizzate e non debitamente giustificate di dati, documenti o *software*.

- In caso di furto o smarrimento di carte di credito, di debito o bancomat, o di qualsiasi altra apparecchiatura o strumento, materiale o immateriale, anche informatici, della Società, la funzione interessata dovrà informare immediatamente il Responsabile della funzione competente alla gestione dei sistemi informatici e attenersi alla procedura di gestione delle violazioni di dati personali (c.d. *data breach*).

Infine, con specifico riguardo ai pagamenti ricevuti da terzi mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante per l'acquisto di beni o servizi della Società, i protocolli specifici prevedono che:

- Nelle operazioni di pagamento provenienti da clientela "ordinaria" (ad es., fornitori, esercenti convenzionati) ed effettuate a mezzo strumenti di pagamento diversi dal contante, la Società si impegna a consentire l'acquisto di beni o servizi o comunque a dare seguito all'operazione soltanto se lo strumento di pagamento utilizzato dalla controparte sia intestato alla controparte stessa (ad es., carta di credito intestata alla persona fisica che procede all'acquisto o alla persona giuridica di cui tale persona fisica sia legale rappresentante o procuratore, oppure bonifico bancario da conto corrente intestato alla controparte, ecc.).

- Sono escluse dalle regole appena dette le operazioni in cui il settore merceologico e/o l'attività commerciale della Società e/o la prestazione del servizio da parte della Società non consenta di acquisire informazioni sulla clientela, come nel caso della clientela "al dettaglio" o "*retail*", ovvero presupponga o renda necessaria la riservatezza della clientela stessa, come nei casi di clientela "particolare" (ad es., GDO/GDS; acquisto di beni e servizi presso i locali della Società e, in generale, clientela *retail* pagante per i servizi di ristorazione effettuati nei luoghi di esercizio dell'attività ristorativa della Società; ecc.).

- Per tali operazioni escluse, comunque, la Società si impegna a dotarsi di una procedura scritta contenente dei presidii di controllo per mitigare il rischio di commissione di irregolarità (ad es., delle soglie massime di importi spendibili o di beni o servizi acquistabili; la previsione di un codice identificativo della transazione; ecc.). È fatto comunque divieto di dare seguito alle predette operazioni ove la controparte intenda utilizzare strumenti di pagamento del tutto anonimi (ad es., valuta virtuale, BITCOIN ecc.) o per il trasferimento di importi di denaro di ingente entità.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, specialmente a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV può altresì effettuare controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati relativi agli strumenti di pagamento diversi dal contante, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

PARTE SPECIALE 24 – REATI CONTRO GLI ANIMALI

1. Premessa

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2025 sono quelli sanzionati nel nuovo art. 25-undevicies D.Lgs. n. 231/2001, nuovo articolo introdotto dalla Legge 6 giugno 2025 n. 82 (c.d. "Legge Brambilla") relativo ai delitti contro gli animali.

Il sistema penale italiano, a lungo imperniato su una visione antropocentrica, ha riconosciuto solo in tempi relativamente recenti una tutela specifica agli animali. Nella versione originale del Codice penale, gli animali non erano destinatari di protezione diretta: la loro eventuale sofferenza rilevava unicamente in quanto suscettibile di offendere il "comune sentimento di pietà" dell'uomo. In sostanza, la tutela era mediata e indiretta, poiché gli animali erano considerati meri beni, parte del patrimonio o della proprietà del soggetto che li deteneva.

Con la Legge 20 luglio 2004, n. 189, il legislatore ha introdotto il Titolo IX-bis del libro II del Codice penale, rubricato *"Dei delitti contro il sentimento per gli animali"*. Si è trattato di una riforma epocale, che ha sancito l'ingresso degli animali come soggetti passivi diretti di tutela penale, non più assimilabili a meri beni o cose. Tale normativa ha rappresentato il punto di arrivo di un lungo dibattito che ha progressivamente attribuito agli animali una dignità autonoma, riconoscendoli come esseri senzienti, in linea con l'ordinamento comunitario (art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea – TFUE, che riconosce gli animali come "esseri senzienti"). L'Italia, recependo tale sensibilità, ha predisposto un complesso di norme che oggi sanzionano con pene detentive e pecuniarie gravi condotte di uccisione, maltrattamento, sfruttamento in spettacoli crudeli e combattimenti.

Le fattispecie di cui al Titolo IX-bis tutelavano un bene giuridico che la dottrina definiva "duale": da un lato, esse proteggevano direttamente l'animale, riconoscendogli un valore intrinseco in quanto essere vivente e senziente; dall'altro lato, tutelavano il sentimento umano di pietà e rispetto nei confronti degli animali, inteso come patrimonio etico e culturale della collettività. Tuttavia, la giurisprudenza aveva più volte sottolineato l'insufficienza di questa considerazione, ribadendo che l'animale non è una *res*, ma un essere vivente titolare di un interesse proprio alla conservazione e al benessere.

Con L. n. 82/2025, si è modificato radicalmente il paradigma giuridico vigente: non più tutela del solo "sentimento dell'uomo per gli animali", ma protezione diretta degli animali stessi e individuazione del bene giuridico offeso nella salute e nel benessere degli animali. L'oggetto giuridico immediato dei delitti è dunque la vita (art. 544-bis) e l'integrità psico-fisica (art. 544-ter) dell'animale, nonché la sua protezione da forme di sfruttamento violento (artt. 544-quater e 544-quinquies). In senso più ampio, il legislatore persegue la finalità di contrastare fenomeni di degrado etico-sociale, poiché la violenza sugli animali è spesso correlata a forme di criminalità organizzata o a comportamenti antisociali pericolosi anche per la convivenza civile.

I reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- **Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)**

  Il reato di cui all'art. 544-bis c.p. punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La pena è aggravata se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale. L'elemento materiale consiste nel provocare la morte, sia attraverso un'azione diretta (colpire, avvelenare, strangolare) sia mediante condotte omissive (es. privare un animale di cibo o acqua fino a farlo morire).

  La norma individua due condizioni di rilevanza penale:

  - **"per crudeltà"**, ossia con la volontà di infliggere sofferenza gratuita e intenzionale;
  - **"senza necessità"**, cioè in assenza di una giustificazione obiettiva, come ad esempio ragioni sanitarie, di pubblica incolumità o di eutanasia certificata da un veterinario.

  Il reato è doloso, richiede cioè la coscienza e volontà di provocare la morte. Non è configurabile a titolo colposo, che resta disciplinato da altre disposizioni (es. danneggiamento o responsabilità civile).

  La giurisprudenza ha chiarito che integra il delitto di cui all'art. 544-bis l'uccisione di animali randagi mediante metodi crudeli, anche se disposta da enti locali, qualora manchino motivi di necessità.

- **Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)**

  Il reato di cui all'art. 544-ter c.p. punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie, a comportamenti o a fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Il reato in questione può essere commesso sia mediante condotte attive che omissive, quali l'abbandono di cure veterinarie necessarie o la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale. Il reato è configurabile anche in caso di lesioni psichiche, riconoscendo che il benessere animale non è limitato all'integrità fisica ma include aspetti comportamentali e relazionali.

  La norma si articola in tre condotte principali:
  - **"causare lesioni"** all'animale (anche non gravi), purché derivate da crudeltà o assenza di necessità;
  - **"sottoporre a sevizie"**, ossia infliggere sofferenze fisiche o psicologiche inutili e dolorose;
  - **"costringere a fatiche o lavori insopportabili"**, che siano contrarie alle caratteristiche dell'etologia dell'animale, ossia del suo normale e naturale

comportamento tipico; ciò vale con riferimento sia agli animali da lavoro (es. cavalli, asini) che agli animali domestici.

- **Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)**

  Il reato di cui all'art. 544-quater c.p. punisce chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

  Il legislatore ha inteso colpire fenomeni di sfruttamento a fini ludici o economici, che pongono l'animale in una condizione di sofferenza. Tipico esempio sono i combattimenti clandestini o le gare di tiro al bersaglio con animali vivi.

  Il reato si configura anche quando l'evento non si sia ancora svolto, essendo sufficiente l'organizzazione o la promozione. Viene così anticipata la soglia di tutela per prevenire lo sfruttamento.

  L'art. 544-quater colpisce dunque non solo l'autore materiale della sevizia, ma chiunque partecipi attivamente alla filiera organizzativa, riflettendo una logica di repressione estesa e preventiva.

- **Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)**

  Il reato di cui all'art. 544-quinquies c.p. punisce chiunque organizza, promuove o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica. La pena è aumentata se: i) le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; ii) le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; iii) il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

  È altresì punito, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque, allevando o addestrando animali, li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni, se consenzienti, e a chiunque partecipi a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni.

  Si tratta di un reato di pericolo concreto, sicché la sola attività preparatoria (addestrare, armare o vendere animali destinati al combattimento) è penalmente rilevante. L'aggravante è prevista per chi partecipa con ruoli qualificati (es. addestratori, veterinari compiacenti) o se i combattimenti sono organizzati con fini di lucro o da associazioni criminali.

- **Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)**

Il reato di cui all'art. 638 c.p. punisce chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini anche non raccolti in mandria.

L'elemento oggettivo del reato consiste:

- nell'uccidere l'animale, privandone il proprietario;
- nel renderlo inservibile (ossia inutilizzabile rispetto alla funzione economica o utilitaria che svolgeva);
- oppure nel deteriorarlo, riducendone il valore o l'efficienza.

La "assenza di necessità" funge da clausola di liceità, consentendo che la condotta non sia punibile in presenza di ragioni giustificative (ad es. abbattimento per ragioni sanitarie, difesa della persona o delle cose).

Sotto il profilo soggettivo, è richiesto il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di compiere l'atto lesivo, con la consapevolezza che l'animale appartenga ad altri.

Il reato in questione, rappresenta espressione dell'approccio tradizionale e patrimonialista dell'impianto originario del Codice penale, in cui l'animale era considerato un bene oggetto di diritti. si tratta in particolare di una fattispecie di reato "contro il patrimonio", in cui l'animale è considerato alla stregua di un bene economico di cui il proprietario può godere. Il bene giuridico tutelato non è la vita o l'integrità dell'animale in quanto tale, bensì la proprietà privata del proprietario danneggiato. L'animale viene giuridicamente assimilato a un oggetto suscettibile di distruzione o deterioramento.

In questo senso, questo delitto si pone come ipotesi residuale, destinato ad applicarsi solo laddove non trovino applicazione i delitti contro gli animali, quali norme speciali e di maggiore tutela.

- **Le ipotesi escluse (art. 19-ter disp. att. c.p.)**

L'art. 19-ter delle disposizioni di attuazione del Codice penale, introdotto dalla legge n. 189/2004, stabilisce che: *"Le disposizioni di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione degli animali, nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalle regioni."*.

Si tratta dunque di una norma di esclusione, a chiusura del sistema sanzionatorio: nonostante il Codice penale abbia introdotto nuove fattispecie incriminatrici a tutela della vita e del benessere animale, il legislatore ha previsto che esse non trovino applicazione in una serie di situazioni disciplinate da leggi speciali o autorizzate dalla pubblica autorità.

La disposizione ha come principale effetto quello di delimitare l'ambito di applicazione dei delitti contro gli animali, rendendo lecite (nei limiti previsti dalla normativa speciale):

- le attività di **caccia e pesca**, anche se implicano l'uccisione di animali;

- le pratiche di **allevamento, trasporto e macellazione**, purché svolte secondo le leggi di settore;
- le forme di **sperimentazione scientifica** sugli animali autorizzate;
- le **manifestazioni storiche e culturali** (come il Palio di Siena o corse tradizionali di cavalli e buoi), se riconosciute e autorizzate dalle Regioni.

In tali casi, condotte che astrattamente integrerebbero i reati di cui agli artt. 544-bis ss. c.p. vengono considerate lecite in virtù della prevalenza di interessi economici, scientifici o culturali ritenuti meritevoli di tutela.

L'art. 19-ter rappresenta un punto di equilibrio – e insieme di frizione – tra la nuova concezione etico-giuridica dell'animale come essere senziente e le esigenze di tradizione, economia e ricerca scientifica. Se da un lato i delitti del Titolo IX-bis mirano a proteggere in modo diretto la vita e l'integrità dell'animale, dall'altro l'art. 19-ter ne riduce la portata, creando aree di "non punibilità" in cui la sofferenza animale viene accettata dall'ordinamento come effetto collaterale di attività regolamentate legate a interessi tradizionali o economici. Emblematico è il caso di spettacoli circensi in cui vengano utilizzati metodi costrittivi, semi-violenti o moralmente discutibili (ad es., provocare dolore all'animale quando non obbedisce al comando o ricompensarlo quando obbedisce): si tratta di casi in cui non sempre si riesce a capire se la condotta rientri nella norma incriminatrice o nella clausola di esclusione.

2. Sistema sanzionatorio ex 231

Si prevede una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, nonché sanzioni interdittive.

3. Identificazione delle attività sensibili

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dalla società.

Tale processo ha permesso di verificare che, sebbene non vi sia analogia tra le figure di reato introdotte dalla L. n. 82/2025 e quelle già individuate in altre Parti Speciali del Modello Organizzativo adottato, possono ritenersi idonei i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo specifici già adottati per i reati delle altre Parti Speciali.

In ogni caso, in virtù della natura dei delitti di cui alla presente Parte Speciale, possono costituire attività sensibili:

- L'introduzione di animali da compagnia sul proprio luogo di lavoro da parte dei prestatori di lavoro della società e, in generale, la presenza di animali nei luoghi di lavoro e negli altri ambienti riconducibili alla Società.
- L'introduzione di animali da compagnia nei locali della società da parte della clientela.
- L'approvvigionamento di merci alimentari.

4. Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre Parti Speciali di cui al presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili. In particolare, dovrà essere osservato quanto prescritto nelle Parti Speciali 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11 e 12, con particolare riguardo ai processi di approvvigionamento dei beni e merci, al divieto di legami con le realtà di criminalità organizzata, alla tutela dell'integrità psicofisica, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Inoltre, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico e nelle altre Parti Speciali relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori) ed in generale con la Pubblica Amministrazione.

5. Protocolli di controllo specifici

Dovranno parimenti trovare applicazione i protocolli specifici già adottati e collaudati in riferimento alle fattispecie di reato di cui alle Parti Speciali sopra menzionate ai quali, pertanto, espressamente si rinvia, intendendoli espressamente adottati anche in riferimento alle presenti figure criminose.

Oltre a quanto previsto alle predette Parti Speciali, si adottano altresì i seguenti protocolli specifici, che prevedono:

- L'obbligo in capo alla Società e a tutti i Destinatari di astenersi da qualsiasi condotta che possa, in tutto o in parte, integrare ovvero agevolare in qualsiasi modo la commissione dei reati presupposto contemplati nella presente Parte Speciale.
- È fatto obbligo alla Società e a tutti i Destinatari di garantire un approvvigionamento delle merci di tipo alimentare in piena e rigorosa conformità alle normative di settore per quanto riguarda l'acquisto e la cucinazione di animali, specialmente se ancora vivi (ad es., crostacei). In ogni caso, è fatto divieto alla Società di acquistare, vendere, commerciare, negoziare o detenere in qualsiasi altro modo qualsiasi tipo di animale che sia finalizzato alla rivendita o all'impiego in attività, anche se lecite e autorizzate, diverse dalla cucinazione e da quelle previste nell'oggetto sociale.
- È fatto divieto a tutti i Destinatari di condurre i propri animali da compagnia nei luoghi di lavoro e in qualsiasi altro luogo pericoloso per la loro incolumità e comunque riconducibile alla Società.
- È fatto obbligo a tutti i Destinatari di garantire che la clientela non conduca i propri animali da compagnia nei luoghi di lavoro (ad es., cucine, magazzini, celle frigorifere, ecc.), anche mediante avvisi scritti.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, specialmente a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV può altresì effettuare controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati relativi agli strumenti di pagamento diversi dal contante, diretti a verificare la corretta

esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

PARTE SPECIALE 25 – REATI DI VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

1. Premessa

I nuovi reati presupposto introdotti nel 2026 sono quelli sanzionati nel nuovo art. 25-octies.2, recentemente introdotto nel D.Lgs. 231/2001 ad opera del D.Lgs. 30.12.2025 n. 211, di attuazione della Direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24.4.2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea, in modifica della Direttiva 2018/1673/UE.

Il nuovo art. 25-octies.2 estende la responsabilità amministrativa degli enti alle violazioni delle misure restrittive adottate dall'Unione Europea. Tali misure sono ritenute fondamentali per la tutela della politica estera e della sicurezza comune dell'Unione, la promozione della pace, la prevenzione del terrorismo, della proliferazione di armi di distruzione di massa e la salvaguardia dei diritti umani.

La normativa mira a garantire che le persone giuridiche siano sanzionabili qualora, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, vengano commessi delitti volti a eludere, aggirare o violare le sanzioni internazionali imposte dall'UE.

Tale intervento normativo ha inserito, nel Titolo I del Libro II del Codice penale, un nuovo "Capo I-bis" intitolato "Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea".

I reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- **Art. 275-bis c.p. (Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea):** punisce chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione Europea:

  a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;

  b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;

  c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità o organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;

  d) importa, esporta, commercia, vende acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;

  e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.

È punito altresì chi elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione Europea mediante:

f) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;

g) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.

Le stesse disposizioni si applicano alle operazioni compiute senza la relativa autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

La pena è diminuita in caso di operazione di modesto valore, salvo che abbia ad oggetto prestazioni relative ad attrezzature militari dell'Unione Europea o prodotti a duplice uso di cui al Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.5.2021.

I fatti di cui all'art. 275-bis, primo comma, lett. d), sono puniti, con una pena diminuita, anche nel caso di commissione con colpa grave, se hanno ad oggetto prodotti che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione Europea o prodotti a duplice uso di cui al Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.5.2021 (art. 275-quinquies c.p.).

L'articolo 275-bis introduce una fattispecie criminosa complessa, finalizzata a punire chiunque contravvenga ai divieti, agli obblighi o alle restrizioni imposti dalle misure restrittive dell'Unione Europea o dalle normative nazionali che le attuano.

La norma si può qualificare come una "norma penale in bianco", in quanto il precetto penale non è interamente descritto dalla disposizione stessa, ma necessita di essere integrato dal contenuto delle specifiche misure restrittive adottate in sede europea.

Questa tecnica legislativa, se da un lato garantisce un'immediata e costante aderenza dell'ordinamento penale nazionale alle decisioni di politica estera europea, dall'altro impone agli operatori economici e finanziari un onere di diligenza particolarmente elevato, richiedendo un monitoraggio continuo della normativa unionale. La scelta di collocare il nuovo capo subito dopo i delitti contro la personalità dello Stato italiano evidenzia la volontà del legislatore di elevare la tutela della politica estera e di sicurezza comune dell'UE a un rango primario, quasi equiparandola alla salvaguardia degli interessi fondamentali dello Stato nazionale.

Le condotte incriminate dall'art. 275-bis sono delineate in modo estremamente ampio per prevenire ogni forma di elusione.

- **Art. 275-ter c.p. (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea):** punisce la persona designata o il legale rappresentante dell'entità o organismo designati che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione Europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione Europea, omette di segnalare omette di segnalare alle Autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato,

esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.

È altresì punito chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione Europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione Europea, omette di fornire alle Autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

- **Art. 275-quater c.p. (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività):** punisce chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione Europea. La pena è diminuita quando le attività hanno ad oggetto fondi, beni o servizi al di sotto di un certo valore.

I reati di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea possono essere commessi anche nelle forme e nelle modalità di cui all'art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. n. 286/1998, ossia mediante la promozione, l'organizzazione, il finanziamento o il trasporto di stranieri nel territorio dello stato (immigrazione clandestina) quando queste attività sono commesse in violazione di una misura restrittiva dell'Unione Europea (art. 275-sexies c.p.).

Inoltre, le pene dei predetti reati sono aumentate quando: a) il fatto è commesso nell'ambito di un'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p.; b) il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; c) il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere; d) il fatto è commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funziona o a un pubblico servizio; e) dal fatto deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità; f) il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento; g) il colpevole cerca di procurarsi l'impunità commettendo i reati di cui all'art. 377 e 377-bis c.p. (art. 275-sexies c.p.).

Sono poi previste attenuanti e pene accessorie obbligatorie, quali la confisca e la pubblicazione della sentenza (artt. 275-septies, 275-octies, 275-novies e 275-decies c.p.).

2. Sistema sanzionatorio ex 231

Per i reati sopra elencati, l'art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e interdittive.

Le sanzioni pecuniarie sono eccezionalmente determinate in relazione a una specifica percentuale del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato, secondo quanto stabilito dalla legge per ciascun illecito.

In particolare, la sanzione può variare dall'1% al 5% del fatturato globale per le violazioni più gravi, e dallo 0,5% all'1% per le fattispecie meno gravi. Le sanzioni pecuniarie sono poi aumentate in caso di reiterazione del reato.

In assenza di possibilità di accertare il fatturato globale, la sanzione è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.

Sono infine previste sanzioni interdittive, che possono essere applicate per una durata non superiore a due anni e sono commisurate alla gravità del fatto, al profitto conseguito e all'eventuale danno arrecato, in conformità ai criteri generali di cui agli artt. 10 e 13 D.Lgs. 231/2001.

3. Identificazione delle attività sensibili

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi delle attività e del contesto aziendale svolto dalla società.

Tale processo ha permesso di individuare le seguenti attività sensibili nell'ambito di ordinaria amministrazione della società:

- gestione delle relazioni commerciali e finanziarie con soggetti esteri, inclusi import/export di beni, servizi e tecnologie, nonché gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi in riferimento ad attività transnazionali;
- gestione di attività di consulenza, intermediazione o rappresentanza in contesti internazionali;
- gestione dei flussi finanziari, dei pagamenti e delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali;
- operazioni straordinarie con controparti estere;
- attività di *due diligence* e verifica delle controparti in operazioni internazionali;
- gestione dei sistemi informatici e telematici che supportano le operazioni internazionali e la conservazione dei dati;
- richiesta e gestione di licenze e autorizzazioni per l'esportazione/importazione di beni e tecnologie a duplice uso;
- selezione, valutazione e gestione dei rapporti con clienti, fornitori, partner commerciali e intermediari, in particolare quelli con sede o operatività in Paesi o giurisdizioni a rischio o soggetti a misure restrittive;
- attività di reporting e comunicazione di informazioni alle Autorità nazionali ed europee in materia di misure restrittive.

4. Principi generali di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre Parti Speciali di cui al presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili. In particolare, dovrà essere osservato quanto prescritto nelle Parti Speciali 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11, con particolare riguardo alla selezione dei partner commerciali,

alla verifica delle controparti contrattuali, al divieto di legami con le realtà di criminalità organizzata, alla legalità dei rapporti transfrontalieri.

Inoltre, dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel Codice Etico e nelle altre Parti Speciali relativamente ai rapporti con i terzi (clienti-fornitori) ed in generale con la Pubblica Amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole generali sinora illustrate e, in particolare, a quelle indicate nelle altre Parti Speciali richiamate, tutti i destinatari devono:

- conoscere e rispettare la normativa applicabile in materia di misure restrittive dell'Unione Europea e le relative leggi nazionali di attuazione;
- applicare il sistema di controllo interno, le procedure e le linee guida aziendali relative alle operazioni internazionali;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che, anche solo potenzialmente, possano integrare le fattispecie di reato ex art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001;
- agire con la massima diligenza, trasparenza e correttezza in tutte le operazioni internazionali, assicurando la piena conformità alle misure restrittive dell'Unione Europea, segnalando tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi sospetto o anomalia relativa a potenziali violazioni delle misure restrittive.

5. Protocolli di controllo specifici

Dovranno parimenti trovare applicazione i protocolli specifici già adottati e collaudati in riferimento alle fattispecie di reato di cui alle Parti Speciali sopra menzionate ai quali, pertanto, espressamente si rinvia, intendendoli espressamente adottati anche in riferimento alle presenti figure criminose.

Oltre a quanto previsto alle predette Parti Speciali, si adottano altresì i seguenti protocolli specifici, che prevedono:

- È fatto obbligo alla Società e a tutti i destinatari di astenersi da qualsiasi condotta che possa, in tutto o in parte, integrare ovvero agevolare in qualsiasi modo la commissione dei reati presupposto contemplati nella presente Parte Speciale.
- È fatto divieto a tutti i destinatari di avere rapporti commerciali di qualsiasi tipo e natura con persone o enti soggetti a misure restrittive da parte dell'Unione Europea.
- È fatto obbligo alla Società di implementare e integrare la procedura interna di verifica delle controparti contrattuali e della clientela con un apposito screening dell'identità e del profilo di rischio della controparte nelle liste di sanzioni nazionali e internazionali (EU Sanctions List, UN Sanctions List, OFAC SDN List, ecc.), registrando e archiviando accuratamente tutte le operazioni e le verifiche, per garantirne la tracciabilità e la ripetibilità.
- È fatto obbligo alla Società, relativamente alle operazioni di import/export, di ripetere i controlli e lo screening della controparte prima di effettuare pagamenti o transazioni finanziarie di carattere transfrontaliero.

- È fatto obbligo alla Società di classificare i beni prodotti o commerciati e i servizi resi, verificandone o meno la natura di prodotto a duplice uso, sia relativamente alla fase di import/export sia riguardo al loro utilizzo finale.
- È fatto obbligo alla Società di inserire nei propri contratti apposite clausole contrattuali che impongano il rispetto delle misure restrittive dell'Unione Europea, specie se con controparti estere.
- Tutti i destinatari dovranno essere adeguatamente e periodicamente formati, nel caso di operazioni transfrontaliere, per assicurare la loro piena conoscenza delle normative e delle misure atte a prevenire la violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea.
- Con cadenza almeno annuale e in occasione di significative modifiche del contesto normativo o operativo nazionale e internazionale, la Società dovrà condurre un processo strutturato di Sanctions Risk Assessment, finalizzato ad analizzare i rischi specifici di violazione delle misure restrittive legate all'operatività della Società. La valutazione dovrà considerare, tra gli altri, i seguenti fattori:
    a) Il rischio controparte: tipologia delle controparti (ad es., persone politicamente esposte, società statali, intermediari finanziari) e complessità della loro struttura proprietaria;
    b) Il rischio paese/geografico: analisi dei paesi in cui operano i partner, con classificazione del livello di rischio (paesi sanzionati, ad alto rischio corruzione, con normative antiriciclaggio carenti);
    c) Il rischio prodotto/servizio: analisi dei beni prodotti e commercializzati per identificare quelli potenzialmente soggetti a restrizioni (ad es., beni a duplice uso, tecnologie avanzate);
    d) Il rischio transazione: complessità delle transazioni, utilizzo di intermediari, rotte di spedizione, canali di pagamento.

  Ai risultati dell'analisi dovrà seguire un piano di azione per la mitigazione dei rischi residui, da presentarsi all'Organismo di Vigilanza e all'organo amministrativo.
- La Società dovrà monitorare costantemente le modifiche normative e regolamentari in materia di misure restrittive e valutare il loro impatto sulle attività aziendali, aggiornando periodicamente le procedure interne e le liste di screening.
- La Società dovrà prevedere nelle proprie procedure una casistica di red flags, ossia di operazioni e comportamenti sospetti, al cui accadimento la Società dovrà sospendere la contrattualizzazione dell'affare e, comunque, i pagamenti e le transazioni finanziarie. Esempi includono: i) richieste di modificare la documentazione di spedizione per nascondere l'origine o la destinazione finale dei beni; ii) strutture proprietarie eccessivamente complesse, opache o che coinvolgono società di comodo in giurisdizioni a rischio; iii) utilizzo di intermediari non necessari o con sede in paesi non collegati all'operazione; iv) richieste di effettuare pagamenti a soggetti terzi non collegati alla transazione contrattuale; v) indici di anomalia antiriciclaggio (v. *supra*); vi) riluttanza della controparte a fornire informazioni sulla propria struttura societaria e sui beneficiari effettivi.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, specialmente a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV può altresì effettuare controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati relativi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.